

LXXVII<sup>a</sup> TORNATA

SABATO 6 GIUGNO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Comunicazioni del Presidente . . . . . Pag. 3138

Congedi . . . . . 3138

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1960, circa il trattamento speciale di pensione per i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi selezionati » . . . . . 3311

« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1586, riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari » . . . . . 3312

« Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1707, concernente la determinazione dell'indennità spettante al Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova » . . . . . 3313

« Devoluzione alle Autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia » . . . . . 3313

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415: « Norme per la liquidazione dei supplementi di congrua al clero in dipendenza dell'esonero della tassa di manomorta » . . . . . 3314

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496: « Autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il Fondo per il culto, per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al clero, personale straordinario, in deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843 » . . . . . 3315

« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 68, relativo alla proroga dei termini per il riscatto dei servizi resi anteriormente al 1916 dai salariati degli Enti locali, e per la presentazione al Parlamento del disegno di legge riguar-

dante la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli Enti stessi » . . . . . 3316

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150, col quale si dà esecuzione a tre Convenzioni fra l'Italia ed altri Stati firmate a Roma il 6 aprile 1922 e relative alle assicurazioni private » . . . . . 3317

(Seguito e fine della discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, e Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » . . . . . 3138

Oratori:

CICCOTTI . . . . . 3138

MAYER, *relatore* . . . . . 3140

(Presentazione di) . . . . . 3339

Nomina di Commissione . . . . . 3311

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 3140

Uffici (Riunione degli) . . . . . 3330

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . 3338

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, delle comunicazioni e il sottosegretario di Stato per la guerra.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: i senatori Calleri e Giaccone di giorni 8, Novaro di 15, Rizzetti di 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

**Comunicazione della Presidenza.**

PRESIDENTE. Avverto il Senato che S. M. il Re riceverà il Senato nel palazzo del Quirinale, domani, alle ore 11. I signori senatori sono pregati di trovarsi alle ore 10.30 al palazzo della Consulta, donde, preceduti dall'Ufficio di presidenza e dalla Commissione che ha redatto la proposta d'indirizzo, procederanno a piedi per il palazzo Reale del Quirinale.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » e « Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » (N. 156 e 157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul bilancio delle finanze e di quello dell'Entrata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ciccotti.

CICCOTTI. Ho chiesto la parola per pochi minuti, non metaforici ma da esaurirsi a rigore di orologio; perchè, avendo atteso invano che alcuni suggerimenti che io credo abbastanza pericolosi, fatti ieri dal senatore Ricci, trovassero da voci più autorevoli, la loro confutazione, ed avendoli invece veduti in parte accolti dall'onorevole Ministro delle finanze, mi pare non debbano passare nel dominio pubblico senza alcuna osservazione.

Parlo nel giorno più nostalgico della settimana, che mostra come il richiamo al nido non è irresistibile solo per le rondini. L'onorevole Ricci trovò da osservare perchè l'onorevole Ministro delle finanze non avesse stabilito una remunerazione anche maggiore per gli agenti delle imposte (ora si chiamano i procuratori)

incaricati della tassazione. Il Ministro delle finanze rispose che egli anzi aveva stabilito per ciò un fondo di due milioni; ed anche un fondo di duecento mila lire, per gli estranei, che non si saprebbero, quindi, qualificare diversamente se non come le spese segrete del Ministero delle finanze.

Ora l'una cosa e l'altra mi sembrano abbastanza pericolose.

L'agente delle imposte non deve essere semplicemente il rappresentante del fisco, intento a riscuotere la maggior quantità di imposte, ma si dovrebbe considerare, come è dovere di ogni funzionario, anche rappresentante del cittadino contribuente. Se egli considera di poter attendere la sua promozione ed anche l'avanzamento nella sua carriera o, come in questo caso, particolari vantaggi materiali, dal maggior rendimento che darà a favore dell'erario; allora l'agente delle imposte si può convertire e si converte in un oppressore della finanza e dell'economia privata, non senza conseguente danno pubblico.

Il dare poi duecentomila lire per gli estranei che debbono fornire informazioni, da un lato può essere insufficiente ed inutile, ad una autorità che ha i propri mezzi d'indagine, e dall'altra può riuscire un insidioso incoraggiamento. Onorevole Ministro, ella sa che così cominciarono in Atene quelli che furono chiamati i sicofanti, i quali prima furono adibiti a dare informazioni nell'interesse pubblico e poi fecero quello che fecero e furono quello che furono.

Che se si considera la condizione di moltissimi dei nostri minori comuni, ove le parti in lotta non perdonano a mezzi di nessuna specie per conculcare i propri avversari; se si considera che in molti di codesti comuni tutto si fa per ragione di parte e tutto può farsi tra l'agente delle imposte e il Commissario Regio facilmente dominati - come gli stessi Consigli comunali che andranno a crearsi - da uno di quelle migliaia di dittatorucoli locali in cui si riflette deformata l'immagine dell'onorevole Mussolini; si può bene immaginare che cosa accadrà, con tali sistemi, anche nel campo fiscale.

L'onorevole Ricci trovava anche da fare un'altra proposta per coloro che fanno dei re-

clami contro le imposte, ed egli li voleva soggetti al pagamento degli interessi di mora.

Noi abbiamo fatto l'unità d'Italia; grandissimo avvenimento della storia, pegno sacro di unione che dobbiamo cementare ma io credo che lo cimenteremo in quanto ci renderemo conto delle condizioni speciali di ogni paese. Ora che a Genova dove le imposte assommano a milioni - se anche sfugge parte della ricchezza mobiliare, specie i titoli di Stato che pure vi abbondano - ci possano essere dei contribuenti che, mercè il reclamo, si propongono di ritardare il pagamento di queste imposte, conseguendo un utile che in certi casi può ascendere a decine e anche centinaia di migliaia di lire, può essere. Ma deve considerarsi anche tanta parte d'Italia dove le condizioni non sono quelle di Genova; e la tassazione, fatta specialmente in base a criteri presuntivi su minori contribuenti, obbliga a presentare contro l'imposizione ingiusta od eccessiva, reclami che importano talvolta un viaggio a dorso di mulo o a piedi per parecchi chilometri fino alla lontana sede dell'agenzia delle imposte, e compensi a colui che deve stendere il reclamo. Non solo; ma, quando si è ottenuto una relativa giustizia dalla Commissione mandamentale, ecco che c'è la Commissione provinciale, composta in maggioranza di funzionari i quali credono, d'ordinario, anche essi, sia dovere del loro ufficio rigettare il reclamo di cui spesso mancano loro anche gli elementi di giusto apprezzamento. Quella dell'accertamento dei redditi agrari nel Mezzogiorno è una pietosissima storia. E un interesse di mora che poi sarebbe una specie di multa, sarebbe in questi casi più che una esagerazione.

Perchè ci fosse una specie di pena per temerario litigante, come vorrebbe l'onorevole senatore Ricci, per chi presenta un reclamo infondato contro un'imposizione di tassa, bisognerebbe che ci fosse anche la responsabilità del pubblico funzionario in caso di tassazioni ingiuste od eccessive. Tutto ciò sarebbe ragionevole. Ma, invece, comunque tassi e giudichi, il funzionario giuoca sempre a carte sicure. E, in molti casi, non vi è di certo che il fastidio e il danno del contribuente.

Comunque, io osservo che dare al ministro delle finanze il quale in Italia veramente non gode fama di tenue tassatore, suggerimenti di

questo genere, mi pare importi incoraggiare quel fiscalismo, che poi è esso stesso il padre della evasione. Infatti, dato il nostro sistema tributario, l'evasione non è altro che il rovescio di quella medaglia di cui il fiscalismo rappresenta il dritto. E credo che occorra ben rilevare queste cose, anche perchè questo lato del programma esposto dall'on. Ricci potrebbe anche valere come una designazione a futuro ministro delle finanze. E quindi le sue parole non hanno soltanto un valore teorico e di una espressione di principi, ma possono essere anche una minaccia per il domani.

Desidero, voglio anch'io, nell'interesse pubblico e della generalità dei contribuenti, che si ponga un argine all'evasione.

Ma, perchè la tassazione corrisponda veramente a quello che realmente dovrebbe essere, io non so, quando si parla di aliquote da ribassare e di evasioni da evitare, da qual punto si dovrebbe cominciare. Perchè ritengo che, se s'incomincia a combattere l'evasione senza ribassare le aliquote, si andrà incontro ad una condizione di cose che, in Italia, potrebbe apparire anche non tollerabile.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Come l'onorevole senatore Ciccotti sa, io ho già provveduto a ribassare le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

CICCOTTI. In Italia accade spesso come a quel padre il quale si doleva, non che il figlio giuocasse, ma che si volesse rifare delle perdite incontrate. Tutte le volte che si riduce una imposta, c'è subito pronta un'imposta nuova, che prende il posto dell'aliquota ribassata. E così sono state recentemente ribassate le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, come l'onorevole ministro testè ricordava; ma contemporaneamente è stata stabilita l'imposta complementare sul reddito e sono state rincrudite e forse duplicate altre forme d'imposizione. L'onorevole ministro giustamente ha detto nel suo ultimo discorso che in Italia la questione basilare è quella della maggiore produzione; che, anche per la finanza, importa l'aumento della materia imponibile. Senonchè la produzione non ha peggior nemico del fiscalismo.

Ma, onorevole ministro, c'è anche un'altra questione da tener presente. Molti contribuenti dicono: noi vogliamo pagare le imposte, tutto

ciò che è dovuto e fors'anche qualcosa in più; ma vorremmo che di ciò che paghiamo fosse fatto un uso migliore. Ora è indubitato che in Italia si spende troppo e non si spende bene. Per creare la « coscienza fiscale », (volendo usare una frase più volte indicata) occorrerebbe non ricorrere soltanto a mezzi coercitivi, ma realizzare una amministrazione che curi con più parsimonia la gestione del pubblico danaro, provvedendo a tutto quello che occorre, ma col maggiore riguardo dell'interesse pubblico. Così soltanto si riuscirà a instillare nell'animo dei cittadini la « coscienza fiscale ».

Ora in Italia uno dei grandi inconvenienti di tutta la politica è quello di non tener abbastanza conto di quelle forze morali che sono più energiche e fattive di tanti formalismi, e in cui soprattutto può vivificarsi lo Stato. Il quale non può esser saldo e progredire se non trova questo spirito che lo sorregge e il consenso libero e cosciente de' cittadini. (*Vive approvazioni*).

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pironti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Costituzione dei consigli provinciali e delle Giunte provinciali amministrative ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pironti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dei bilanci delle finanze e dell'entrata.

MAYER, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER, *relatore*. Il Senato ha sotto gli occhi le due relazioni della Commissione di finanze sui bilanci dell'entrata e della spesa. Il collega Schanzer con molta competenza le ha illustrate ieri in gran parte e per questo prezioso ausilio gli rendo grazie vivissime. Il ministro, con molta cortesia, ha rinnovato al modesto relatore un cenno elogiativo, e, quel

che più importa, ha dichiarato di voler accogliere le osservazioni e gli incitamenti della Commissione di finanze, sicchè il vostro relatore non ha più ragione di pronunciare un discorso.

Mi limiterò dunque a pochi cenni schematici.

Prendiamo atto anzitutto che il ministro dedicherà la sua attenzione alla legge sull'imposta complementare con l'intendimento di togliere quelle che appaiono iniquità, e che provvederà perchè con questa legge tributaria che ha in sé un concetto di alta giustizia sociale, si tenti di iniziare la collaborazione fra i funzionari delle finanze ed i cittadini, in sostituzione dell'antagonismo ora vigente. (È la tesi accennata ora dall'onorevole Ciccotti). Collaborazione perchè in verità contribuenti e agenti cooperano allo stesso intento, e già abbiamo una prova della azione del ministro nella circolare di ieri, con la quale si ordina agli uffici dipendenti di svolgere la loro attività innanzi tutto per accertare coloro che avessero mancato all'obbligo di presentare le dichiarazioni — sicchè non si rinnovi la leggenda, creatasi, un po' a ragione, un po' a torto all'epoca dell'imposta patrimoniale, che chi non aveva fatta la dichiarazione prescritta dalla legge era lasciato in pace, mentre i cittadini ossequenti venivano vessati in vari modi.

E sempre in ordine ai nostri rilievi, confidiamo che il ministro provvederà ad evitare la crisi che incombe sui coltivatori di tabacco, non accordando ulteriori concessioni, visto che la produzione supera il possibile consumo all'interno; che disporrà perchè lo Stato, mantenendo gli impegni assunti con i possessori delle obbligazioni delle Venezie, proceda alle estrazioni di rimborso secondo il piano di base; e che non appena possibile provvederà ad attenuare quelle tasse sui consumi che meno sono tollerate dalle classi bisognose della nostra popolazione.

Il senatore Ricci, nell'esame che fece ieri sui bilanci, ha toccato la questione degli accertamenti in tema di ricchezza mobile, valendosi delle statistiche ministeriali e ha messo in evidenza le non dubbie, numerose evasioni, specialmente di alcune classi di contribuenti. Siamo tutti d'accordo nel deplorare il fatto,

ma il rigore degli accertamenti è condizionato ad aliquote ragionevoli, eque, proporzionate. Invece tutto il nostro congegno tributario era, ed è in parte ancora, fondato su aliquote alte ed i risultati tributari sono l'effetto di una specie di compromesso tra l'agente delle imposte e il contribuente. Il ministro De Stetani ha dato una prova non dubbia di voler cambiare il sistema, e il vostro relatore lo rilevò, durante la discussione sul bilancio precedente, or sono due mesi.

Dal 1° gennaio 1925 l'imposta sui fabbricati venne ridotta dal 27 per cento al 10 per cento, ma per non correre il rischio di un troppo esiguo introito, si accrebbe l'imponibile non secondo la verità, ma secondo un calcolo superficiale. Il sistema degli « scaglioni » creò così una disparità tra i contribuenti, per cui taluno paga meno, taluno più di quello che dovrebbe. Sistema criticabile, ma aggiungo subito che non è facile mutare, con un colpo di bacchetta, o con una disposizione di legge, usi e costumi inveterati. Occorre del tempo e del metodo. E per l'imposta fabbricati si procederà, senza dubbio a quella revisione che è prescritta nella legge. Così io penso, che, se si continuerà nel metodo di moralizzare i tributi, noi potremo arrivare a infondere nella coscienza dei cittadini la convinzione che la frode all'erario è una frode come tutte le altre, e chi si sottrae al giusto tributo, lo riversa sul proprio fratello meno abile o meno scaltro.

Codesta moralizzazione nel sistema tributario è una mia vecchia fissazione. Molto giova aver l'occhio a quello che si fa negli altri Stati, sebbene ogni ambiente abbia le sue particolari condizioni di vita che bisogna conoscere a fondo per servirsi degli esempi altrui.

Invero io mi ero formato la convinzione che la Svizzera era lo Stato meglio ordinato nei riguardi della sincerità tributaria. I volumi sui contribuenti, che il ministro ha raccomandato alla meditazione del Senato e che io invece vorrei si diffondessero nella popolazione, come sono diffusi in Svizzera, sono ivi in uso da decenni, e le aliquote basse inducevano gli svizzeri a denunciare spesso, cifre maggiori del loro reddito effettivo a scopo di *reclame*, perchè, siccome questi volumi vengono letti, l'indicare un maggior reddito equivaleva, per alcuni, a far credere di avere un maggior successo del

reale nel campo delle rispettive professioni. Un mese fa ho avuto la visita di un mio eminente amico svizzero. Siamo venuti a discutere del tema, che, come ho detto, è un po' la mia fissazione. Il mio amico mi ha fatto una rivelazione. Mi ha detto: « Non è più come in passato. Dopo la guerra si sono elevate le aliquote, e, per esempio, gli impiegati dovrebbero pagare il 15 per cento sul reddito. Come vuole che un impiegato dia al fisco circa due mesi del suo stipendio? Adesso anche da noi in Svizzera le denunce non sono più veritiere ». Ecco una delle tante ragioni che m'indussero, nella relazione che presentai in nome della vostra Commissione di finanze, a chiedere al ministro di studiare una riduzione anche delle aliquote di ricchezza mobile, specie per alcune categorie, facendo poi seguire alla riduzione un maggior rigore negli accertamenti.

E passo a discutere brevemente della questione monetaria. Diceva bene il collega Schanzer che intorno alle questioni connesse con il valore della nostra lira va formandosi un'opinione media comune che si può sintetizzare in tre punti.

Primo: nessuna ulteriore inflazione, in nessun caso.

Secondo: avviarci ad una lenta deflazione, lenta per non produrre crisi violente e pericolose.

Terzo: non pensare ad una svalorizzazione della lira.

Su quest'ultimo punto specialmente abbiamo avuto nello scorso mese, quasi contemporaneamente, manifestazioni concordi.

Già il collega Loria, nel suo discorso al Senato, nel marzo, ammoniva a non dare ascolto a certe sirene d'oltre mare, che consigliavano a noi ed alla Francia la svalorizzazione della moneta.

Il collega Einaudi recentemente dettava un articolo il cui titolo ne racchiude il pensiero: « L'assurdità del ritorno immediato alla lira oro ».

Il nostro illustre Presidente, nel suo mirabile discorso sui problemi finanziari dell'ora, pronunziato a Viterbo il 17 maggio, dopo aver ricordato la recisa contrarietà a questa proposta da parte dei colleghi Luigi Luzzatti e Camillo Peano fin dall'epoca della conferenza di Genova del 1922, diceva: « A coloro che volessero an-

cora insistere per la consolidazione allo stato attuale, dirò che potremo riparlarne quando avremo il bilancio in avanzo da qualche anno, e la circolazione e il cambio sensibilmente migliorati, e non peserà più su noi l'incubo dei debiti interalteați ».

Il 15 maggio la vostra Commissione scriveva: « Neppure una devalutazione ai fini della convertibilità in oro può costituire un proponimento apprezzabile, se e fino a quando l'equilibrio che questa soluzione presentava prima della guerra possa essere assicurata dall'assoluta definitività delle complesse questioni che interessano il nostro Tesoro, e non sia dominato dalle accumulazioni in oro costituite presso altri Stati. E ciò a prescindere dalle resistenze che insidiano anche in condizioni normali qualsiasi conversione di valuta.

« La Nazione ha ritrovato la salute nella disciplina, nel lavoro, nel risparmio. Non ci occorre cercare il prestigio nelle formule di parità dei cambi. Domandiamo - come programma immediato - che la lira, impicciolita ma non vinta, possa mantenersi fissa. Fissa per la sua funzione fondamentale, cioè con la stabilità dei prezzi. Ciò che racchiude, di fronte all'andamento del mercato monetario mondiale, un programma di lenta rivalutazione; rivalutazione lenta e continua che rappresenta un miglioramento generale ed economico del paese, senza i pericoli che racchiude una troppo rapida rivalutazione. Possa la nostra misura del valore, la prima fra tutte le misure, trarre dall'azione degli Italiani e dalla autorità dello Stato la capacità di mantenersi una moneta stabile, che è sempre una moneta sana ».

Infine il nostro ministro delle finanze diceva or sono quattro giorni alla Camera dei deputati che « una sistemazione monetaria sarebbe immatura perchè mancherebbero ad essa le necessarie condizioni interne e internazionali ».

Non pensiamoci dunque, e ammesso, come io credo, che lo sbilancio dei pagamenti internazionali influisca sul prezzo del dollaro, vediamo quello che si possa fare. Il problema è arduo. Si può discutere sulla scienza dell'economia e della finanza, ma su una legge economica mi pare difficile muovere eccezioni: quella della offerta e della domanda. Come è possibile che i nostri cambi migliorino se le nostre richieste di sterline e di dollari superano le nostre di-

sponibilità di queste o analoghe valute a tipo aureo?

Nel citato discorso alla Camera dei deputati l'on. De Stefani, mettendo in rilievo che nei primi quattro mesi di quest'anno l'eccedenza delle esportazioni aveva superato di lire 2 miliardi e un terzo la cifra dello stesso periodo dell'anno decorso, richiamava i produttori e le loro confederazioni a considerare la possibilità di una più energica politica delle esportazioni, e soggiungeva: « Nessun ministro delle finanze o dell'economia nazionale, nessun Governo può riuscire a colmare, se non con delle parole vane, le lacune del bilancio dei pagamenti internazionali ». L'appello lanciato ai produttori non rimarrà, io spero, inascoltato, ma se è vero che un ministro non può colmare neanche con parole - ci vorrebbero troppi miliardi di parole - il disavanzo della bilancia commerciale, è vero altresì che tutti gli sforzi dei produttori italiani non possono riuscire a una maggiore esportazione se non li soccorra la politica generale del Governo. Quando, come è avvenuto recentemente, gli Stati esteri aumentano i dazi sulle nostre principali esportazioni, come le sete naturali e artificiali e gli automobili, il buon volere e le energie dei nostri esportatori vanno a cozzare contro barriere insormontabili.

I produttori italiani consci delle necessità, faranno quello che potranno. Ma mi consenta il Senato che io rivolga al Governo la richiesta di una politica economica vigile, sagace, agile che consenta ai produttori di seguire gli incitamenti dell'onorevole De Stefani.

E se, come ammoniva il senatore Conti, avantieri, in quel suo profondo discorso che riscosse gli applausi di tutto il Senato, occorre, superando la diversità di vedute, costituire il fronte unico verso gli Stati con i quali si negoziano i trattati di commercio, veda il Governo di temperare i vari interessi a profitto di tutto il Paese.

Ogni qual volta si discute il bilancio delle finanze si ricorda l'abolizione delle imposte di successione nel nucleo familiare. Era indispensabile ridurre le aliquote portate a cifre confiscatrici - non di abolire l'imposta. Ma non dimentichiamo che l'imposta sulla successione fu soppressa per il nucleo familiare dopo che lo Stato con l'imposta straordinaria sul patrimonio aveva, per così dire, anticipato agli

effetti fiscali, la morte di tutti i cittadini con un patrimonio superiore a cinquantamila lire, introitando l'equivalente della imposta di successione mentre erano ancora in vita. Non sarebbe igienico farli morire una seconda volta e a così breve distanza. Anche i tributi hanno dei limiti che non si possono varcare.

Consolidiamo dunque la complementare che darà, in un non lontano avvenire, molto più di quanto si pensi, perfezioniamo gli accertamenti per la imposta sui fabbricati, continuiamo a disboscare i renitenti alla ricchezza mobile e non avremo bisogno di altro per consolidare il pareggio, ormai indubbiamente raggiunto, e per provvedere anche alle necessità del domani.

Onorevoli colleghi, voi troverete forse un soverchio ottimismo nelle mie parole. Ma chi ha l'onore di parlarvi appartiene a quella schiera di uomini che fin dalla fanciullezza, e sotto il dominio straniero, sognò un'Italia grande, prospera, forte, integrata nei suoi confini, quando il sogno pareva follia. Eravamo un

pugno di uomini che lottavamo contro un Impero, ma ci animava l'amore per l'Italia e la fede nei suoi destini. Il sogno si è avverato; la follia è diventata realtà. Io che, nascostamente, salivo il Quirinale accolto dal nostro Re, pochi mesi dopo il suo avvento al Trono, a dirgli le nostre speranze e le nostre aspirazioni, lo saluterò domani, liberamente, insieme al Senato, insieme alle rappresentanze di tutta l'Italia e sarà per me un'ora di profonda commozione. (*Approvazioni*). Perché abbiamo vinto? Perché attraverso le ore più grigie abbiamo avuto sempre fede nei destini d'Italia. Abbiamo fede, signori senatori, nell'avvenire della Patria, nella sua prosperità, nella sua grandezza: ciascuno al suo posto compia ogni giorno, ogni ora, quello che ritiene il proprio dovere e vinceremo tutte le prove. (*Vivissimi e generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dei capitoli del bilancio delle finanze.

## TABELLA A.

Stato di previsione della Spesa del Ministero delle finanze  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri dello Stato.

*Debiti perpetui.*

1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,080,097,491.77
2	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
3	Debiti perpetui diversi - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,740,177.96

---

2,086,062,669.73

*Debiti redimibili.*

4	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . .	131,741,115.40
5	Interessi e premi sulle obbligazioni del debito pubblico 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968). (Spesa obbligatoria) . . . . .	50,000,000 »
6	Interessi sulle obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento (Regio decreto 28 febbraio 1923, n. 210) (Spesa obbligatoria) . . . . .	47,500,000 »

---

229,241,115.40

*Debiti variabili.*

7	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	315,243.89
8	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	950,000,000 »
9	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria) . . . . .	84,350 »

---

Da riportarsi . . . . . 950,399,593.89

	<i>Riporto</i> . . . . .	950,399,593.89
10	Interessi o sconto dei buoni speciali del tesoro di cui ai decreti legislativi 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e 1394, ed al Regio decreto 11 gennaio 1920, n. 5, nonchè interessi su aperture di credito concesse dal Governo degli Stati Uniti d'America e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	1,200,000,000 »
11	Interessi di buoni del Tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	529,655,075 »
12	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	25,000,000 »
13	Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di lire 0,25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi (Spesa obbligatoria)	20,800,000 »
14	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	22,354,595.89
15	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	2,000,000 »
16	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3,75 per cento netto - (Spesa obbligatoria)	2,053,941.05
17	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47, a norma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (29 <sup>a</sup> delle cinquanta annualità)	2,844,350.52
		2,755,107,556.35
	<i>Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.</i>	
18	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	7,078,421.04
19	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, articolo 2	2,700,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	9,778,421.04

	<i>Riporto</i> . . . . .	9,778,421.04
20	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena; Belluno-Cadore; Borgo San Lorenzo-Pontassieve) . . . . .	1,500,000 »
21	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo . . . . .	44,275,035.19
22	Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
23	Annualità fissa e perpetua alla congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) . . . . .	105,000 »
24	Contributo dello Stato a favore dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, ai sensi dell'art. 31 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 . . . . .	6,000,000 »
25	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	3,705,000 »
26	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie). . . . .	185,000 »
		65,948,456.23
	<i>Debito vitalizio.</i>	
	<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.</i>	
27	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	35,000,000 »
28	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . . . . .	27,000,000 »
29	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	200,000 »
30	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori . . . . .	60,000 »
31	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma . . . . .	2,460 »
32	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto . . . . .	650,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	62,912,460 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	62,912,460 »
33	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,000,000 »
34	Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria) . . . . .	80,000 »
		70,992,460 »
	<i>Pensioni straordinarie.</i>	
35	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse . . . . .	15,000,000 »
36	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000,000 »
		20,000,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
37	Dotazione della Corona (art. 1° del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792) . . . . .	11,250,000 »
38	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, ed a S. A. R. la Principessa Laetitia Bonaparte, vedova di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia (legge 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	400,000 »
39	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (legge 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	400,000 »
40	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393) . . . . .	1,000,000 »
		13,050,000 »
	<i>Spese per le camere legislative.</i>	
41	Spese pel Senato del Regno . . . . .	7,200,000 »
42	Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	13,700,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	20,900,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . . . .	20,900,000 »
43	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,434,733.05
		25,334,733.05
	<i>Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.</i>	
44	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine) . . . . .	100,000 »
45	Sussidio da corrisondersi all'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641) . . . . .	75,000 »
46	Assegno a favore dell'orfanotrofo militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie al n. 1449 . . . . .	12,750 »
47	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 . . . . .	<i>per memoria</i>
48	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzione a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria) . . . . .	6,000,000 »
49	Somma da corrisondersi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto legge 16 novembre 1916, n. 1686. . . . .	91,815 »
		6,279,565 »

*Spese generali di amministrazione.**Presidenza del Consiglio dei ministri.*

50	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . . .	89,000 »
51	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	130,000 »
52	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ufficio stampa, al personale di servizio addetto al Gabinetto del Presidente del Consiglio ed alla Segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza e compensi al personale estraneo ivi addetto . . . . .	80,000 »
53	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio. . . . .	95,000 »
54	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	325,000 »
55	Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	100,000 »
		819,000 »

*Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.*

56	Personale della Consulta Araldica . . . . .	10,920 »
57	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313) . . . . .	25,000 »
58	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta. . . . .	500,000 »
59	Spese pel funzionamento della Commissione suprema di difesa militare (Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2957). . . . .	785,000 »
60	Premi di operosità e di rendimento al personale della Commissione Suprema di difesa . . . . .	30,000 »
61	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi . . . . .	1,000,000 »
62	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto agli uffici di presidenza e per l'assistenza ai reduci e alle famiglie dei caduti . . . . .	50,000 »
		2,400,920 »

*Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.*

63	Indennità fissa annuale agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di Gruppo di Legioni, di Legione e di Coorte della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (Regio decreto 15 marzo 1923, n. 967) . . . . .	12.000,000 »
64	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo pel mantenimento dell'ordine pubblico e in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto, e di mantenimento - Spese per le esercitazioni di tiro (Regio decreto 15 marzo 1923, n. 967) . . . . .	3,000,000 »
65	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi	1,500,000 »
66	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori di residenza . . . . .	2,400,000 »
67	Provvista, manutenzione e trasporto di armi, munizioni, biciclette e trombe a squillo; di materiali per servizio sanitario e di equipaggiamento generale, di vestiario e scarpe - Provvista, manutenzione e funzionamento di vetture e carri automobili - Spese di casermaggio - Spese d'ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale . . . . .	3,930,000 »
68	Spese di cura per malattie contratte in servizio - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di ricovero dei componenti la Milizia negli stabilimenti sanitari e nei luoghi di pena . . . . .	120,000 »
69	Premio per l'assicurazione dei componenti la Milizia per infortuni derivanti da cause di servizio ai sensi del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2414 - Contributo all'Opera di Previdenza Sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . .	1,050,000 »
70	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili . . . . .	400,000 »
71	Spese segrete inerenti ai servizi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . .	600,000 »
		25,000,000 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
72	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	7,718,000 »
73	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti . . . . .	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	7,918,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	7,918,000 »
74	Sussidi al personale in attività di servizio . . . . .	25,000 »
75	Sussidi agli ex impiegati e loro famiglie . . . . .	12,000 »
76	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . . .	80,000 »
		8,035,000 »
	<i>Ministero e Intendenze di finanza.</i>	
77	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse) . . . . .	32,613,100 »
78	Personale di ruolo del cessato regime . . . . .	4,700,000 »
79	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti . . . . .	250,000 »
		37,563,100 »
	<i>Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.</i>	
80	Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse) . . . . .	13,411,300 »
81	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (Spese fisse) . . . . .	6,823,900 »
82	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti . . . . .	971,490 »
83	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime . . . . .	735,000 »
84	Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . . . . .	440,000 »
85	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali. . . . .	136,200 »
		22,517,890 »

<i>Avvocatura erariale.</i>		
86	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	5,410,000 »
87	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	175,000 »
88	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) . . . . .	300,000 »
		5,885,000 »
<i>Intendenze di finanza.</i>		
89	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	892,000 »
90	Fitto di locali non demaniali, e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse) . . . . .	400,000 »
		1,292,000 »
<i>Servizi del Tesoro.</i>		
91	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse) . . . . .	11,846,200 »
92	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed al magazziniere dell'officina carte valori (Spese fisse) . . . . .	8,510 »
93	Assegni fissi per spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse)	140,000 »
94	Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione dei valori. . . . .	400,000 »
95	Spese per i servizi del tesoro . . . . .	2,000,000 »
96	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico. . . . .	1,500 »
97	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,000 »
98	Spese per la commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 ; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al Segretario della Commissione stessa e per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della	
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	14,404,210 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	14,404,210 »
	legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	14,000 »
99	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
100	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
101	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa . . . . .	250,000 »
102	Spese inerenti al servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle spese di risanamento della città di Napoli.	2,000 »
103	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per provarne la legittimità della circolazione . . . . .	9,000 »
104	Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del tesoro. . . . .	2,000 »
105	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine). . . . .	1,000,000 »
106	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti (art. 17 delle norme approvate con Regio decreto 5 settembre 1909 n. 776) o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio . . . . .	35,000 »
107	Rimborso di somme rimosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine). . . . .	150,000 »
108	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,000 »
109	Mercedi al personale straordinario adibito alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e spese inerenti al funzionamento dell'ufficio	12,000 »
110	Assegno fisso per spese d'ufficio alla Cassa speciale dei biglietti di Stato (Spese fisse) . . . . .	3,000 »
111	Spese per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato. . . . .	25,000 »
		<b>15,908,210 »</b>

*Spese diverse.*

112	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni . . . . .	1,520,000 »
113	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generali delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio . . . . .	558,400 »
114	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie . . . . .	400,000 »
115	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali . . . . .	300,000 »
116	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,300,000 »
117	Spese da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio del Regno per le comunicazioni giornaliere, telegrafiche e telefoniche dei corsi dei cambi e delle rendite da servire al Ministero delle finanze per la fissazione delle quotazioni medie ufficiali (Spesa obbligatoria) . . . . .	45,000 »
118	Residui passivi eliminati a sensi dell'art 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
119	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	70,000 »
120	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria . . . . .	80,000 »
121	Spese casuali . . . . .	60,000 »
122	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze, dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali. Retribuzione ai cottimisti. . . . .	6,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	10,333,400 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	10,333,400 »
123	Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime . . . . .	1,250,000 »
124	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria) . . . . .	100,000 »
		11,683,400 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	<i>Regia zecca e scuola dell'arte della medaglia.</i>	
125	Personale di ruolo della Regia Zecca e della scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse) . . . . .	200,000 »
126	Spese generali d'esercizio della zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali . . . . .	1,500,000 »
127	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed indennità varie al personale di ruolo destinato alla Zecca . . . . .	1,115,000 »
128	Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnico monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia. . . . .	24,000 »
129	Sussidi ai lavoranti di zecca e loro superstiti . . . . .	2,000 »
130	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola. . . . .	35,000 »
		2,876,000 »
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
131	Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse) . . . . .	29,705,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	29,705,500 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	29,705,500 »
132	Indennità di missione, di tramutamento e di disagiata residenza, e spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori . . . . .	2,000,000 »
133	Indennità di missione e indennità di disagiata residenza, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo per la formazione e conservazione del catasto . . . . .	5,000,000 »
134	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria) . . . . .	200,000 »
135	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria) . . . . .	400,000 »
136	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale . . . . .	50,000 »
137	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto . . . . .	1,000,000 »
138	Indennità di viaggio e di soggiorno; indennità di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza . . . . .	3,100,000 »
139	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici . . . . .	70,000 »
140	Assegni fissi per spese d'ufficio agli uffici tecnici di finanza ed agli uffici del catasto (Spese fisse) . . . . .	400,000 »
141	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici del catasto e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse) . . . . .	360,000 »
		42,285,500 »
	<i>Amministrazione del demanio e delle tasse.</i>	
	<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse.</i>	
142	Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro, . . . . .	41,635,800 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	41,635,800 »

	<i>Riporto</i> . . .	41,635,800 »
143	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,500,000 »
144	Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un Fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (legge 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383 (Spesa obbligatoria) . . . . .	700,000 »
145	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie . . . . .	6,000 »
146	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse . . . . .	1,000,000 »
147	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse . . . . .	200,000 »
148	Indennità di giro e d'ufficio agli ispettori (Spese fisse) . . . . .	800,000 »
149	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici . . . . .	250,000 »
150	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	1,000,000 »
151	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	1,500,000 »
152	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . . . .	600,000 »
153	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	5,000,000 »
154	Premi ai funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative . . . . .	20,000 »
155	Indennità al personale del deposito generale del bollo in Torino e del magazzino sussidiario del bollo istituito presso la Direzione generale in Roma e spese pel funzionamento di detti depositi . . . . .	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	58,231,800 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	58,231,800 »
156	Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala in Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine) . . . . .	2,000,000 »
157	Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922; n. 1254) (Spesa d'ordine) . . . . .	20,000,000 »
158	Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine) . . . . .	850,000 »
159	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi (Spesa obbligatoria) . . . . .	200,000 »
160	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000,000 »
161	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse) . . . . .	863,500 »
162	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse) . . . . .	32,400 »
163	Spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elbà, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue. . . . .	10,000 »
164	Spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio. . . . .	140,000 »
165	Spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico . . . . .	60,000 »
166	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . . . .	800,000 »
167	Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in ge-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	93,187,700 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	93,187,700 »
	stione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc. . . . .	300,000 »
168	Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686 . . . . .	70,000 »
		<hr/> 93,557,700 » <hr/>
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	
169	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse . . . . .	44,000 »
170	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse). . . . .	20,000 »
171	Spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico. . . . .	5,000 »
172	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine) . . . . .	8,000 »
173	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . . . .	600,000 »
174	Cànoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	35,500 »
175	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse) . . . . .	4,500 »
176	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,000,000 »
177	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	15,000 »
178	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine) . . . . .	16,000 »
		<hr/> 1,748,000 » <hr/>
	<i>Provveditorato generale dello Stato.</i>	
	<i>Amministrazioni dei beni dell'antico demanio.</i>	
179	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse) . . . . .	200,000 »
180	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale . . . . .	12,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	212,000 »

LEGISLAZIONE XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . . . .	212,000 »
181	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . . . .	70,000 »
182	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	85,000 »
183	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria) . . . . .	12,000,000 »
184	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . . . .	3,000,000 »
185	Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse) . . . . .	1,530 »
		15,368,530 »
	<i>Asse ecclesiastico.</i>	
186	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse) . . . . .	20,000 »
187	Spese di amministrazione . . . . .	40,000 »
188	Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) . . . . .	35,000 »
189	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) . . . . .	315,000 »
190	Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .	35,000 »
		445,000 »
	<i>Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.</i>	
191	Personale del ruolo tecnico speciale e cariche speciali (Spese fisse) . . . . .	610,000 »
192	Spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione mobili e suppellettili, macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse . . . . .	13,000,000 »
193	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi. . . . .	53,115,440 »
194	Spese riguardanti la gestione del deposito generale del bollo, del magazzino sussidiario e dei magazzini compartimentali e per trasporti e bollatura dei valori di bollo (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	70,725,440 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	70,725,440 »
195	Spese per le automobili pei servizi centrali . . . . .	1,304,000 »
196	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato . . . . .	60,000 »
197	Spese di gestione dei magazzini compartimentali di Firenze, Milano, Napoli e Roma . . . . .	540,000 »
198	Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato . . . . .	150,000 »
199	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale . . . . .	150,000 »
200	Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della <i>Gazzetta Ufficiale</i> (Spesa obbligatoria) . . . . .	910,000 »
201	Provvisone ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per posta, vetture e spedizione (Spesa d'ordine) . . . . .	80,000 »
202	Spese occorrenti per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero . . . . .	35,000 »
		<hr/>
		73,954,440 »
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
203	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	190,000 »
204	Indennità di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina, delle cartiere private e degli Istituti di emissione . . . . .	60,000 »
205	Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai - Spese sanitarie e assegni di malattia - Assicurazione degli operai alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali . . . . .	5,000,000 »
206	Sussidi agli operai e loro superstiti . . . . .	7,000 »
207	Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc.). Riparazione e manutenzione dei locali . . . . .	15,000,000 »
		<hr/>
		20,257,000 »
		<hr/>

*Amministrazione delle imposte dirette.*

208	Personale di ruolo degli ispettori e degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) . . . . .	43,766,000 »
209	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi . . . . .	2,000,000 »
210	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	925,000 »
211	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà degli uffici delle imposte . . . . .	100,000 »
212	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali . . . . .	15,000 »
213	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte . . . . .	1,600,000 »
214	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie . . . . .	200,000 »
215	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette . . . . .	40,000 »
216	Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
217	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,500 »
218	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	148,000 »
219	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,000,000 »
220	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno . . . . .	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	50,966,500 »

		<i>Riporto</i> . . .	50,966,500 »
221	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .		80,000,000 »
222	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .		950,000 »
			131,916,500 »
	<i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>		
223	Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali . . . . .		160,000,000 »
224	Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza - Articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281		5,000,000 »
225	Compensi alla guardia di finanza . . . . .		29,340 »
226	Sussidi alla guardia di finanza . . . . .		10,000 »
227	Sussidi agli ufficiali, sott'ufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti . . . . .		30,000 »
228	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, difesa contro la malaria; preparazione alla mobilitazione; mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti ed altre per la guardia di finanza . . . . .		7,000,000 »
229	Spese per i servizi di polizia tributaria (Art. 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281) . . . . .		300,000 »
230	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie e premi ai personali della scuola allievi ufficiali e sottufficiali e della azienda del casermaggio per le guardie di finanza, indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 giugno 1912, n. 660); ispezioni militari al Corpo per parte di ufficiali superiori del Regio esercito (art. 9 della legge 19 luglio 1906, n. 367) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi per arresti di disertori della guardia di finanza e visite sanitarie; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato . . . . .		300,000 »
231	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative . . . . .		4,000,000 »
232	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e d'officina dei battelli incrociatori, ai consegnatari dei materiali, al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale ope-		
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	176,669,340 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . . . .	176,669,340 »
	raio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto	1,500,000 »
233	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza . . . . .	2,000,000 »
234	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare . . . . .	300,000 »
235	Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (Art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281) (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,500,000 »
236	Spese per le infermerie legionali, retribuzioni ai medici militari e civili pel servizio sanitario, acquisto di materiali ed altre spese riguardanti il servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3171) . . . . .	1,500,000 »
237	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse) . . . . .	5,000,000 »
		188,469,340 »
	<i>Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.</i>	
	<i>Spese generali.</i>	
238	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette . . . . .	7,000 »
239	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando . . . . .	50,000 »
240	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette . . . . .	150,000 »
241	Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse) . . . . .	192,600 »
242	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse) . . . . .	1,110,000 »
243	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle dogane e imposte indirette in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario . . . . .	120,000 »
244	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette . . . . .	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,779,600 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	1,779,600 »
245	Assegni fissi per spese d'ufficio ai laboratori chimici (Spese fisse) .	55,000 »
246	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette . . . . .	10,000 »
247	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) . . . . .	100,000 »
248	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato e spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729. . . . .	50,000 »
		1,994,600 »
	<i>Imposte di fabbricazione</i>	
249	Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse).	5,200,000 »
250	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza: indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni. . . . .	4,000,000 »
251	Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine) . . . . .	30,000 »
252	Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,000,000 »
253	Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000,000 »
254	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione . . . . .	6,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	20,230,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . . . .	20,230,000 »
255	Assegni fissi per spese d'ufficio per le imposte di fabbricazione (Spese fisse) . . . . .	100,000 »
256	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione . . . . .	54,000 »
257	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	25,000 »
258	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione. . . . .	35,000 »
		20,444,000 »
	<i>Dogane.</i>	
259	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse) . . . . .	33,500,000 »
260	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse) . . . . .	75,000 »
261	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	624,000 »
262	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, indennità compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero, giusta il Regio decreto 18 aprile 1920, n. 498.	3,000,000 »
263	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale . . . . .	500,000 »
264	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno alle visitatrici provvisorie ed agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane . . . . .	610,000 »
265	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e ai barriere . . . . .	700,000 »
266	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	85,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	39,094,000 »

	<i>Riporto . . .</i>	39,094,000 »
267	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione . . . . .	71,000 »
268	Spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali . . . . .	5,000 »
269	Indennità di missione e rimborso di spese varie ai preposti ai servizi delle statistiche del commercio e della navigazione. . . . .	40,000 »
270	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti . . . . .	350,000 »
271	Spese per la stampa delle statistiche del commercio con l'estero e della navigazione . . . . .	555,000 »
272	Contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali . . . . .	13,690 »
273	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria). . . . .	10,000,000 »
274	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine) . . . . .	4,000,000 »
275	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	350,000 »
		54,478,690 »
	<i>Dazi di consumo.</i>	
276	Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze della Commissione centrale del dazio consumo (Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030) . . . . .	55,000 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>	
	<i>Spese generali.</i>	
277	Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le private (tabacchi e sali) . . . . .	22,983,400 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	22,983,400 »

	<i>Riporto</i> . . .	22,983,400 »
278	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio di ispezione compartimentale e di zona delle private . . . . .	225,000 »
279	Assegni fissi per spese d'ufficio riguardante il servizio di ispezioni compartimentale di zona delle private . . . . .	30,000 »
280	Fitto di locali per gli uffici degli ispettori compartimentali e di zona (Spese fisse) . . . . .	10,000 »
281	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli industriali e per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale . . . . .	25,000 »
282	Spese per la partecipazione dell'Amministrazione delle private ad esposizioni, mostre e fiere campionarie . . . . .	100,000 »
283	Sussidi al personale degli impiegati delle private (tabacchi e sali) ed a quello salariato in servizio dell'Amministrazione esterna delle private a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi . . . . .	70,000 »
284	Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali, spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale . . . . .	50,000 »
285	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) . . . . .	50,000 »
		23,543,400 »
	<i>Tabacchi.</i>	
286	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza agli impiegati, ai salariati ed alla guardia di finanza addetta al servizio delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti - Indennità regolamentari e premi per prolungamento d'orario e per incarichi e servizi speciali inerenti al funzionamento degli uffici medesimi . . . . .	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,000,000 »
287	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Indennità di licenziamento - Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio - Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria) . . . . .	90,000,000 »
288	Paghe e soprassoldi per incarico e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed ai salariati; temporanei assegni di infermità e sussidi per infortunio sul lavoro ai salariati; premi di assicurazione alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità, ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	7,175,000 »
289	Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura . . . . .	200,000 »
290	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000,000 »
291	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	17,000,000 »
292	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli di vestiario al personale subalterno, fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza. . . . .	450,000 »
	<i>Da riportarsi'</i> . . . . .	617,825,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	617,825,000 »
293	Assegni fissi per spese d'ufficio per le coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse) . . . . .	70,000 »
294	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili . . . . .	28,500,000 »
295	Assegni fissi per spese d'ufficio ai magazzini dei tabacchi greggi e alle manifatture (Spese fisse) . . . . .	250,000 »
296	Manutenzione, adattamento, miglioramento e ampliamento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi. . . . .	2,700,000 »
297	Fitto di locali di proprietà privata in uso delle agenzie ed uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse) . . . . .	1,116,000 »
298	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine) . . . . .	7,000,000 »
299	Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, (Spesa d'ordine).	880,000 »
300	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine) . . . . .	100,000 »
		658,441,000 »
	<i>Sali.</i>	
301	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, ed ai salinari di Cervia e di Pirano, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Indennità di licenziamento - mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercedè giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di ma-	

	ternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria) . . . . .	13,000,000 »
302	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine) . . . . .	8,000,000 »
303	Indennità di tramutamento, di giro, di disagiata residenza, di cavalcatura, e per le funzioni di economo-cassiere; premi per prolungamento di orario e per servizi speciali al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti . . . . .	300,000 »
304	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline ed a uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili, di articoli e sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali, per trasporto degli impiegati dai centri abitati agli stabilimenti, per servizio religioso ed insegnamento elementare inferiore, per assicurazione incendi ed altre di varia indole. . . . .	5,000,000 »
305	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	45,000 »
306	Compra dei sali (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,500,000 »
307	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria) . . . . .	37,000,000 »
308	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine) . . . . .	170,000 »
309	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali; premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto; spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine). . . . .	8,800,000 »
310	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pella-grosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria). . . . .	120,000 »
		73,935,000 »

*Tabacchi e sali (Spese promiscue).*

311	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine) . . . . .	2,300,000 »
312	Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali per acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione, di disagiata residenza e premi per prolungamento d'orario; per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito e per servizi di vigilanza notturna permanente ai locali dei depositi e sezioni di deposito, da affidare a privati per visite medico-collegiali . . . . .	400,000 »
313	Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi, per indennità di tramutamento e di missione e per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di vendita . . . . .	180,000 »
314	Assegni fissi per spese d'ufficio, per i magazzini di deposito e gli uffici di vendita (Spese fisse) . . . . .	200,000 »
315	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e contro la disoccupazione involontaria - Indennizzi per infortuni sul lavoro e indennità di licenziamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,265,000 »
316	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi . . . . .	3,193,715 »
317	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito e dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi . . . . .	700,000 »
		8,238,715 »

*Fiammiferi ed apparecchi di accensione.*

318	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine
-----	---

	focae e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria) . . . . .	580,000 »
319	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, piétrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali	220,000 »
		800,000 »
	<i>Chinino di Stato.</i>	
320	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai addetti all'azienda del chinino; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati; indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato pel personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	8,000,000 »
321	Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; premi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse della azienda del chinino; manutenzione di locali . . . . .	450,000 »
322	Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse) . . . . .	10,000 »
323	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino . . . . .	60,000 »
324	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo compresi gli operai, in servizio dell'azienda del chinino a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi . . . . .	3,000 »
325	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine). . . . .	300,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	8,823,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	8,823,000 »
326	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (articoli 1 e 2, sub-5 della legge 19 maggio 1904, n. 209) . . . . .	2,000,000 »
327	Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione . . . . .	1,250,000 »
		12,073,000 »
	<i>Lotto.</i>	
328	Spese e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di tramutamento, di missione, di funzionamento degli archivi suddetti per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli. . . . .	340,000 »
329	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290. . . . .	2,700 »
330	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine) . . . . .	34,000,000 »
331	Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520) . . . . .	125,000 »
332	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) . . . . .	169,000,000 »
333	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	36,000 »
		203,503,700 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
334	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato) . . . . .	40,000,000 »
335	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	15,000,000 »
		55,000,000 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.*

336	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municidio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1° della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato 1 alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, legge 5 luglio 1908, n. 351, e 12 luglio 1912, n. 783. . . . .	<i>per memoria</i>
337	Contributo a favore del comune di Napoli, corrispondente all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione percepite sugli interessi delle obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198, serie III (art. 9 decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, e Regio decreto 16 novembre 1919, n. 2237).	1,300,000 »
338	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato delle annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (15ª rata) e quota riferentesi ai suddetti mutui passati a carico dello Stato per effetto del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 906 (Spesa obbligatoria) .	18,102,166.28
339	Contributo del Tesoro per spese di istruzione e beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del Fondo per il culto . . .	2,870,000 »
340	Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto, per corrispondere i miglioramenti economici al clero del Regno (Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636, e 10 aprile 1924, n. 726) . . . . .	38,000,000 »
341	Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino a titolo di assegnazione straordinaria di cui all'art. 1 della convenzione addizionale 24 giugno 1921, approvata con la legge 31 agosto 1921, n. 1488 modificata con la convenzione addizionale 20 maggio 1924 approvata con Regio decreto legge 19 luglio 1924, n. 1324 . . .	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	61,772,166.28

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSI ANNE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . . . .	61,772,166.28
342	Aumento fino alle lire 1500 degli assegni supplementari che si concedono ai parroci del Regno (decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156) . . . . .	10,300,000 »
343	Contributo all'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per metterla in grado di adempiere ai fini di suo istituto e per pagare ai parroci, contemplato nel n. 3 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, un aumento corrispondente ai cinque decimi dell'abbuono ora percepito, in applicazione della legge medesima . . . . .	600,000 »
344	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (Legge 16 giugno 1907, n. 385, portante provvedimenti per la riduzione delle tariffe ferroviarie)	25,000 »
345	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 43 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (4 <sup>a</sup> delle dieci annualità)	250,000 »
346	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e per contributo nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,825,245.67
347	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte in conto del mutuo di lire 2,600,000 da somministrarsi all'Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557 . . . . .	100,000 »
348	Rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157) . . . . .	500,000 »
349	Rimborso all'Opera nazionale dei combattenti della quota non superiore all'uno per cento degli interessi a carico dell'opera stessa per le anticipazioni sulle polizze di assicurazione concesse a favore dei combattenti (Articoli 6 e 11 del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 283) . . . . .	1,000,000 »
350	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria) . . . . .	270,000 »
351	Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	78,642,411.95

	<i>Riporto</i> . . . . .	78,642,411.95
352	Assegno annuo da corrisondersi dal Demanio dello Stato all' Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera Nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa . . . . .	300,000 »
353	Contributo del Demanio al Comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso per i due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme . . . . .	<i>per memoria</i>
354	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485) . . . . .	<i>per memoria</i>
		78,942,411.95
	<i>Spese diverse.</i>	
355	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 (6ª rata) . . . . .	14,000,000 »
356	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione disposta colla legge 1º aprile 1915, n. 448, per completare il primo gruppo di lavori del porto di Messina e per altri lavori accessori. . . . .	80,000 »
357	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione autorizzata col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, per somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per costruzione di strade ferrate e per la relativa dotazione di materiale rotabile e di trazione. . . . .	1,360,000 »
358	Interessi 4 per cento sulle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto della somma di lire 18,000,000, autorizzata dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, per	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	15,440,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	15,440,000 »
	la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-confine Etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione . . . . .	720,000 »
359	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite per le ferrovie della Colonia Eritrea e per lavori straordinari di pubblica utilità nella stessa Colonia . . . . .	2,473,454.49
360	Interessi 4 per cento, dovuti alla Cassa depositi e prestiti sul mutuo di lire 9 milioni somministrato per la concessione di mutui ai comuni per integrarne l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi, a termini della legge 17 marzo 1915, n. 237 - Interessi scadibili il 31 ottobre 1924 compresi nella ottava annualità . . . . .	115,823.36
361	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine). . . . .	240,000 »
362	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine) . . . . .	1,600,000 »
363	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . .	500 »
364	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . . . .	25,000 »
365	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	20,614,777.85

	<i>Riporto</i> . . .	20,614,777.85
366	Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemanati (Spesa obbligatoria)	600 »
367	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine).	300 »
368	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini delmini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543 . . . . .	<i>per memoria</i>
369	Interessi passivi nella misura dell' 1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
370	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate. . . . .	500,000 »
371	Ammontare degli utili netti derivanti al tesoro dalle operazioni relative ai mutui per opere pubbliche e dal conto corrente di cui agli articoli 2 e 4 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, da trasformarsi in valuta aurea ad ulteriore accrescimento del fondo di garanzia dei biglietti di Stato. . . . .	<i>per memoria</i>
372	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, e della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, relativi all' indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari . . . . .	20,000,000 »
373	Interessi nella misura del 4 e dell' 1 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa mutuate senza interessi o al saggio ridotto del 3 per cento a favore di comuni, provincie e Consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione (Articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1920, n. 1140).	10,000,000 »
374	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571 - Scadenza al 25 giugno 1926 - (Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1426) . . . . .	2,101,071.37
	<i>Da riportarsi</i> . . .	53,216,749.22

	<i>Riporto</i> . . .	53,216,749.22
375	Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1884 (Spesa obbligatoria). . . . .	600,000 »
376	Concorso dovuto dallo Stato ai comuni ed alle provincie nella misura del 2 per cento delle somme vigenti a mutuo al principio di ciascun anno sui prestiti contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la corresponsione della indennità di caro-viveri e degli aumenti di stipendio agli impiegati, agenti e salariati dipendenti dai comuni e dalle provincie, ai termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181, e dell'art. 8, lettera c), del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 . . . . .	200,000 »
377	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore dei mutui da concedersi alle provincie ed ai comuni per metterli in grado di corrispondere ai dipendenti impiegati, agenti e salariati l'indennità stabilita dal decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181 (decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770) . . . . .	6,000,000 »
378	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni . . . . .	8,000,000 »
379	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace . . . . .	6,000,000 »
380	Spese varie esclusi i premi di operosità e rendimento per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici . . . . .	150,000 »
381	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti. . . . .	<i>per memoria</i>
382	Assegnazione al comune di Venezia, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924, di cui all'art. 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera (3ª rata). . . . .	250,000 »
383	Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno, e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249 (Spesa obbligatoria) . . . . .	45,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	74,461,749.22

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	74,461,749.22
384	Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921, n. 445) . . . . .	3,000,000 »
385	Rimborso alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284) . . . . .	2,000,000 »
386	Spese per fornitura di tondelli monetari ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215) . . . . .	<i>per memoria</i>
387	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817)	2,500,000 »
388	Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478) . . . . .	100,000 »
389	Somma occorrente per il pagamento del canone <i>à forfait</i> di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .	26,000,000 »
390	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 25, n. 25, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .	17,000,000 »
391	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .	<i>per memoria</i>
392	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . . . . .	<i>per memoria</i>
393	Somma occorrente per il pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1428) . . . . .	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	127,061,749.22

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . . . .	127,061,749.22
394	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924)	15,000 »
		127,076,749.22
	<i>Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.</i>	
395	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa obbligatoria)	5,000 »
396	Metà a carico dello Stato delle annualità di interessi e d'ammortamento relative ai mutui estinguibili in 50 anni, concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni danneggiati dalle alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma, e nel circondario di Rieti (art. 2 ultimo comma Regio decreto 3 marzo 1924, n. 289)	50,000 »
397	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
398	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 265 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836, e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 »
399	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908; per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399) (Spesa obbligatoria)	2,300,000 »
400	Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 331 e 335 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e R. decreto 3 maggio 1920, n. 545) (Spesa obbligatoria)	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	11,755,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	11,755,000 »
401	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione Edilizia Nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,000,000 »
402	Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910. (Articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) . . . . .	500 »
403	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria) . . . . .	40,000 »
404	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria). . . . .	1,000 »
405	Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo di cui al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 (Spesa obbligatoria) . . . . .	240,000 »
406	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli Istituti pubblici di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli Stabilimenti termali; nonché pel ripristino della cultura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi o dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa obbligatoria) . . . . .	50,000 »
407	Contributo diretto dello Stato non superiore a lire 1,000 per le opere eseguite o da eseguirsi di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e all'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 (art. 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	20,086,500 »

	<i>Ripporto</i> . . .	20,086,500 »
408	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti. -Articolo 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria) . . . . .	437.57
409	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
410	Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere <i>b</i> ) e <i>d</i> ) del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonché pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta. (Articoli 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) . . . . .	150,000 »
411	Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (articoli 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761 (Spesa obbligatoria) . . . . .	500 »
412	Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000 »
413	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle lire 5,000 (art. 1, n. 1, lett. <i>a</i> , e n. 2, lett. <i>a</i> , del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775) (Spesa obbligatoria) . . . . .	160,000 »
414	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915. Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775,	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	20,917,437.57

	<i>Riporto</i> . . .	20,917.437.57
	art. 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria) . . . . .	13,000,000 »
415	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (art. 2 del decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 27) (Spesa obbligatoria) . . . . .	40,000 »
416	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, per la escuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582) (Spesa obbligatoria).	100,000 »
417	Assegnazione occorrente per corrispondere ai comuni ed alle provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai comuni di cui all'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto (art. 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, art. 3 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 e Regio decreto 3 giugno 1924, n. 938) (Spesa obbligatoria). . . . .	150,000 »
418	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,000,000 »
419	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, sui mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lett. D, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056) (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	36,217,437.57

	<i>Riporto</i> . . .	36,217,437.57
420	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità, comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle lire 5,000 (art. 1, n. 1, lett. A, e n. 2, lett. A, del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503 (Spesa obbligatoria) . . .	350,000 »
421	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, numero 1384; Regio decreto 12 marzo 1920 n. 503 e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,500,000 »
422	Interessi, dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del R. decreto 10 marzo 1921, n. 227) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
423	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (art. 1, lett. D, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, numero 1056, art. 1 decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, art. 3 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e R. decreto 12 marzo 1920, n. 503) (Spesa obbligatoria)	30,000 »
424	Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315 (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	44,097,437.57

	<i>Riporto</i> . . . . .	44,097,437.57
425	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza ed altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
426	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura della metà, per mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali del Friuli e del Lazio, per far fronte alle spese a proprio carico per lavori di consolidamento di opere stradali ed idrauliche danneggiati da alluvioni (art. 2 del Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289) (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
427	Anticipazioni ai privati, a sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e dell'articolo 1 del Regio Decreto 3 giugno 1924, n. 937 delle quote semestrali del contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione o la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908, dell'8 maggio 1914 e del 13-gennaio 1915. . . . .	80,000,000 »
428	Contributo dello Stato a favore dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2873) . . . . .	2,000,000 »
429	Anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dal terremoto del 6 e 7 settembre 1920 (Terremoto Tosco-Emiliano) (Regio decreto 27 gennaio 1924, n. 107, - 2ª delle 8 annualità) . . . . .	6,250,000 »
		132,367,437.57
	<i>Spese per la beneficenza romana.</i>	
430	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343). . . . .	230,000 »
431	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48, e art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321) . . . . .	970,000 »
432	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) . . . . .	300,000 »
433	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, . . . . .	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,500,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,500,000 »
	n. 321, regolamento 5 marzo 1905, n. 186, art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 2 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481) e art. 1 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961) . . . . .	7,500,000 »
434	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (17ª delle 50 annualità) per effetto dell'art. 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 (6ª delle 50 annualità) e per effetto del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584 (3ª delle 50 annualità) . . . . .	1,987,693,54
435	Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma in ragione dell'ottanta per cento della diaria determinata a norma dell'art. 4 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 (articolo primo, comma secondo, del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961) . . . . .	1,000,000 »
436	Corresponsione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, numero 286) . . . . .	600,000 »
437	Concorso straordinario dello Stato a pareggio di bilancio nella spesa dipendente da miglioramenti economici al personale del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (art. 3 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481) . . . . .	3,200,000 »
438	Assegnazione a favore del Comune di Roma ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961 (Seconda delle quaranta annualità) . . . . .	2,000,000 »
		<hr/> 17,787,693.54 <hr/>
	<i>Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.</i>	
	<i>Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.</i>	
439	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440) . . . . .	200,000 »
440	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143 . . . . .	30,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	30,200,000 »

## TABELLA G.

	<i>Riporto</i> . . . . .	30,200,000 »
441	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481. . . . .	20,000,000 »
442	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055) . . . . .	500,000 »
443	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra, da attuarsi dall'Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra di cui al decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055 . . . . .	1,000,000 »
444	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92 . . . . .	300,000 »
445	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse . . . . .	1,000,000 »
		53,000,000 »
	<i>Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie.</i>	
446	Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » e spese di emissione delle obbligazioni medesime . . . . .	30,000,000 »
	<i>Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate passati in parte al Ministero delle finanze.</i>	
447	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi : . . .	56,000 »
448	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853) . . . . .	65,000 »
449	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze e le direzioni di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso le agenzie ed i referati delle imposte e presso gli uffici del registro incaricati dell'accertamento dei danni di guerra e della liquidazione e pagamento delle relative indennità e per tutte le altre operazioni inerenti a tale ser-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	121,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	121,000 »
	vizio (art. 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, art. 1 del regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regi decreti 18 aprile 1920, nn. 579 e 580) . . . . .	3,000,000 »
450	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (art. 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426) . . .	<i>per memoria</i>
451	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) .	50,000 »
452	Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni per lavori relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei danni di guerra, ed ai funzionari di altre amministrazioni eventualmente incaricati di compiti inerenti al servizio medesimo . . . . .	400,000 »
		3,571,000 »
	<i>Spese per i servizi delle liquidazioni di guerra.</i>	
453	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	1,000,000 »
454	Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi delle liquidazioni di guerra . . . . .	200,000 »
455	Rimborsi di somme indebitamente rimosse per recuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
		1,200,000 »
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Servizi diversi.</i>	
456	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, (escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853) . . . . .	48,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	48,000,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	48,000,000 »
457	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853) . . . . .	3,800,000 »
458	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	4,000,000 »
459	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza . . . . .	379,720 »
460	Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle private . . .	35,000,000 »
461	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319) . . .	100,000 »
462	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964) .	145,000,000 »
463	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	1,000 »
464	Personale fuori ruolo del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse) .	71,300 »
		<hr/>
		236,352,020 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	<hr/>
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
465	Spese per l'acceleramento dei lavori catastali nelle provincie di Ferrara, Venezia e Novara (art. 4 del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, e decreto-legge 7 febbraio 1919, n. 352) . . . . .	<i>per memoria</i>
466	Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste . . . . .	5,000,000 »
467	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie toscane .	3,000,000 »
468	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie di Belluno e di Udine . . . . .	2,120,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,120,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

<i>Amministrazione del demanio e delle tasse.</i>		
469	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria) . . . . .	600 »
470	Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse) . . . . .	13,000 »
		13,600 »
<i>Provveditorato generale dello Stato.</i>		
471	Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli . . . . .	28,800 »
472	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico . . . . .	6,600 »
473	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .	25,000 »
474	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) . . . . .	20,000 »
		80,400 »
<i>Amministrazione delle imposte dirette.</i>		
475	Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti per servizio del macinato (Spesa d'ordine) . . . . .	400 »
<i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>		
476	Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894 . . . . .	25,500,000 »
	<i>Da riportare</i> . . . . .	25,500,000 »

	<i>Da riportarsi</i> . . .	25,500,000 »
477	Costruzione di fabbricati lungo la nuova linea di confine della Venezia Tridentina per uffici di comando e caserme della guardia di finanza (Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1719) (3ª annualità) . . . . .	1,000,000 »
		26,500,000 »
	<i>Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette.</i>	
478	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,000,000 »
479	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo scalo delle merci a piccola velocità in Via Farini (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 582) (4ª delle cinque annualità) . . . . .	1,000,000 »
		2,000,000 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>	
480	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi . . . . .	94,000 »
481	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (27ª delle trenta annualità) . . . . .	12,000 »
482	Acquisto di fabbricati e terreni e spese per la esecuzione di opere murarie per gli edifici in uso dell'amministrazione dei monopoli industriali (Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2875). . . . .	3,000,000 »
483	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486 (9ª delle dieci annualità) . . . . .	150,000 »
484	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (18ª delle venti annualità) . . . . .	10,000 »
485	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (18ª delle venti annualità). . . . .	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,276,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,276,000 »
486	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati comprese le spese per imballaggio, trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse interne di vendita ed altre accessorie da sostenersi nei vari Stati esteri (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105) . . . . .	1,500,000 »
487	Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa per la gestione degli spacci durante lo stato di guerra (decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 59 e Regi decreti 1° febbraio 1920, n. 168 e 9 settembre 1921, n. 1398) .	1,500,000 »
		6,276,000 »
	<i>Amministrazione delle pensioni di guerra.</i>	
488	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca . . . . .	1,050,000,000 »
489	Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca . . . . .	7,500,000 »
490	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7) . . . . .	10,000,000 »
491	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . . .	1,000,000 »
492	Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie. . . . .	32,000,000 »
493	Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra .	2,000,000 »
494	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti	140,000 »
495	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra . . . . .	20,000 »
496	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio . . . . .	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,102,710,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,102,710,000 »
497	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .		5,000 »
498	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . . .		700,000 »
499	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51; 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità diarie e rimborso spese di viaggio per i membri - anche estranei all'amministrazione - del Comitato delle Commissioni predette per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso la Commissione medica superiore di cui al medesimo articolo 57 - Spese per visite mediche all'estero . . . . .		1,200,000 »
500	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884 . . . . .		3,000,000 »
501	Retribuzione al personale avventizio . . . . .		1,400,000 »
502	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884 . . . . .		800,000 »
503	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853) . . . . .		1,300,000 »
504	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti . . . . .		1,500,000 »
			1,112,615,000 »
	<i>Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.</i>		
505	Annualità da versare all'Istituto Nazionale delle assicurazioni ad integrazione della riserva matematica occorrente per il servizio delle polizze dei combattenti . . . . .		50,000,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
	<i>Estinzione di debiti.</i>		
506	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .		24,616,197.50
507	Annualità di ammortamento delle obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento netto (Regio decreto 28 febbraio 1924, n. 210) . . . . .		22,750,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	47,366,197.50

	<i>Riporto</i> . . .	47,366,197.50
508	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 »
509	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a norma dell'articolo 3 dell'allegato M approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (29ª delle 50 annualità) . . . . .	2,155,649.48
510	Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323, e Regio decreto 28 ottobre 1901, n. 475) . . .	2,410,000 »
511	Rimborso di buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, e di buoni quinquennali 4 per cento, di cui al decreto luogotenenziale 19 settembre 1915, n. 1436 . . .	777,814,000 »
512	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1º gennaio e 1º luglio 1924 (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,983,216.23
513	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261 ed articoli 4 e 5, legge 24 dicembre 1908, n. 731) . . . . .	<i>per memoria</i>
514	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato (Ammortamento al 1º gennaio ed al 1º luglio 1925 (Spesa obbligatoria) . . . . .	12,137,293.54
515	Rimborso del capitale dei certificati ferroviari di credito 3 50 per cento (Leggi 23 dicembre 1906, n. 638 e 24 dicembre 1908; n. 731 - articoli 4 e 5 - riguardanti provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili) . . . . .	<i>per memoria</i>
516	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (scadenza 31 dicembre 1924, 8ª delle 49 annualità) . . . . .	383,696.20
517	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137. - Ammortamento al 1º gennaio 1926 (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,821,639.70
518	Quota d'ammortamento compresa nella annualità da pagarsi dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (Regio decreto 30 agosto	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	850,111,692.65

	<i>Riporto</i> . . . . .	850,111,692.65
	1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237 - 8ª annualità scadibile il 31 ottobre 1925 (Spesa obbligatoria) . . . . .	986,446.71
519	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 6,000,000 e relativi interessi, fatta al tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (art. 3 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, e articolo 1 - comma 1º - del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (6ª delle diciannove rate) . . . . .	427,731.10
520	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 15,000,000 e relativi interessi, fatta al tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (Articolo 2 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (4ª delle 17 rate) . . . . .	1,330,487.10
521	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti ed agli altri Istituti indicati nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262, delle anticipazioni e relativi interessi, fatte al tesoro dello Stato per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . .	<i>per memoria</i>
522	Annualità di ammortamento del mutuo di lire 15 milioni concesso dalla Cassa depositi e prestiti agli ospizi civili di Parma (Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005) (4ª delle cinque annualità) . . . . .	3,380,119
523	Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (Decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) - Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1925 (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,361,546.66
524	Quota di capitale compresa nella quinta delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1925 dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di lire 1,500,000 anticipata per lavori straordinari di pubblica utilità nella Colonia Eritrea (art. 7, legge 1º aprile 1915, n. 448) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea . . . . .	23,825.31
525	Quota di capitale compresa nella seconda delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1925, dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di lire 2,000,000 anticipata per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara (articolo 4 Regio decreto 6 gennaio 1918, n. 119) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea. . . . .	28,240.82
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	860,650,089.35

	<i>Riparto</i> . . . . .	860,650,089.35
526	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .	30,000 »
527	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	90,000 »
528	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali . . . . .	2,884,738.21
529	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644). . . . .	<i>per memoria</i>
530	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 (5ª delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno) . . . . .	19,693.08
531	Annualità di ammortamento delle obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità dovute per il risarcimento dei danni di guerra . . . . .	<i>per memoria</i>
532	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3). e 7 aprile 1921, n. 450. (Art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752) . . . . .	837,161.39
		864,511,682.03
	<i>Accensione di crediti.</i>	
533	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate . . . . .	1,000,000 »
	<i>Riscatti di ferrovie.</i>	
534	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488 . . . . .	1,376,294.89
535	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923) . . . . .	6,500,000 »
		7,876,294,89

*Anticipazioni dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.*

536	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico (Leggi 23 dicembre 1906, n. 368, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22, con l'aggiunta di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, decreti luogotenenziali 8 settembre 1918, n. 1343, 14 novembre 1918, n. 1791, e 9 marzo 1919, n. 351, in esecuzione del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, leggi 8 dicembre 1921, nn. 1830 e 1831, e Regio decreto 3 febbraio 1924, n. 169)	190,000,000 »
537	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione (decreti Reali 25 agosto 1919, n. 1582, e 2 maggio 1920, n. 597)	100,000,000 »
		<hr/> 290,000,000 »
<i>Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere Pie ed Enti morali.</i>		
538	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351	<i>per memoria</i>
539	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	12,000,000 »
540	Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
541	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'articolo 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da recuperarsi con gli interessi 4.50 per cento in trentasei esercizi fino al 1958-59	33,000,000 »
542	Contributo al Consorzio autonomo del porto di Genova nelle spese straordinarie per i servizi di vigilanza (art. 4, lett. b del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997) da recuperarsi con proventi delle tasse di cui al decreto stesso	2,400,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 47,400,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	47,400,000 »
543	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 10,000,000 annui sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto) . . . . .	<i>per memoria</i>
544	Anticipazione di cui alle lettere <i>b e c</i> ) dell'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, per contributo degli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti e per la esecuzione delle opere stesse e da ricuperarsi rispettivamente mediante versamenti degli enti stessi e sul provento della maggior tassa di lire 0 50 per tonnellata metrica di merce sbarcata o imbarcata tanto nella stazione marittima quanto nel Porto di Marghera . . . . .	9,000,000 »
545	Anticipazione di cui al numero 1 dell'articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno ricuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (terza rata) . . . . .	3,335,000 »
546	Anticipazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia . . . . .	1,000,000 »
		60,735,000 »
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
547	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine). . . . .	800,000 »
548	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 . . . . .	<i>per memoria</i>
549	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con legge 29 luglio 1906, n. 446 (19ª delle cinquanta annualità) . . . . .	9,310.04
	<i>Da riportarsi</i> . . .	809,310.04

	<i>Riporto</i> . . . . .	809,310.04
550	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine) . . . . .	680,000 »
551	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri-vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri-vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine) . . . . .	<i>per memoria</i>
552	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine) . . . . .	997,300 »
553	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000, contratti con la Cassa depositi e prestiti dal Comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738) . . . . .	13,591.30
		2,500,201.34
	<i>Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.</i>	
554	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine) . . . . .	<i>per memoria</i>
555	Somma da ricavarsi con accensione di debiti e da versare in Tesoreria, a reintegrazione del prelevamento effettuato per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia (Regio decreto 11 maggio 1924, n. 860) (prima rata) . . . . .	10,000,000 »
		10,000,000 »
	<i>Versamenti a costituzione di fondi speciali.</i>	
556	Versamento alla Cassa depositi e prestiti degli utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da portarsi in aumento alla copertura dei biglietti di Stato . . . . .	<i>per memoria</i>
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
	<i>Servizi diversi.</i>	
557	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Spesa d'ordine) . . . . .	4,160 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	4,160 »

	<i>Riporto</i> . . .	4,160 »
558	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo (Spesa d'ordine) . . . . .	50,770.50
		54,930.50
	<i>Dazio di consumo.</i>	
	<i>Comune di Napoli.</i>	
559	Personale civile per la riscossione del dazio . . . . .	1,174,150 »
560	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale . . . . .	20,000 »
561	Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili . . . . .	150,000 »
562	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali ed assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e indennità caro-viveri per gli ufficiali <sup>77</sup> e per la truppa . . . . .	3,192,500 »
563	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza . . . . .	35,000 »
564	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni e manutenzione dei locali e di servizio sanitario ed altre spese inerenti alla gestione. . . . .	350,000 »
565	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario . . . . .	20,000 »
566	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate. (Spesa d'ordine) . . . . .	27,000 »
567	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse) . . . . .	20,000 »
568	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse). . . . .	125,000 »
		5,113,650 »
	<i>Comune di Roma.</i>	
569	Personale civile per la riscossione del dazio . . . . .	1,348,100 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,348,100 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,348,100 »
570	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale . . . . .	20,000 »
571	Assegni e indennità al personale civile, per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili . . . . .	200,000 »
572	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali ed assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa . . . . .	2,462,500 »
573	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza . . . . .	35,000 »
574	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazione e manutenzione dei locali e di servizio sanitario, ed altre spese inerenti alla gestione . . . . .	400,000 »
575	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario. . . . .	20,000 »
576	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (Spesa d'ordine) . . . . .	150,000 »
577	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse) . . . . .	15,000 »
578	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse) . . . . .	300,000 »
		4,950,600 »
	<i>Comune di Palermo.</i>	
579	Personale civile per la riscossione del dazio . . . . .	931,555 »
580	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale . . . . .	20,000 »
581	Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata località, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili . . . . .	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,101,555 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,101,555 »
582	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria; stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa . . . . .	2,092,500 »
583	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento ed illuminazione dei locali ed altre spese per la guardia di finanza . . . . .	35,000 »
584	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazioni di terreni, spese di riparazione e manutenzione dei locali, spese per servizio sanitario, ed altre spese inerenti alla gestione, compreso il canone dovuto al comune di Monreale per l'articolo 10 del decreto luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 40 . . . . .	500,000 »
585	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario . . . . .	12,500 »
586	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (Spesa d'ordine) . . . . .	10,000 »
587	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse) . . . . .	7,000 »
588	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse) . . . . .	60,000 »
		3,818,555 »

### RIASSUNTO PER TITOLI

#### TITOLO I.

#### SPESA ORDINARIA.

#### *CATEGORIA I. — Spese effettive.*

#### *Oneri dello Stato.*

Debiti perpetui . . . . .	2,086,062,669,73
Debiti redimibili . . . . .	229,241,115,40
Debiti variabili . . . . .	2,755,107,556,35
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi . . . . .	65,948,456,23
	5,136,359,797,71
	<i>Da riportarsi</i>

	<i>Riporto</i> . . .	5,136,359,797.71
Debito vitalizio:		
<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni</i> . . . . .		70,992,460 »
<i>Pensioni straordinarie</i> . . . . .		20,000,000 »
Dotazioni . . . . .		13,050,000
Spese per le Camere legislative . . . . .		25,334,733.05
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali . . . . .		6,279,565 »
		5,272,016,555,76
<i>Spese generali di amministrazione.</i>		
Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .		819,000 »
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio . . . . .		2,400,920 »
Spese per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale . . . . .		25,000,000 »
Corte dei conti . . . . .		8,035,000 »
Ministero e Intendenze di finanza . . . . .		37,563,100 »
Ragionerie delle amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza		22,517,890 »
Avvocature erariali . . . . .		5,885,000 »
Intendenze di finanza . . . . .		1,292,000 »
Servizi del Tesoro . . . . .		15,908,210 »
Spese diverse . . . . .		11,683,400 »
		131,104,520 »
<i>Spese per servizi speciali.</i>		
Regia zecca e scuola dell'arte della medaglia . . . . .		2,876,000 »
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici . . . . .		42,285,500 »
Amministrazione del demanio e delle tasse:		
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse</i> . . . . .		93,557,700 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i> . . . . .		1,748,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	140,467,200 »

	<i>Riporto</i> . . .	140,467,200 »
Provveditorato generale dello Stato:		
	<i>Amministrazione dei beni dell'antico demanio</i> . . . . .	15,368,530 »
	<i>Asse ecclesiastico</i> . . . . .	445.000 »
	<i>Servizi del provveditorato per tutte le amministrazioni.</i> . . .	73,954,440 »
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .	20,257,000 »
	Amministrazione delle imposte dirette . . . . .	131,916,500 »
	Corpo della Regia Guardia di finanza. . . . .	188,469,340 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:		
	<i>Spese generali</i> . . . . .	1,994,600 »
	<i>Imposte di fabbricazione</i> . . . . .	20,444,000 »
	<i>Dogane</i> . . . . .	54,478,690 »
	<i>Dazi di consumo</i> . . . . .	55,000 »
Amministrazione delle private:		
	<i>Spese generali</i> . . . . .	23,543,400 »
	<i>Tabacchi</i> . . . . .	658,441,000 »
	<i>Sali</i> . . . . .	73,935,000 »
	<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i> . . . . .	8,238,715 »
	<i>Fiammiferi ed apparecchi di accensione</i> . . . . .	800,000 »
	<i>Chinino di Stato</i> . . . . .	12,073,000 »
	<i>Lotto</i> . . . . .	203,503,700 »
	Fondi di riserva . . . . .	55,000,000 »
		1,683,385,115 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	7,086,506,190.76

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari . . . . .	78,942,411.95
Spese diverse . . . . .	127,076,749.22
Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità . . . . .	132,367,437.57
Spese per la beneficenza romana . . . . .	17,787,693.54
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti . . . . .	53,000,000 »
Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie . . . . .	30,000,000 »
Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze . . . . .	3,571,000 »
Spese per i servizi delle liquidazioni di guerra . . . . .	1,200,000 »
	443,945,292.28
<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
Servizi diversi . . . . .	236,352,020 »
<i>Spese per servizi speciali.</i>	
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici . . . . .	10,120,000 »
Amministrazione del demanio e delle tasse . . . . .	13,600 »
Provveditorato generale dello Stato . . . . .	80,400 »
Amministrazione delle imposte dirette . . . . .	400 »
Corpo della Regia Guardia di finanza . . . . .	26,500,000 »
	36,714,400 »
<i>Da riportarsi . . . . .</i>	

	<i>Riporto</i> . . . . .	36,714,400 »
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette . . . . .	2,000,000 »
	Amministrazione delle private . . . . .	6,276,000 »
	Amministrazione delle pensioni di guerra . . . . .	1,112,615,000 »
	Onere per la concessione delle polizze ai combattenti . . . . .	50,000,000 »
		<hr/>
		1,207,605,400 »
		<hr/>
	Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	1,887,902,712.28
		<hr/>
	<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
	Estinzione di debiti . . . . .	864,511,682.03
	Accensione di crediti . . . . .	1,000,000 »
	Riscatti di ferrovie . . . . .	7,876,294.89
	Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato . . . . .	290,000,000 »
	Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali . . . . .	60,735,000 »
	Partite che si compensano coll'entrata . . . . .	2,500,201.34
	Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie . . . . .	10,000,000 »
	Versamenti a costituzione di fondi speciali . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/>
	Totale della categoria terza della parte straordinaria . . . . .	1,236,623,178.26
		<hr/>
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	3,124,525,890.54
		<hr/>
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	10,211,032,081.30
		<hr/>

<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>	
Servizi diversi . . . . .	54,930.50
Dazio di consumo:	
Comune di Napoli . . . . .	5,113,650 »
Comune di Roma . . . . .	4,950,600 »
Comune di Palermo . . . . .	3,818,555 »
Totale della categoria quarta. — Partite di giro . . . . .	13,937,735.50
 <b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b> 	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	8,974,408,903.04
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . . . .	1,236,623,178.26
Totale spese reali . . . . .	10,211,032,081.30
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	13,937,735.50
Totale generale . . . . .	10,224,969,816.80

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*

CASERTANO.



## ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento.
- » n. 3. Debiti perpetui diversi - Interessi.
  - » n. 4. Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.
  - » n. 5. Interessi e premi sulle obbligazioni del debito pubblico 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra. (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968).
  - » n. 6. Interessi sulle obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento netto (Regio decreto 28 febbraio 1924, n. 210).
  - » n. 8. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.
  - » n. 9. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901 n. 323.
  - » n. 10. Interessi o sconto dei buoni speciali del tesoro, di cui ai decreti legislativi 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e 1394, ed al Regio decreto 11 gennaio 1920, n. 5, nonché interessi su aperture di credito concesse dal Governo degli Stati Uniti di America e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie.
  - » n. 11. Interessi di buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250 e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzioni di buoni ed altre accessorie.
  - » n. 12. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
  - » n. 13. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di lire 0.25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi.
  - » n. 14. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.
  - » n. 16. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
  - » n. 18. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
  - » n. 22. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164)
  - » n. 25. Annualità e prestazioni diverse.
  - » n. 26. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
  - » n. 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 33. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 34. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.
- » n. 36. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipenza nazionale.
- » n. 43. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 44. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi. (Leggi 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641).
- » n. 48. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).
- » n. 97. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.
- » n. 99. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
- » n. 100. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento della indennità dovuta dal Governo cinese.
- » n. 105. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
- » n. 107. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).
- » n. 108. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
- » n. 116. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 117. Spesa da rimborsare ai sindacati degli agenti di cambio del Regno, per le comunicazioni giornaliere, telegrafiche e telefoniche, dei corsi dei cambi e delle rendite, da servire al Ministero delle finanze, per la fissazione delle quotazioni medie ufficiali.
- » n. 118. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 124. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).
- » n. 134. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.
- » n. 135. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 143. Aggi ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle Comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
- » n. 144. Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (Legge 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383).
- » n. 152. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 153. Restituzioni e rimborsi.
- » n. 156. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo del teatro alla Scala in Milano. (Articolo 18 del decreto-legge 24 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254).
- » n. 157. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (Legge 29 agosto 1922, n. 1254).
- » n. 158. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.
- » n. 159. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattamenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
- » n. 160. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente.
- » n. 172. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni.
- » n. 174. Canoni ed annualità passive.
- » n. 176. Spese per imposte e sovrimposte.
- » n. 177. Spese di coazioni e di liti.
- » n. 178. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.
- » n. 181. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 182. Restituzioni e rimborsi.
- » n. 183. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
- » n. 188. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 189. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale.
- » n. 190. Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 194. Spese riguardanti la gestione del deposito generale del bollo, del deposito sussidiario dei magazzini compartimentali. Trasporti e bollatura dei valori di bollo.
- » n. 200. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.
  - » n. 201. Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per posta, vetture e spedizione.
  - » n. 216. Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
  - » n. 217. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
  - » n. 218. Spese di coazioni e di liti.
  - » n. 219. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.
  - » n. 221. Restituzioni e rimborsi.
  - » n. 235. Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281).
  - » n. 247. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
  - » n. 251. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
  - » n. 252. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 253. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 266. Tasse postali per versamenti, spese per il trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 273. Restituzione di diritti all'esportazione.
  - » n. 274. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
  - » n. 285. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale, comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
  - » n. 287. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Indennità di licenziamento. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio — Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi, e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi

## Segue Elenco N. 1.

dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- CAPITOLO n. 288. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed ai salariati; temporanei assegni d'infermità e sussidi per infortuni sul lavoro ai salariati; premi di assicurazione alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie; alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
- » n. 290. Compra di tabacchi e relative spese accessorie; premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
  - » n. 291. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse per l'esecuzione di tali trasporti.
  - » n. 298. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
  - » n. 299. Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.
  - » n. 300. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.
  - » n. 301. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline ed ai salinari di Cervia e di Pirano, manò d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Indennità di licenziamento - Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
  - » n. 302. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
  - » n. 306. Compra dei sali.
  - » n. 307. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
  - » n. 308. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445; e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 309. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
- » n. 310. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
  - » n. 311. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.
  - » n. 315. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e contro la disoccupazione involontaria. Indennizzi per infortuni sul lavoro, indennità di licenziamento.
  - » n. 318. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
  - » n. 320. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali. Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai addetti all'azienda del chinino. Soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati. Indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro. Contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria.
  - » n. 325. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - » n. 330. Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.
  - » n. 332. Vincite al lotto.
  - » n. 338. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (15ª rata) e quote riferentisi ai suddetti mutui passati a carico dello Stato per effetto del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 906.
  - » n. 346. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e per contributo nel pagamento delle annualità.
  - » n. 350. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrin-

Segue Elenco N. 1.

poste sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

- CAPITOLO n. 351. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia - (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.).
- » n. 361. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse del 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
  - » n. 362. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse del 4 per cento da estinguersi in 25 anni.
  - » n. 363. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - » n. 364. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
  - » n. 365. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate o da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
  - » n. 366. Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemanati.
  - » n. 367. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di Carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
  - » n. 369. Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533 convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.
  - » n. 375. Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1824.
  - » n. 383. Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori. (Art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 395. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (Art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255).
- » n. 396. Metà a carico dello Stato delle annualità di interesse e d'ammortamento relative ai mutui estinguibili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni danneggiati da alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma, e nel circondario di Rieti. Art. 2 ultimo comma del Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289.
  - » n. 397. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (Art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355).
  - » n. 398. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 265 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545).
  - » n. 399. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399).
  - » n. 400. Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. (Articoli 331 e 335 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545).
  - » n. 401. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore della Unione Edilizia Nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545).
  - n. 402. Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
  - » n. 403. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467).
  - » n. 404. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467).

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 405. Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311 e dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, di cui al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679.
- » n. 406. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli istituti pubblici di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonché pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311).
- » n. 407. Contributo diretto dello Stato non superiore a lire 1000 per le opere eseguite o da eseguirsi, di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e all'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 (art. 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).
- » n. 408. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
- » n. 409. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti delle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.
- » n. 410. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1. lettere *b*) e *d*) del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonché pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
- » n. 411. Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).
- » n. 412. Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).
- » n. 413. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle lire 5000 (art. 1, n. 1, lett. *a*, e n. 2, lett. *a*, del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775).
- » n. 414. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 - Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a So-

Segue Elenco N. 1.

cietà anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano, i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775, e art. 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).

- CAPITOLO n. 415. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (articolo 2 del decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 27).
- » n. 416. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582).
  - » n. 417. Assegnazione occorrente per corrispondere ai Comuni e alle provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai Comuni di cui all'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto. (Art. 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, art. 3 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, e Regio decreto 3 giugno 1924, n. 938).
  - » n. 418. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a Società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).
  - » n. 419. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lett. d, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056).
  - » n. 420. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle lire 5000 (art. 1, n. 1, lett. A, e n. 2, lett. A, del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503).

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 421. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).
- » n. 422. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta, della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227).
- » n. 423. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (art. 1, lett. d, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, art. 1 decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, art. 3 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807; decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503).
- » n. 424. Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime e cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315).
- » n. 425. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza ed altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315).
- » n. 426. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura della metà, pei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali del Friuli e del Lazio per far fronte alle spese a proprio carico per lavori di consolidamento di opere stradali ed idrauliche danneggiate da alluvioni. (Art. 2 del Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289).
- » n. 432. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
- » n. 455. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzione di quote inesigibili.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 469. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 473. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 474. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 475. Aggio sulle riscossioni delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
  - » n. 478. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.
  - » n. 497. Spese di liti.
  - » n. 506. Debiti redimibili - Ammortamento.
  - » n. 508. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
  - » n. 512. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1925.
  - » n. 514. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato. (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1925).
  - » n. 517. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1926.
  - » n. 518. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237). Ottava annualità scadibile il 31 ottobre 1925.
  - » n. 523. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche. (Decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) - Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1925.
  - » n. 526. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
  - » n. 527. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
  - » n. 547. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
  - » n. 550. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - » n. 551. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
  - » n. 552. Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).
  - » n. 554. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 557. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
- » n. 558. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo.
  - » n. 566. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Napoli).
  - » n. 576. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Roma).
  - » n. 586. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Palermo).

#### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

- CAPITOLO n. 13. Spese di liti.
- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
  - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 26. Restituzione di depositi giudiziari.
  - » n. 28. Assegni vitalizi diretti e assegni integrativi agli ufficiali giudiziari (legge 24 marzo 1921, n. 298, e Regio decreto 1° maggio 1924, n. 652).
  - » n. 29. Concorso dello Stato nel versamento alla speciale Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (legge 12 dicembre 1907, n. 754).
  - » n. 30. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio, e spesa per intimazione degli affari civili nelle nuove provincie.

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 7. Spese per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.
- » n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 32. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero).
  - » n. 43. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero.

Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 10-A. Spese di telegrammi.

- » n. 11-A. Spese di liti e di arbitramenti.
- » n. 16-A. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
- » n. 26-A. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

## MINISTERO DELLE COLONIE

CAPITOLO n. 10. Spese di liti.

- » n. 14. Spese per i telegrammi di Stato.
- » n. 15. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.
- » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
- » n. 27. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CAPITOLO n. 12. Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.

- » n. 13. Spese di liti.
- » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
- » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 30. Spese occorrenti per corrispondere all'Amministrazione delle comunicazioni il valore facciale dei francobolli speciali usati dagli enti ammessi al beneficio della esenzione dalla tasse postali.

## MINISTERO DELL'INTERNO

- CAPITOLO n. 8. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani ».
- » n. 9. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
  - » n. 12. Spese di liti.
  - » n. 16. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli enti locali, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente

## Segue Elenco 1.

dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Art. 8 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349).

- CAPITOLO n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 33. Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione.
  - » n. 34. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie (Decreto ministeriale 30 dicembre 1886, n. 18647).
  - » n. 38. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.
  - » n. 39. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3<sup>a</sup>, articolo 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
  - » n. 52. Aggio ai percettori dei proventi di cui all'articolo 73 del Regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829.
  - » n. 65. Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.
  - » n. 106. Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1922; del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891; del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e dell'articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 e del Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220.
  - » n. 112. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art. 2 comma 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.
  - » n. 113. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; e 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).
  - » n. 117. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti: a) sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) sui mutui all'interesse dell'uno e uno e mezzo per cento concessi ai comuni

## Segue Elenco 1.

pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365; c) nonchè sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; e in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 4°) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134; d) sui mutui all'interesse del 3 per cento, concessi al comune di Napoli, ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, modificato e convertito in legge dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290.

- CAPITOLO n. 120. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2, 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.
- » n. 121. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili giusta gli articoli 124, 126, e 129, numeri 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 comma 2°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- » n. 123. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma, giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665, e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365, e sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta la legge 24 agosto 1921, n. 1290, e il Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001, ed il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, nonchè in dipendenza del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2528 (costruzione acquedotti ad uso promiscuo per le ferrovie dello Stato e per i comuni della Sicilia), dell'articolo 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- » n. 126. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellamare di Stabia per le spese occorrenti per la costruzione di una zona di protezione delle acque minerali site nello stabimento di proprietà di detto comune denominato « Terme Stabiane » (Regio decreto-legge 29 febbraio 1924, n. 358).
- » n. 127. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231.
- » n. 128. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti

## Segue Elenco N. 1.

morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292).

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 21. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
- » n. 22. Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).
  - » n. 30. Spese di liti e per arbitraggi.
  - » n. 33. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 35. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 38. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia delle strade dell'Italia settentrionale.
  - » n. 49. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzione alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia settentrionale.
  - » n. 55. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti dell'Italia settentrionale.
  - » n. 56. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.
  - » n. 59. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia centrale.
  - » n. 65. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia centrale.
  - » n. 69. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia centrale.
  - » n. 72. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia meridionale ed insulare.
  - » n. 76. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia meridionale ed insulare.
  - » n. 80. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti dell'Italia meridionale ed insulare.
  - » n. 83. Quota a carico dello Stato italiano nella spesa riguardante la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).
  - » n. 85. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899 n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).
  - » n. 86. Sovvenzioni per concessione di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 87. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (Leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

- CAPITOLO n. 6. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti operai ed avventizi cui non compete pensione a termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716 - Indennizzi per infortuni e danni.
- » n. 12. Spesa per la corresponsione delle somme assicurate a favore delle telefoniste ausiliarie, in caso di morte, di abbandono del servizio e di compiuti periodi decennali e quinquennali e per risoluzione di contratto, a norma del decreto luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919.
  - » n. 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici. - Spese per la stampa di avvisi d'aste andate deserte ed annullate.
  - » n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 22. Spese di liti.
  - » n. 30. Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, sui bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato. Trasporto delle valigie Australiana e Indiana. - Nolo di veicoli. - Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi. Spese per prestazioni ferroviarie diverse. - Spese per la stampa di avvisi d'aste andate deserte o annullate.
  - » n. 32. Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali.
  - » n. 35. Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse.
  - » n. 36. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate o di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi, nonché in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia, e delle riscossioni per conto di terzi.
  - n. 37. Spesa per il cambio della moneta aurea.
  - » n. 39. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi, e dei vaglia postali - Spese di cambio - Assicurazioni per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere.
  - » n. 40. Abbuoni e rimborsi diversi.
  - » n. 43. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.
  - » n. 48. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali.
  - » n. 50. Spese di liti.

## Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 54. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato.
- » n. 55. Rimborso per lo scambio con l'estero della corrispondenza telegrafica, telefonica e radiotelegrafica. - Rimborso ai concessionari di linee di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti - Spese di cambio.
  - » n. 56. Abbuoni e rimborsi diversi.
  - » n. 68. Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 69. Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro.
  - » n. 74. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni di risposta.
  - » n. 76. Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori di opera postali, telegrafici e telefonici nei casi in cui è prescritta (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158).
  - » n. 88. Spese di telegrammi.
  - » n. 89. Spese di liti, coazioni ed arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico, marittimo.
  - » n. 92. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2400 sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
  - » n. 94. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 95. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.
  - » n. 100. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale, 8 giugno 1880).
  - » n. 101. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico. (Convenzione di Londra, 20 gennaio 1915).
  - » n. 126. Compensi a società di navigazioni per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
  - » n. 136. Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni e di altri enti interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianti di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i dieci chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni e per indennità di viaggio-soggiorno (leggi 9 luglio 1908, n. 420 e 20 marzo 1913, n. 255).
  - » n. 137. Collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1908, n. 420, da eseguirsi a richiesta di comuni e di altri enti, i quali per la sollecita esecuzione dei lavori anticipano per intero la spesa relativa (legge 20 marzo 1913, n. 255).

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 139. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme som-
- » n. 153. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302)
- » n. 163. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafonici.
- » n. 164. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento.

## MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 13. Spese di liti e di arbitramenti.
- » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 2 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.
- » n. 46. Spese di giustizia penale militare.
- » n. 50. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.
- » n. 51. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari.

## MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 4. Spese di telegrammi.
- » n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 6. Spese di liti e di arbitramenti.
- » n. 7. Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.
- » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 51. Spese di giustizia.

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

- CAPITOLO n. 14. Spese per telegrammi.
- » n. 15. Spese di liti.
  - » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 20. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore dei personali vari.
  - » n. 34. Entomologia e crittogamia. Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione. Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante. Concorso nelle spese di lotta contro i nemici delle piante, sostenute da appositi Consorzi di agricoltori (articolo 7 della legge 26 giugno 1913, n. 888).
  - » n. 38. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474).
  - » n. 93. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.
  - » n. 101. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.
  - » n. 121. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, e coi decreti luogotenenziali 10 gennaio 1918, n. 80, e 24 aprile 1919, n. 733, e coi Regi decreti 9 ottobre 1921, n. 1473, 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3119.
  - » n. 125. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.
  - » n. 155. Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza della legge 26 giugno 1913, n. 786.
  - » n. 164. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633.
  - » n. 174. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
  - » n. 175. Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni dell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662).

*Segue Elenco N. 1.*

- CAPITOLO n. 188. Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari e agli enfiteuti della Sardegna.
- » n. 193. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662.
  - » n. 199. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913, n. 86.
  - » n. 201. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662.
  - » n. 202. Somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665.

## Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE.

CAPITOLO n. 95. Spese pei servizi del tesoro.

- » n. 97. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
- » n. 105. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
- » n. 143. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
- » n. 152. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 153. Restituzioni e rimborsi.
- » n. 158. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.
- » n. 159. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattamenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
- » n. 160. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione e il riscontro delle tasse di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agl'industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente.
- » n. 168. Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686.
- » n. 172. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni.
- » n. 177. Spese di coazioni e di liti (Canali Cavour).
- » n. 178. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.
- » n. 188. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 190. Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 214. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.
- » n. 216. Spese per la gestione, le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
- » n. 217. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

## Segue Elenco N. 2.

- CAPITOLO n. 218. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 221. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
  - » n. 247. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario, e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali.
  - » n. 250. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni.
  - » n. 251. Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
  - » n. 252. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 253. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 266. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 273. Restituzione di diritti all'esportazione.
  - » n. 274. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
  - » n. 284. Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali; spese per otturazione delle sorgenti saline e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
  - » n. 285. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale compresa quella di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
  - » n. 287. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio. - Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità, e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
  - » n. 288. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi ai salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed ai salariati; temporanei

## Segue Elenco N. 2.

assegni di infermità e sussidi per infortuni sul lavoro ai salariati; premi di assicurazione alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro dei salariati; contributo dello Stato per i salariati iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- CAPITOLO D. 290. Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
- » n. 292. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli di vestiario al personale subalterno; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza.
  - » n. 294. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.
  - » n. 298. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
  - » n. 300. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.
  - » n. 302. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali.
  - » n. 307. Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
  - » n. 308. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
  - » n. 309. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

## Segue Elenco N. 2.

- CAPITOLO n. 311. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.
- » n. 318. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
  - » n. 319. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi, ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali.
  - » n. 325. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - » n. 463. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
  - » n. 469. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 45 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 473. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 474. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 475. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
  - » n. 550. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - » n. 561. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.
  - » n. 566. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.
  - » n. 571. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento di orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.
  - » n. 576. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.
  - » n. 581. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro di giro, di disagiata località, di servizio notturno e per prolungamento di orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.
  - » n. 586. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.

## Elenco N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 27. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 28. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.
  - » n. 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 30. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.
  - » n. 31. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.
  - » n. 32. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.
  - » n. 33. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria).
  - » n. 34. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria).
  - » n. 35. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.
  - » n. 50. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse).
  - » n. 56. Personale della Consulta Araldica.
  - » n. 72. Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).
  - » n. 77. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse).
  - » n. 78. Personale di ruolo del cessato regime.
  - » n. 80. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).
  - » n. 81. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza (Spese fisse).
  - » n. 86. Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).
  - » n. 91. Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse).
  - » n. 105. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine).
  - » n. 125. Personale di ruolo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).
  - » n. 131. Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).

*Segue Elenco N. 3.*

- CAPITOLO n. 142. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro).
- » n. 153. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).
  - » n. 158. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine).
  - » n. 161. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour e dei canali patrimoniali dell'antico demanio) (Spese fisse).
  - » n. 162. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse).
  - » n. 172. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine).
  - » n. 179. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).
  - » n. 182. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Demanio).
  - » n. 186. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse). (Asse ecclesiastico).
  - » n. 191. Personale del ruolo tecnico speciale e cariche speciali (Provveditorato generale) (Spese fisse).
  - » n. 203. Personale di ruolo (Spese fisse) (Officina per la fabbricazione delle cartevalori).
  - » n. 208. Personale di ruolo degli ispettori e degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).
  - » n. 221. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette).
  - » n. 223. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali (Corpo della Regia guardia di finanza).
  - » n. 241. Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e di retto dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse).
  - » n. 242. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse).
  - » n. 249. Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse).
  - » n. 252. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria).
  - » n. 253. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine).
  - » n. 259. Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse).
  - » n. 273. Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria). (Dogane).
  - » n. 274. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine). (Dogane).
  - » n. 277. Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le private (tabacchi e sali).
  - » n. 308. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine).

## Segue Elenco N. 3.

## CAPITOLO n. 332. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).

- » n. 456. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze, della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
- » n. 457. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
- » n. 458. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
- » n. 459. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.
- » n. 460. Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle private.
- » n. 462. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).
- » n. 478. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).
- » n. 488. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.
- » n. 489. Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie potenze e di quella italo-turca.
- » n. 490. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7).
- » n. 491. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dall'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
- » n. 492. Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie.
- » n. 498. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
- » n. 500. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
- » n. 502. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
- » n. 503. Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

Segue Elenco N. 3.

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI DI CULTO

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni per spese di rappresentanza (Spese fisse).
  - » n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
  - » n. 19. Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo e spese per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Spese fisse).
  - » n. 31. Ufficio di pubblicazione delle leggi - Personale - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
  - » n. 32. Assegni fissi per i magistrati addetti all'Ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse).
  - » n. 36. Spese per l'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina - Stipendi e assegni temporanei (Spese fisse).
  - » n. 39. Personale civile di ruolo delle carceri e di sorveglianza dei riformatori governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse).
  - » n. 40. Corpo degli agenti di custodia - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio, rafferma e varie.
  - » n. 43. Indennità ai componenti i Consigli di sorveglianza per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziari, di insegnamento e per qualsiasi altra temporanea prestazione.
  - » n. 51. Assegni ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia (Spese fisse).
  - » n. 52. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 186 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse).
  - » n. 54. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737).
  - » n. 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero.
  - » n. 56. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma.
  - » n. 58. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario e assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari.
  - » n. 62. Soprassoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti di custodia (decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regi decreti 3 giugno e 23 dicembre 1920, nn. 737 e 1894).
  - » n. 63. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, aggregato e salariato (inservienti e guardiane) addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

Segue Elenco N. 3.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 2. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero.
  - » n. 16. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 18. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse).
  - » n. 19. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ed assimilati, a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.
  - » n. 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse).
  - » n. 30. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.
  - » n. 34. Competenze al personale delle scuole all'estero.
  - » n. 1-A. Stipendio ed altri assegni del vice-commissario.
  - » n. 3-A. Ufficiali della Regia aeronautica (stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi) (Spese fisse).
  - » n. 4-A. Ufficiali in posizione ausiliaria.
  - » n. 6-A. Personali civili della Regia aeronautica (stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi) (Spese fisse).
  - » n. 24-A. Pensioni ordinarie (personali civili e militari) (Spese fisse).
  - » n. 25-A. Pensioni ordinarie (personale lavorante) (Spese fisse).
  - » n. 26-A. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 46. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
  - » n. 48. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).
  - » n. 59. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, del personale salariato (capi d'arte), e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
  - » n. 36-A. Indennità caro-viveri al personale militare e civile.

Segue Elenco N. 3.

## MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 2. Personale civile e militare appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 26. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 27. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
- » n. 33. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e art. 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 18. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
- » n. 20. Amministrazione regionale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 24. Primi ispettori e ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 25. Direttori didattici governativi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 28. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali:
- » n. 52. Ispettorato delle scuole medie - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 53. Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).
- » n. 67. Convitti nazionali - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi, e Collegio Convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 71. Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 75. Regie Istituti dei sordo-muti e Regie Istituti dei ciechi - Regia Scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Personale di ruolo.
- » n. 78. Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 85. Istituti di Magistero superiore di Firenze, Messina e Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 87. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 90. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 93. Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per le classi aggiunte e compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse).
- » n. 102. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 111. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 128. Assegni di disponibilità (Spese fisse).
- » n. 133. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Spese fisse).
- » n. 134. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, numero 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
- » n. 140. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 31 dicembre 1923, n. 2996.
- » n. 163. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale delle Amministrazioni della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, numero 641 (Spese fisse).

## MINISTERO DELL'INTERNO.

- CAPITOLO n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 17. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
- » n. 18. Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 21. Archivi di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 26. Personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

## Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 29. Assegni per spese di rappresentanza ai prefetti che ricoprono effettivamente la carica; al capo della polizia ed ai prefetti a disposizione cui sieno affidati incarichi speciali (articolo 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908).
- » n. 41. Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi e supplementi di servizio attivo. (Spese fisse).
  - » n. 68. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura - Stipendi - Supplementi di servizio attivo e indennità di servizio speciale (Spese fisse)
  - » n. 100. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, e 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084.
  - » n. 101. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 1. Amministrazione centrale. - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 4. Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
  - » n. 9. Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del decreto Reale 21 dicembre 1919, n. 2662, e decreto Reale 28 maggio 1922, n. 1189 (Spese fisse).
  - » n. 12. Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e dei bacini montani (Spese fisse).
  - » n. 14. Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza dei lavori di manutenzione delle bonifiche - Stipendi, indennità di alloggio di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse).
  - » n. 16. Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse - Assegni, competenze e indennità per i servizi di manutenzione, escavazione ed illuminazione.
  - » n. 34. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 35. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 92. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
  - » n. 95. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737).
  - » n. 96. Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime.
  - » n. 97. Indennità temporanea mensile al personale in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime.

Segue Elenco N. 3.

### MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 19. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 24. Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (Spese fisse).
  - » n. 28. Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Retribuzioni per servizi di trasporto provvisori o complementari a incaricati provvisori, oltre le retribuzioni normali - Retribuzioni straordinarie (Spese fisse).
  - » n. 71. Retribuzioni al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse).
  - » n. 82. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).
  - » n. 93. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 94. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 108. Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
  - » n. 109. Sottufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni.
  - » n. 110. Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto, ai sensi del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
  - » n. 111. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo (Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1258 (Spese fisse).
  - » n. 119. Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse).
  - » n. 121. Personale di ruolo già in servizio delle nuove provincie (Trieste, Pola e Zara) - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).
  - » n. 130. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse).
  - » n. 131. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali - Indennità temporanea ai fattorini telegrafici, in sostituzione di agenti subalterni effettivi.
  - » n. 134. Indennità straordinaria agli agenti rurali (Spese fisse).
  - » n. 135. Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera e) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi e ai guardaprodi.
  - » n. 144. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo.
  - » n. 145. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle Capitanerie di porto (Spese fisse).
  - » n. 146. Indennità temporanea mensile al personale salariato (inservienti locali di porto) ed al personale degli incaricati e delegati di porto.
  - » n. 148. Indennità temporanea mensile al personale avventizio già in servizio delle nuove provincie (Trieste, Pola e Zara).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 149. Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale - Pensione provvisoria (Regi decreti 3 giugno 1920, n. 710, e 9 e 15 luglio 1923, nn. 1561 e 1779).
- » n. 150. Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale - Indennità speciale (lettera c) del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561, e Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1779).
  - » n. 151. Stipendi, assegni ed indennità militare ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

### MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 2. Ministero e Stato maggiore centrale - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).
  - » n. 17. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 18. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti.
  - » n. 19. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito.
  - » n. 21. Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.
  - » n. 47. Pensione dell'ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valor militare, ad enti che non fanno parte dell'esercito - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine - Acquisto di decorazioni (Spese fisse).
  - » n. 57. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 58. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.
  - » n. 59. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
  - » n. 60. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.
  - » n. 67. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.
  - » n. 68. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

Segue Elenco N. 3.

## MINISTERO DELLA MARINA.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).
- » n. 20. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).
  - » n. 21. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).
  - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 23. Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).
  - » n. 27. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).
  - » n. 32. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
  - » n. 33. Ufficiali in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse).
  - » n. 35. Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.
  - » n. 36. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi ai sensi del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.
  - » n. 42. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi - Supplementi di servizio attivo - Paghe, indennità e soprassoldi.
  - » n. 50. Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).
  - » n. 52. Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).
  - » » 57. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).
  - » » 61. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali militari marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
  - » n. 80. Personale transitorio ed in via di eliminazione (Spese fisse).
  - » n. 81. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
  - » n. 82. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina.
  - » n. 84. Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.
  - » n. 85. Indennità temporanea mensile ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi.
  - » n. 86. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
  - » n. 88. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale - Pensione provvisoria (Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710).
  - » n. 89. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale - Indennità speciale (lettera c) dell'art. 4 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 710).

Segue Elenco N. 3.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).
- » n. 18. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
  - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11° del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
  - » n. 25. Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse).
  - » n. 36. Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici all'interno ed all'estero, a direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e a direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse).
  - » n. 37. Stipendi ai delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici (decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (Spese fisse).
  - » n. 43. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante, assistente e di segreteria delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria delle Stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse).
  - » n. 44. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo amministrativo e tecnico delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria; delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura; stipendi e supplemento di servizio attivo al personale inferiore di ruolo delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie; assegni al personale inferiore non di ruolo delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse).
  - » n. 59. Stipendi ed assegni al personale addetto ai servizi meteorologico e geofisico (Spese fisse).
  - » n. 67. Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca - Stipendi ai capi guardapesca e agli agenti investigativi (Spese fisse).
  - » n. 78. Stipendi ed assegni al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, nn. 777 e 922 e 11 novembre 1923, n. 2395) (Spese fisse).
  - » n. 82. Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (Spese fisse).
  - » n. 84. Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, stipendi e assegni (Spese fisse).
  - » n. 118. Personale metrico - Stipendi ed assegni (Spese fisse).
  - » n. 133. Assegni ed indennità agli aiutanti tecnici addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (Regio decreto 13 giugno 1912, n. 607).
  - » n. 135. Stipendi ed assegni al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse).
  - » n. 137. Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della Scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il Gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse).
  - » n. 142. Stipendi ed assegni al personale addetto all'Ufficio geologico (Spese fisse).
  - » n. 147. Stipendi ed altri assegni al personale delle sezioni industriali degli Istituti tecnici.
  - » n. 152. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

*Segue Elenco N. 3.*

CAPITOLO n. 153. Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

- » n. 154. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853.

## Elenco N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 44. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine).
- » n. 47. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.
  - » n. 156. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
  - » n. 157. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
  - » n. 213. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.
  - » n. 463. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
  - » n. 547. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).
  - » n. 550. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

## ELENCO N. 5.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

- CAPITOLO n. 4: Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.
  - » n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
  - » n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione, indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio, indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi.
  - » n. 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
  - » n. 23. Pagamenti per conto di ufficiali.
  - » n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
  - » n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
  - » n. 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.
  - » n. 27. Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).
  - » n. 28. Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

## ELENCO N. 6.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1925-26, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa.  
Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando, acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.
  - » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.
  - » n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
  - » n. 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura, per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione. Indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio, indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi.
  - » n. 14. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio.
  - » n. 20. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie. Pagamento dei crediti di Massa.
  - » n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
  - » n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

## APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-926

(Articolo 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

### STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL' AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA

DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926



## TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa  
del Corpo della R. Guardia di Finanza.  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

## TITOLO I.

## - ENTRATA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE

## Massa del Corpo.

*Redditi patrimoniali.*

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma . . . . .	554,627.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848 . . . . .	<i>per memoria</i>
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . . . .	<i>per memoria</i>
		554,627.50
<i>Entrate diverse.</i>		
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917 . . . . .	2,500,000 »
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo . . .	400,000 »
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa . . . . .	18,540 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		2,918,540 »

		<i>Riporto</i> . . . . .	2,918,540 »
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo . . . . .		9,450,000 »
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .		<i>per memoria</i>
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti . . . . .		5,000 »
10	Versamenti e ritenute per militari in congedo della Regia Guardia di finanza richiamati alle armi . . . . .		<i>per memoria</i>
11	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari . . . . .		6,000 »
12	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi . . . . .		40,000 »
			<hr/> 12,419,540 » <hr/>
<b>TITOLO II</b>			
<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>			
—			
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DEI CAPITALI.			
<i>Massa del Corpo.</i>			
13	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .		<i>per memoria</i>
14	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di Finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848).		<i>per memoria</i>
<i>Massa individuale.</i>			
15	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo. . . . .		13,000,000 »
<i>Premi di rafferma.</i>			
16	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti . . . . .		4,650,000 »

*Partite che si compensano nella spesa.*

17	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali. . . . .	5,000 »
18	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.	500,000 »
19	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa. . . . .	10,000 »
20	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754) . . . .	100,000 »
21	Quote sul prodotto delle spese pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia Guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) . . . .	1,200,000 »
22	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dall'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) . . . . .	100,000 »
		1,915,000 »

**RIASSUNTO PER TITOLI**

## TITOLO I.

## ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

## Massa del Corpo:

<i>Redditi patrimoniali</i> . . . . .	554,627.50
<i>Entrate diverse</i> . . . . .	12,419,540 »
Totale della Categoria Iª . . . . .	12,974,167.50

## TITOLO II.

## ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Massa del Corpo . . . . .	<i>per memoria</i>
Massa individuale . . . . .	13,000,000 »
Premi di rafferma . . . . .	4,650,000 »
Partite che si compensano nella spesa . . . . .	1,915,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria III . . . . .	19,565,000 »
<hr/>	
Totale della entrata straordinaria . . . . .	19,565,000 »
<hr/>	
Totale generale . . . . .	32,539,167.50
<hr/>	

## TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa  
del Corpo della R. Guardia di Finanza  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

## TITOLO I

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## Massa del Corpo.

*Spese d'amministrazione e diverse.*

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse) . . . . .	68,700 »
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al Direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di Circolo; ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza . . . . .	87,600 »
3	Spese d'Ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo e medaglie di presenza ai componenti delle Commissioni incaricate di presiedere le aste . . . . .	40,000 »
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria) . . . . .	9,000,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa . . . . .	120,000 »
7	Manutenzione di locali pel Magazzino centrale del vestiario . . . . .	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	9,336,300 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	9,336,300 »
8	Spese pel mantenimento delle infermierie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale (Spesa obbligatoria) . . . . .	700,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse nell'Amministrazione della Massa . . . . .	15,000 »
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine) . . . . .	15,000 »
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923 N. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
12	Spese casuali . . . . .	15,000 »
13	Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura, acquisto di chinino; spese funebri a termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione; indennità e compensi nei casi d'infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi (Spesa obbligatoria) . . . . .	250,000 »
		10,331,300 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
	(Erogazione della rendita intestata al Fondo di massa)	
14	Cessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, a termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio . . . . .	554,627.50
	<i>Fondi di riserva.</i>	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	2,073,240 »
16	Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	15,000 »
		2,088,240 »

## TITOLO II

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Massa del Corpo.*

17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario . . . . .	<i>per memoria</i>
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . .	<i>per memoria</i>
19	Versamento al conto corrente col Tesoro per successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di Finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . . . .	<i>per memoria</i>
<i>Massa individuale.</i>		
20	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamento dei crediti di Massa . . . . .	5,000,000 »
21	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti . . . . .	9,450,000 »
		14,450,000 »
<i>Premi di rafferma.</i>		
22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,650,000 »

*Partite che si compensano nell'entrata.*

23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000 »
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000 »
25	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine) . . . . .	10,000 »
26	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine) . . . . .	100,000 »
27	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia Guardia di Finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine) . . . . .	1,200,000 »
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spese d'ordine) . . . . .	100,000 »
		1,915,000 »

**RIASSUNTO PER TITOLI**

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

## Massa del Corpo:

<i>Spese d'amministrazione e diverse.</i> . . . . .	10,331,300 »
<i>Spese d'istituto</i> . . . . .	554,627.50
Fondi di riserva . . . . .	2,088,240 »
Totale della Categoria I. . . . .	12,974,167.50

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA III. — Movimento di capitali.*

Massa del Corpo . . . . .	<i>per memoria</i>
Massa individuale . . . . .	14,450,000 »
Premi di rafferma . . . . .	4,650,000 »
Partite che che si compensano nell'entrata . . . . .	1,915,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria III . . . . .	21,015,000 »
<hr/>	
Totale della spesa straordinaria . . . . .	21,015,000 »
<hr/>	
Totale generale . . . . .	33,989,167.50
<hr/>	

TABELLA B E C.

## RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa  
del Corpo della R. Guardia di Finanza

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

<b>TITOLO I.</b>		
CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata . . . . .		12,974,167.50
Spesa . . . . .		12,974,167.50
	Differenza . . . . .	»
<b>TITOLO II.</b>		
CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata . . . . .		»
Spesa . . . . .		»
	Differenza . . . . .	»
<b>Riepilogo della Categoria prima.</b>		
(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).		
Entrata . . . . .		12,974,167.50
Spesa . . . . .		12,974,167.50
	Differenza . . . . .	»

CATEGORIA III.— MOVIMENTO DI CAPITALI.	
PARTE STRAORDINARIA.	
Entrata . . . . .	19,565,000 »
Spesa . . . . .	21,015,000 »
Differenza . . . . .	— 1,450,000 »
Riassunto generale delle differenze.	
Differenza della Categoria I. . . . .	»
Differenza della Categoria III . . . . .	— 1,450,000 »
Differenze totali . . . . .	— 1,450,000 »

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio delle finanze.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

#### Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dall'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del ministro delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 41

del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 allegato alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1925-26 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 6,000,000 per le spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace;

lire 1,000,000 per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, da attuarsi dalla Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055;

lire 1,000,000 da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra nonchè a favore di enti ed istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse;

lire 5,000,000 per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste;

lire 3,000,000 per la formazione del nuovo catasto delle provincie toscane;

lire 2,120,000 per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Belluno e di Udine;

lire 1,000,000 per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzione e di riparazione in dipendenza dei trattati di pace.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1924-25.

Sono parimenti prorogati a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 gli effetti dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, e 2 febbraio 1922, n. 164, concernenti i miglioramenti economici del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto ed è conseguentemente autorizzata, per le spese relative, a carico dell'esercizio medesimo, l'assegnazione straordinaria di lire 38,000,000 a titolo di contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto.

(Approvato).

#### Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26.

(Approvato).

#### Art. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio.

È del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 l'assegno temporaneo ai militari affetti da infermità di 9ª categoria, di cui all'articolo 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383.

(Approvato).

#### Art. 10.

L'Amministrazione del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n. 6, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

☒ (Approvato).

#### Art. 11.

Salvo quanto è stabilito dal successivo articolo 12, è fatto divieto di apportare, durante il corso dell'esercizio finanziario, aumenti alle assegnazioni di parte ordinaria e straordinaria, di qualsiasi categoria, iscritte negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1925-26, quando detti aumenti non siano compensati da corrispondenti diminuzioni nelle disponibilità esistenti sugli stanziamenti di altri capitoli della medesima parte ordinaria e straordinaria, e della stessa categoria.

Dovranno essere analogamente, e per quanto possibile, compensate con diminuzioni di stanziamento, le spese nuove che si rendano necessarie per far fronte a sopravvenuti bisogni, fermo il disposto dell'art. 43 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le diminuzioni di stanziamento suindicate,

e particolarmente quelle da operarsi nel caso di cui al precedente comma, possono essere eseguite anche negli stati di previsione riguardanti Ministeri diversi da quello cui si riferisce l'aumento di assegnazioni o la nuova spesa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle spese per l'esercito, per i carabinieri e per la marina, nè alle spese aventi carattere militare comprese negli stati di previsione di altri Ministeri, nè a quelle concernenti i servizi di pubblica sicurezza.

(Approvato).

#### Art. 12.

Agli effetti del precedente articolo 11, non possono apportarsi diminuzioni di stanziamento ai capitoli per i quali sono possibili aumenti di assegnazioni in virtù delle disposizioni recate dagli articoli 40 e 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Gli aumenti apportati, anche ove occorra mediante provvedimento legislativo, a detti capitoli, saranno, per quanto possibile, compen-

sati con diminuzioni di stanziamento su altri, escluso, in tal caso, il divieto di cui al precedente comma.

A tali diminuzioni sarà provveduto con le stesse forme con cui verranno approvati gli aumenti predetti.

Rimangono ferme le disposizioni dei citati articoli 40 e 41 e quelle che regolano i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dal fondo di riserva iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e dai fondi a disposizione istituite negli stati di previsione dei ministeri della guerra, della marina e delle colonie.

Nulla è del pari innovato alle disposizioni che stabiliscono, per determinati oneri, i limiti delle relative assegnazioni di bilancio.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Procederemo ora alla discussione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

## RIEPILOGO

### DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

	Parte ordinaria Entrate e spese effettive 1	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME					Partite di giro 10	Totale generale (Colonne 9 e 10) 11
		Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9		
<b>Spesa:</b>											
Ministero delle finanze . . . . .	7,086,506,190.76	1,887,902,712.28	»	1,236,623,178.26	3,124,525,890.54	8,974,408,903.04	»	1,236,623,178.26	10,211,032,081.30	13,937,735.50	10,224,969,816.80
Id. della giustizia e degli affari di culto . . . . .	351,041,900 »	54,128,432 »	»	»	54,128,432 »	405,170,332 »	»	»	405,170,332 »	»	405,170,332 »
Id. degli affari esteri . . . . .	498,335,300 »	73,138,000 »	»	»	73,133,000 »	571,473,300 »	»	»	571,473,300 »	»	571,473,300 »
Id. delle colonie . . . . .	216,690,700 »	80,974,600.28	»	9,000,000 »	89,974,600.28	297,665,300.28	»	9,000,000 »	306,665,300.28	»	306,665,300.28
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	972,311,818.55	181,863,379.87	»	632,739.96	182,496,119.83	1,154,175,198.42	»	632,739.96	1,154,807,938.38	48,530,269.15	1,203,338,207.53
Id. dell'interno . . . . .	253,620,110 »	92,542,549.98	»	71,611.57	92,614,161.55	346,162,659.98	»	71,611.57	346,234,271.55	»	346,234,271.55
Id. dei lavori pubblici . . . . .	277,313,200 »	835,000,000 »	250,000,000 »	10,000 »	1,085,010,000 »	1,112,313,200 »	250,000,000 »	10,000 »	1,362,323,200 »	»	1,362,323,200 »
Id. delle comunicazioni . . . . .	901,391,945 »	119,266,006.46	»	6,445,241.48	125,711,247.94	1,020,657,951.46	»	6,445,241.48	1,027,103,192.94	201,200 »	1,027,304,392.94
Id. della guerra . . . . .	1,813,753,900 »	313,831,546.88	»	2,400,000 »	316,231,546.88	2,127,585,446.88	»	2,400,000 »	2,129,985,446.88	»	2,129,985,446.88
Id. della marina . . . . .	934,649,400 »	45,350,600 »	»	»	45,350,600 »	980,000,000 »	»	»	980,000,000 »	»	980,000,000 »
Id. dell'economia nazionale . . . . .	181,946,959.41	45,196,073.63	»	35,166,744.76	80,362,818.39	227,143,033.04	»	35,166,744.76	262,309,777.80	»	262,309,777.80
	13,487,561,423.72	3,729,193,901.38	250,000,000 »	1,290,349,516.03	5,269,543,417.41	17,216,755,325.10	250,000,000 »	1,290,349,516.03	18,757,104,841.13	62,669,204.65	18,819,774,045.78
<b>Entrata . . . . .</b>	16,969,548,975.29	425,076,645.48	250,000,000 »	1,236,970,331.74	1,912,046,977.22	17,394,625,620.77	250,000,000 »	1,236,970,331.74	18,881,595,952.51	62,669,204.65	18,944,265,157.16
Avanzo . . . . .	+ 3,481,987,551.57	»	»	»	»	+ 177,870,295.67	»	»	+ 124,491,111.38	»	+ 124,491,111.38
Disavanzo . . . . .	»	- 3,304,117,255.90	»	- 53,379,184.29	- 3,357,496,440.19	»	»	- 53,379,184.29	»	»	»





## STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

## TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

## CATEGORIA I. — Entrate effettive.

## REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	5,000,000 »
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonché delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno . . . . .	5,500,000 »
3	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali . . . . .	3,058,000 »
4	Proventi dei canali Cavour . . . . .	8,700,000 »
5	Provento spettante allo Stato sul prodotto delle foreste delle nuove provincie . . . . .	3,000,000 »
6	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie . . . . .	12,690,000 »
7	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato . . . . .	28,175 »
8	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio . . . . .	1,600,000 »
9	Proventi dei beni del demanio pubblico . . . . .	23,500,000 »
10	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico . . . . .	520,000 »
11	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio . . . . .	1,050,000 »
12	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita (art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	<i>per memoria</i>
13	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686) . . . . .	500,000 »
14	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro . . . . .	2,000 »
15	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato . . . . .	1,000,000 »
16	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta	
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	66,148,175 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	66,148,175 »
	l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . . . . .	412,359.82
17	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi . . . . .	20,000 »
18	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	20,000,000 »
19	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) . . . . .	<i>per memoria</i>
20	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) . . . . .	346,000 »
21	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) . . . . .	<i>per memoria</i>
		86,926,534.82
	<b>CONTRIBUTI.</b>	
	<i>Imposte dirette.</i>	
22	Imposta sui fondi rustici . . . . .	150,000,000 »
23	Imposta sui fabbricati . . . . .	280,000,000 »
24	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	2,800,000,000 »
25	Contributo del centesimo di guerra . . . . .	30,000,000 »
26	Contributo sui terreni bonificati e imposta straordinaria sulle riserve di caccia . . . . .	1,500,000 »
27	Contributo personale straordinario di guerra . . . . .	<i>per memoria</i>
28	Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori . . . . .	<i>per memoria</i>
29	Imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e in accomandita per azioni . . . . .	<i>per memoria</i>
30	Imposta complementare sui redditi . . . . .	200,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,461,500,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,461,500,000 »
31	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra . . . . .	250,000,000 »
32	Imposta straordinaria sul patrimonio . . . . .	800,000,000 »
33	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra . . . . .	50,000,000 »
34	Imposta 15 per cento sui dividendi interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle società anonime ed in accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni . . . . .	50,000,000 »
35	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 . . . . .	60,000,000 »
		4,671,500,000 »
	<i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
36	Tasse di successione . . . . .	100,000,000 »
37	Tasse di manomorta . . . . .	15,000,000 »
38	Tasse di registro . . . . .	740,000,000 »
39	Tasse di bollo sugli atti civili, commerciali e giudiziari . . . . .	550,000,000 »
40	Tasse in surrogazione del registro e del bollo . . . . .	160,000,000 »
41	Tasse ipotecarie . . . . .	120,000,000 »
42	Tasse sulle concessioni governative . . . . .	105,430,000 »
43	Tasse sui velocipedi . . . . .	16,200,000 »
44	Tasse sui motocicli, sulle automobili e sugli autoscafi . . . . .	80,000,000 »
45	Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli riscosso per conto dello Stato, dalla Società italiana degli Autori, giusta la	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,886,630,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,886,630,000 »
	Convenzione 5 settembre 1924, approvata con Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589 . . . . .	50,000,000 »
46	Diritto erariale sugli abbonamenti e sugli ingressi agli stabilimenti terminali (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276) . . . . .	9,000,000 »
47	Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie . . . . .	12,000,000 »
48	Tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni di lusso di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3274) . . . . .	35,000,000 »
49	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40) . . . . .	6,000,000 »
50	Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275) . . . . .	3,000,000 »
51	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali . . . . .	1,300,000 »
52	Tassa di bollo sugli scambi . . . . .	750,000,000 »
53	Diritto erariale per tassa di bollo sui pubblici spettacoli riscossa per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 ottobre 1922 stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 agosto 1922, n. 1254 . . . . .	26,200,000 »
54	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato . . . . .	36,000,000 »
55	Tassa di bollo sulle carte da giuoco . . . . .	10,000,000 »
56	Tassa di circolazione sui biglietti degli Istituti di emissione . . . . .	80,000,000 »
		2,905,130,000 »
	<i>Imposte indirette sui consumi.</i>	
57	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti . . . . .	475,000,000 »
58	Imposta sulla fabbricazione della birra . . . . .	70,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	545,000,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . . . .	545,000,000 »
59	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazoze . . . . .	5,000,000 »
60	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti . . . . .	6,000,000 »
61	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno . . . . .	1,100,000,000 »
62	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine . . . . .	6,500,000 »
63	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi . . . . .	7,000,000 »
64	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro . . . . .	1,000,000 »
65	Imposta sulla fabbricazione degli apparecchi d'accensione surroganti i fiammiferi (legge 6 marzo 1910, n. 83) . . . . .	<i>per memoria</i>
66	Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54 . . . . .	450,000 »
67	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento . . . . .	115,000,000 »
68	Imposta sulla fabbricazione dei saponi, delle liscive e delle acque da bucato . . . . .	30,000,000 »
69	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè . . . . .	36,000,000 »
70	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica . . . . .	5,000,000 »
71	Imposta sul consumo del caffè . . . . .	285,000,000 »
72	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano) . . . . .	450,000,000 »
73	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373) . . . . .	100,000,000 »
74	Dazio sull'importazione del grano . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 2,691,950,000 » <hr/>
	<i>Monopoli industriali.</i>	
75	Tabacchi . . . . .	2,950,000,000 »
76	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime . . . . .	880,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 2,950,880,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	2,950,880,000 »
77	Sali	171,000,000 »
78	Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	100,000,000 »
		3,221,880,000 »
	<i>Chinino di Stato.</i>	
79	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	23,500,000 »
	<i>Lotto.</i>	
80	Lotto e tassa sulle tombole	400,000,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.</i>	
81	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	110,000,000 »
82	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del Regio decreto medesimo)	16,000,000 »
		126,000,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri.</i>	
83	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi, riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	30,000,000 »
	PROVENTI DEI SERVIZI POSTALI TELEGRAFICI E TELEFONICI.	
84	Poste — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	540,000,000 »
85	Poste — Proventi del servizio vaglia postali	25,000,000 »
86	Poste — Proventi derivanti dalla pubblicità in concessione ai privati (art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 356)	1,000,000 »
87	Poste — Proventi del servizio dei conti correnti ed assegni postali	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	566,500,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . . . .	566,500,000 »
88	Telegrafi . . . . .	145,000,000 »
89	Proventi radiotelegrafici . . . . .	1,500,000 »
90	Telefoni. — Canoni dovuti da concessionari di reti urbane e di linee interurbane — Canoni dovuti per linee private — Proventi vari — Canoni per la manutenzione delle linee telefoniche interurbane — Rimborso dai concessionari per le spese sostenute dall'Amministrazione per collaudi di materiali degli impianti telefonici . . . . .	155,000,000 »
		868,000,000 »
<b>PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.</b>		
91	Tasse di pubblico insegnamento . . . . .	60,000,000 »
92	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali . . . . .	1,000,000 »
93	Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole . . . . .	1,300,000 »
94	Diritti di verificaione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi . . . . .	7,000,000 »
95	Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 . . . . .	10,000,000 »
96	Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619 . . . . .	<i>per memoria</i>
97	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357) . . . . .	1,600,000 »
98	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative . . . . .	5,000,000 »
99	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961 . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	85,900,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1925

	<i>Riporto</i> . . . . .	85,900,000 »
100	Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico . . . . .	<i>per memoria</i>
101	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (articolo 90 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043) . . . . .	50,000 »
102	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420) . . . . .	<i>per memoria</i>
103	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	9,000 »
104	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, legge 26 dicembre 1901, n. 524; art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055; Regio decreto 3 giugno 1920, n. 862; Regio decreto 21 agosto 1922, n. 1522, che approva il regolamento per l'applicazione del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862; Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 680; Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 681); Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1843; Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213; Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2569; Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2570; Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2583; Regio decreto 6 gennaio 1924, n. 32; Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 742 e Regio decreto 22 maggio 1924, n. 743 . . . . .	6,900,000 »
105	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .	240,000 »
106	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità (legge 20 giugno 1909, n. 364; regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	93,129,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	93,129,000 »
107	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative (legge 24 dicembre 1908, n. 754 e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	<i>per memoria</i>
108	Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195) . . . . .	1,700,000 »
109	Ricavo della vendita della <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> , degli atti del Governo e delle pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi . . . . .	3,765,000 »
110	Proventi delle carceri . . . . .	20,000,000 »
111	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 15 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, numero 2367) . . . . .	17,000 »
112	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto di Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati . . . . .	710,000 »
113	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo . . . . .	270,000 »
		119,591,000 »
<b>RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.</b>		
114	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze . . . . .	14,470,103.20
115	Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285 e Regio decreto 17 aprile 1921, n. 796) . . . . .	1,000,000 »
116	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie . . . . .	239,902,305.35
117	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto . . . . .	418,725.65
118	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .	291,559.55
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	256,082,693.75

	<i>Riporto</i> . . . . .	256,082,693.75
119	Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996 . . . . .	51,400,400 »
120	Rimborso dalle Regie Università e dai Regi Istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico e subalterno, ai sensi degli articoli 147 e 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore . . . . .	15,000,000 »
121	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685) . . . . .	11,160,405 »
122	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) . . . . .	9,541,555 »
123	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, numero 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) . . . . .	6,626,214 »
124	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (legge 13 novembre 1859, n. 3725) . . . . .	849,722.67
125	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) . . . . .	2,497,310 »
126	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672) . . . . .	112,000 »
127	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno . . . . .	348,260 »
128	Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379) . . . . .	<i>per memoria</i>
129	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379 . . . . .	<i>per memoria</i>
130	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	1,014,210 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	354,632,770.42

	<i>Riporto</i> . . . . .	354,632,770.42
131	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti) . . . . .	4,800,000 »
132	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905) . . . . .	1,440,000 »
133	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915) . . . . .	547,000 »
134	Contributo a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1 <sup>a</sup> classe (art. 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506) . . . . .	20,000,000 »
135	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità . . . . .	100,000 »
136	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni . . . . .	28,275,000 »
137	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra . . . . .	4,275,832.50
138	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina . . . . .	302,000 »
139	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale . . . . .	3,487,037 »
140	Contributi agli Istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245) . . . . .	<i>per memoria</i>
		417,859,639.92
	ENTRATE DIVERSE.	
141	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero . . . . .	1,200,000 »
142	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni . . . . .	100,000,000 »
143	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato . . . . .	6,000,000 »
144	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453 e art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603) . . . . .	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	108,700,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	108,700,000 »
145	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e art. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367 . . . . .	32,000,000 »
146	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute . . . . .	100,000 »
147	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di risparmio postali, da versarsi alla Cassa depositi e prestiti . . . . .	75,000 »
148	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei vaglia, dei pacchi, della posta-lettere o per cause diverse, esclusi quelli dipendenti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti . . . . .	350,000 »
149	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei conti correnti ed assegni postali . . . . .	5,000 »
150	Proventi e ricuperi di portafoglio . . . . .	<i>per memoria</i>
151	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228 e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento . . . . .	13,750,000 »
152	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca o con certificati degli Istituti di emissione . . . . .	750,000,000 »
153	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486 . . . . .	10,000,000 »
154	Interessi sulle somme mutuate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (art. 2 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401) . . . . .	<i>per memoria</i>
155	Interessi sulle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160) . . . . .	1,500,000 »
156	Partecipazione dello Stato agli utili degli Istituti di emissione, ai termini dell'art. 23 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, modificato, con effetto sino al 31 dicembre 1930, dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, numero 2158) . . . . .	13,874,116.25
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	930,354,116.25

	<i>Riporto</i> . . . . .	930,354,116.25
157	Proventi dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia (legge 20 dicembre 1908, n. 746 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	600,000 »
158	Proventi ricavati dalla attuazione del nuovo regime delle Trazzere di Sicilia, a termini del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1540 . . . . .	<i>per memoria</i>
159	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	2,600,000 »
160	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	<i>per memoria</i>
161	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale Equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	<i>per memoria</i>
162	Ammende applicate al personale postale, telegrafico e telefonico e da devolversi a norma del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694 in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza; penali inflitte ai ricevitori postelegrafonici e da devolversi in ragione della metà dell'importo a favore del fondo speciale di previdenza fra i ricevitori stessi . . . . .	200,000 »
163	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421) . . . . .	2,000,000 »
164	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a termini dell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1906, n. 455; per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384) . . . . .	<i>per memoria</i>
165	Somma da prelevarsi dai sopravvanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per l'attuazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili . . . . .	<i>per memoria</i>
166	Tasse d'ingresso nei musei della Regia marina e negli stabilimenti militari marittimi da destinarsi a favore dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo (art. 3 della legge 21 giugno 1914, n. 576) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	935,754,116.25

	<i>Riporto</i> . . . . .	935,754,116.25
167	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, numero 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4 (art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	1,500,000 »
168	Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione (Regio decreto 11 febbraio 1923, numero 357) . . . . .	5,000,000 »
169	Diritti dovuti, giusta l'art 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ad ammende stabilite dalla legge medesima . . . . .	750,000 »
170	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituito sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357). . . . .	215,000 »
171	Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357) . . . . .	500,000 »
172	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357) . . . . .	<i>per memoria</i>
173	Somme versate dai richiedenti di derivazioni od utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357) . . . . .	200,000 »
174	Somma dovuta dall'azienda del demanio forestale sul provento delle foreste di cui alla lettera b), dell'articolo 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . . . . .	52,684.30
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	943,971,800.55

	<i>Riporto</i> . . . . .	943,971,800.55
175	Somma dovuta al Tesoro dall'azienda del demanio forestale sul provento delle foreste di cui alla lettera a), art. 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . . . . .	600,000 »
176	Tassa annuale da corrisondersi, a termini dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge . . . . .	200,000 »
177	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421 . . . . .	<i>per memoria</i>
178	Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512 . . . . .	100,000 »
179	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420 . . . . .	10,000,000 »
180	Contributo di beneficenza sull'introito della tassa di soggiorno riscossa dai Comuni (Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1724) . . . . .	1,000,000 »
181	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino . . . . .	<i>per memoria</i>
182	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione . . . . .	<i>per memoria</i>
183	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria . . . . .	70,000 »
184	Entrate diverse dei Ministeri . . . . .	20,000,000 »
185	Entrate eventuali diverse dei Ministeri . . . . .	250,000,000 »
186	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . . . .	10,000,000 »
187	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506) . . . . .	170,000 »
188	Entrate eventuali diverse dell'amministrazione del demanio e delle tasse . . . . .	1,100,000 »
189	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di . . . . .	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,237,211,800.55

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,237,211,800.55
	condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato; approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776) . . . . .	<i>per memoria</i>
190	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .	<i>per memoria</i>
191	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
192	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923) . . . . .	<i>per memoria</i>
193	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574) . . . . .	<i>per memoria</i>
194	Versamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni dei capitali assicurati a favore delle telefoniste ausiliarie ai sensi della Convenzione fra l'Istituto medesimo e l'azienda dei telefoni dello Stato approvata col decreto ministeriale 16 febbraio 1920, in applicazione del decreto luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919 . . . . .	<i>per memoria</i>
195	Versamento da parte del Commissariato generale per l'emigrazione e di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'articolo 19, lettere c) e d) del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371 . . . . .	<i>per memoria</i>
196	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1 <sup>a</sup> — <i>Spese effettive</i> . . . . .	170,000,000 »
		<hr/> 1,407,211,800.55 <hr/>
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>	
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
197	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . . . .	3,568,333.33
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 3,568,333.33 <hr/>

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,568,333.33
198	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria . . . . .	50,000 »
199	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime . . . . .	4,030,000 »
200	Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 311 . . . . .	<i>per memoria</i>
201	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508 . . . . .	50,000 »
202	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550) . . . . .	<i>per memoria</i>
203	Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) . . . . .	1,800,000 »
204	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	<i>per memoria</i>
205	Rimborsi diversi di spese straordinarie . . . . .	1,020,794.76
206	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333 . . . . .	150,000 »
207	Concorso degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica (art. 13, lettera c, della legge 15 luglio 1907, n. 506) . . . . .	1,000 »
208	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di linee telefoniche interurbane (leggi 9 luglio 1908, n. 420, e 20 marzo 1913, n. 255) . . . . .	375,000 »
209	Concorso di comuni e di altri enti in ragione di metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione dei collegamenti telefonici (legge 20 marzo 1913, n. 255) . . . . .	<i>per memoria</i>
210	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540) . . . . .	<i>per memoria</i>
211	Concorso delle provincie e dei comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529) . . . . .	<i>per memoria.</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	11,045,128.09

	<i>Riporto</i> . . . . .	11,045,128.09
212	Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arredamento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717 . . . . .	<i>per memoria</i>
213	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II) . . . . .	<i>per memoria</i>
214	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio . . . . .	10,000 »
215	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 . . . . .	2,000 »
216	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . .	<i>per memoria</i>
217	Contributo della provincia di Bergamo nelle spese per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari in Bergamo, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione approvata col decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456 (4 <sup>a</sup> delle 40 rate) . . . . .	10,000 »
218	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337) . . . . .	<i>per memoria</i>
219	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria . . . . .	<i>per memoria</i>
220	Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786 . . . . .	<i>per memoria</i>
221	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909) . . . . .	550,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	11,617,128.09

	<i>Riporto</i> . . . . .	11,617,128.09
222	Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze . . . . .	144,130 »
223	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (5ª rata) . . . . .	1,827,098.48
224	Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto . . . . .	<i>per memoria</i>
225	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724) . . . . .	300,000 »
226	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera <i>b</i> del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457 . . . . .	<i>per memoria</i>
227	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923 . . . . .	<i>per memoria</i>
228	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'art. 36 dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923 . . . . .	<i>per memoria</i>
229	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923 . . . . .	<i>per memoria</i>
230	Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (2ª delle sette annualità) . . . . .	488,095.23
		<hr/> 14,376,451.80 <hr/>

## ENTRATE DIVERSE.

231	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . .	1,000 »
232	Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357) . . . . .	<i>per memoria</i>
233	Prodotto lordo e proventi accessori delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno, in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, e il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486 . . . . .	150,000 »
234	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661) . . . . .	20,702.04
235	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	<i>per memoria</i>
236	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma, nella R. Biblioteca Palatina di Parma; prodotto dalla riproduzione dei cimeli della biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, art. 1) . . . . .	<i>per memoria</i>
237	Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	<i>per memoria</i>
238	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605) . . . . .	3,000,000 »
239	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,171,702.04

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,171,702.04
240	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia Università di Messina . . . . .	<i>per memoria</i>
241	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate . . . . .	<i>per memoria</i>
242	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso, per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	500,000 »
243	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi ever-sive dell'asse ecclesiastico . . . . .	90,000 »
244	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'articolo 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . .	240,000 »
245	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo (escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria) da destinarsi a termini dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1906, n. 333 . . . . .	1,600,000 »
246	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . .	5,000 »
247	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14) . . . . .	<i>per memoria</i>
248	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195 . . . . .	<i>per memoria</i>
249	Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trat-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	5,606,702.04

	<i>Riporto</i>	5,606,702.04
	tenere sul contributo fisso di lire 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 324	93,491.64
250	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (art. 8 Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, art. 1 del Regio decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 708)	<i>per memoria</i>
251	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a provincie ed a comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (art. 2 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028)	<i>per memoria</i>
252	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
253	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
254	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla costruzione dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma (legge 2 febbraio 1911, n. 76)	<i>per memoria</i>
255	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
256	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	5,700,193.68

	<i>Riporto</i> . . . . .	5,700,193.68
257.	Contributi dovuti al Tesoro dello Stato dagli Istituti di emissione per gli aumenti di circolazione autorizzati coi Regi decreti 4 e 13 agosto e 23 novembre 1914, nn. 791, 825 e 1284 . . . . .	7,000,000 »
258	Utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da accantonarsi presso la Cassa depositi e prestiti in aumento della copertura dei biglietti di Stato . . . . .	<i>per memoria</i>
259	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo . . . . .	5,000,000 »
260	Entrate eventuali per sopraprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per gli altri diritti e premi del genere . . . . .	<i>per memoria</i>
261	Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato	<i>per memoria</i>
262	Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'articolo 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 . . . . .	<i>per memoria</i>
263	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio Naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800 . . . . .	<i>per memoria</i>
264	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonché dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo . . . . .	<i>per memoria</i>
265	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 . . . . .	<i>per memoria</i>
266	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294 . . . . .	<i>per memoria</i>
267	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera C, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920 . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	17,700,193.68

	<i>Riporto</i> . . . . .	17,700,193.68
268	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª <i>Spese effettive</i> . . . . .	75,000,000 »
269	Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357) . . . . .	<i>per memoria</i>
270	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra (art. 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374) . . . . .	<i>per memoria</i>
271	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497 . . . . .	18,000,000 »
272	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867) . . . . .	<i>per memoria</i>
273	Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1º gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465) . . . . .	<i>per memoria</i>
274	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del Porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897 . . . . .	<i>per memoria</i>
		110,700,193.68
	ALIENAZIONE DI MATERIE CEDUTE DAI GOVERNI DI GERMANIA E D'AUSTRIA A TITOLO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DI GUERRA.	
275	Ricavo dalla alienazione di materie cedute dai Governi di Germania e d'Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra a norma dei Trattati sottoscritti a Versaglia il 28 giugno 1919 e a San Germano il 10 settembre 1919, approvati rispettivamente coi Regi decreti 6 ottobre 1919, nn. 1803 e 1804 . . . . .	300,000,000 »
	CATEGORIA II. — <i>Costruzione di strade ferrate.</i>	
276	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	»

	<i>Ritporto</i> . . . . .	»
277	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444 . . . . .	250,000,000 »
278	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria seconda — Costruzione di strade ferrate . . . . .	<i>per memoria</i>
		250,000,000 »
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali</i>		
VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.		
279	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico . . . . .	600,000 »
280	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati . . . . .	60,000 »
281	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia) . . . . .	515,000 »
282	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . . . .	685,000 »
283	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili (articoli 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . . . .	10,000 »
284	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686) . . . . .	550,000 »
285	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro . . . . .	<i>per memoria</i>
286	Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357) . . . . .	<i>per memoria</i>
		2,420,000 »

## ACCENSIONE DI DEBITI.

287	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziata nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed in quello del Ministero delle finanze . . . . .	190,000,000 »
288	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228) . . . . .	<i>per memoria</i>
289	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731) . . . . .	<i>per memoria</i>
290	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che il Governo ravviserà opportune per far fronte al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505 . . . . .	777,814,000 »
291	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima . . . . .	1,376,294.89
292	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese occorrenti alla elettrificazione delle linee ferroviarie di cui ai Regi decreti 25 agosto 1919, n. 1582 e 2 maggio 1920, n. 597 . . . . .	100,000,000 »
293	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443 . . . . .	6,500,000 »
294	Somma da provvedersi mediante accensione dei debiti per spese di costruzione della ferrovia Roma-Ostia (R. decreto 11 maggio 1924, n. 860) . . . . .	10,000,000 »
295	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 %, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968) . . . . .	<i>per memoria</i>
296	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,085,690,294.89

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,085,690,294.89
297	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (Art 58, lettera c), della legge 31 marzo 1904, n. 140 . . . . .	<i>per memoria</i>
298	Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 . . . . .	<i>per memoria</i>
299	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale a tenore dell'articolo 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguono opere di bonificamento (Art. 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661, legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e legge 20 agosto 1921, n. 1177) . . . . .	30,000,000 »
300	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere prescritte dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107 . . . . .	<i>per memoria</i>
301	Anticipazione al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486) . . . . .	9,000,000 »
302	Anticipazioni da parte di comuni e di altri enti della metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione di collegamenti telefonici e da restituire nei modi stabiliti dalla legge 20 marzo 1913, n. 255 . . . . .	<i>per memoria</i>
303	Anticipazione dalla Cassa dei depositi e prestiti della somma occorrente per la sistemazione e l'ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e per la costruzione di nuove linee internazionali (legge 20 marzo 1913, n. 253) (ultima rata) . . . . .	6,000,000 »
304	Anticipazione dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per l'esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della biblioteca centrale nazionale in Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337) . . . . .	<i>per memoria</i>
305	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964 (6ª rata) . . . . .	14,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,144,690,294.89

	<i>Ripporto</i> . . . . .	1,144,690,294.89
306	Somma da anticiparsi al tesoro dello Stato, dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui a Società civili o commerciali ed a privati cittadini o sudditi italiani che abbiano intrapreso o intraprendano in Eritrea o in Somalia, senza aiuto finanziario governativo, importanti lavori per adibire a colture industriali terreni di una estensione non inferiore a tremila ettari. (Art. 4 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, art. 9 del regolamento approvato con Regio decreto 30 luglio 1922, n. 1088 e Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2599) (ultima rata) . . . . .	9,000,000 »
307	Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 . . . . .	<i>per memoria</i>
308	Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262) . . . . .	<i>per memoria</i>
		1,153,690,294.89
	RISCOSSIONE DI CREDITI.	
309.	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988) . . . . .	400,000 »
310	Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401 e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312 e relativi interessi . . . . .	<i>per memoria</i>
311	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493 . . . . .	151,740.60
		551,740.60

## RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.

312	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi . . . . .	572,226.80
313	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti . . . . .	909,533.65
314	Quota a carico degli ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione del mutuo di lire 11,400,000 concesso dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286, di estinzione del mutuo di lire 8,800,000 di cui all'art. 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481, e del mutuo di lire 22,500,000 di cui al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584 . . . . .	1,895,741.65
315	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal tesoro dello Stato alla Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, numero 286) . . . . .	10,000,000 »
316	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . .	600,000 »
317	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114) . . . . .	<i>per memoria</i>
318	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie . . . . .	44,812,817.50
319	Rimborso dal Governo della Somalia Italiana per estinzione del debito di lire 570,527.82 anticipate dal tesoro (articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241) (7ª delle otto rate) . . . . .	71,315.97
320	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'art. 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 2ª delle 15 annualità)	289,026.87
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	59,150,662.44

	<i>Riporto</i> . . . . .	59,150,662.44
321	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604) . . . . .	<i>per memoria</i>
322	Rimborso al tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace . . . . .	<i>per memoria</i>
323	Rimborso al tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497 . . . . .	<i>per memoria</i>
324	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Province dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160) . . . . .	400,000 »
325	Rimborso al tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819 . . . . .	<i>per memoria</i>
326	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, numeri 1816 e 1819 . . . . .	<i>per memoria</i>
327	Proventi delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 da devolversi fino alla concorrenza di annue lire 11,800,000 all'Erario a titolo di rifusione della somma di lire 160 milioni (e relativi interessi 4.50 %) somministrata dallo Stato al Consorzio autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 2 dello stesso Regio decreto, nonchè a rifusione delle altre anticipazioni ivi previste e di quella di lire 40 milioni da somministrarsi al Consorzio medesimo ai sensi e per gli scopi indicati dall'art. 1 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881 . . . . .	11,800,000 »
328	Ricupero dagli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi della lettera b) del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 . . . . .	3,000,000 »
329	Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 . . . . .	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	75,350,662.44

	<i>Riporto</i> . . . . .	75,350,662.44
330	Ricupero dagli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288 . . . . .	1,000,000 »
331	Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) . . . . .	633,750 »
332	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) . . . . .	200,000 »
333	Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo . . . . .	<i>per memoria</i>
334	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239) . . . . .	<i>per memoria</i>
		77,184,412.44
	ANTICIPAZIONI AL TESORO DA ENTI LOCALI PER RICHIESTO ACCELERAMENTO DI LAVORI CATASTALI.	
335	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682) . . . . .	<i>per memoria</i>
336	Anticipazione dalle provincie di Novara, di Venezia e di Ferrara per l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 4 del Regio decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, e Regio decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 352) . . . . .	<i>per memoria</i>
		»
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.	
337	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali . . . . .	800,000 »
338	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali . . . . .	680,000 »
339	Prodotto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,480,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,480,000 »
340	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623) . . . . .	1,000,000 »
341	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738) . . . . .	13,591.30
342	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 . . . . .	9,310.04
343	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori . . . . .	10,000 »
344	Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla sopraelevazione di un piano nel palazzo destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse stesse in Roma (art. 2 del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601) . . . . .	<i>per memoria</i>
345	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 . . . . .	<i>per memoria</i>
		2,512,901.34
	EMISSIONI DI MONETE.	
346	Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215 . . . . .	<i>per memoria</i>
347	Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 2 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215 . . . . .	<i>per memoria</i>
		»
	RICUPERI DIVERSI.	
348	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325) . . . . .	119,662.48
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	119,662.48

	<i>Riporto</i> . . . . .	119,662.48
349	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . .	<i>per memoria</i>
350	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661) . . . . .	<i>per memoria</i>
351	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinati alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665) . . . . .	<i>per memoria</i>
352	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .	300,000 »
353	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari . . . . .	141,319.99
354	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria III — Movimento di capitali . . . . .	50,000 »
355	Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, art. 2) . . . . .	<i>per memoria</i>
356	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 610,982.47 <hr/>
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>	
357	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, vincolati od in sospenso . . . . .	4,040.60
358	Interessi di titoli del debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo . . . . .	50,770.50
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 54,811.10 <hr/>

	<i>Riporto</i> . . . . .	54,811.10
359	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo . . . . .	119.40
360	Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Roma corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1925 . . . . .	4,950,600 »
361	Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Napoli corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1925 . . . . .	5,113,650 »
362	Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Palermo corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1925 . . . . .	3,818,555 »
363	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale delle assicurazioni sociali . . . . .	101,200 »
364	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento . . . . .	100,000 »
365	Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206) . . . . .	48,530,269.15
366	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria IV — Partite di giro . . . . .	<i>per memoria</i>
		62,669,204.65

### RIASSUNTO PER TITOLI

#### TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

##### CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	86,926,534.82
Contributi:	
<i>Imposte dirette</i> . . . . .	4,671,500,000 »
<i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze</i> . . . . .	2,905,130,000 »
<i>Imposte indirette sui consumi</i> . . . . .	2,691,950,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .	10,355,506,534.82

	<i>Riporto</i>	10,355,506,534.82
<i>Monopoli industriali</i>		3,221,880,000 »
<i>Chinino di Stato</i>		23,500,000 »
<i>Lotto</i>		400,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici</i>		126,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri</i>		30,000,000 »
Proventi dei servizi postali, telegrafici e telefonici		868,000,000 »
Proventi di servizi pubblici minori		119,591,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese		417,859,639.92
Entrate diverse		1,407,211,800.55
Totale della categoria prima della parte ordinaria		16,969,548,975.29
 <b>TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.</b>  		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</b>		
Rimborsi e concorsi nelle spese		14,376,451.80
Entrate diverse		110,700,193.68
Alienazione di materie cedute dai Governi di Germania e d'Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra		300,000,000 »
Totale della categoria 1 <sup>a</sup> della parte straordinaria		425,076,645.48
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate		250,000,000 »

CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . .	2,420,000. »
Accensione di debiti . . . . .	1,153,690,294.89
Riscossione di crediti . . . . .	551,740.60
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . . . .	77.134,412.44
Anticipazioni al Tesoro da Enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali . . . . .	»
Partite che si compensano nella spesa . . . . .	2,512,901.34
Emissione di monete . . . . .	»
Ricuperi diversi . . . . .	610,982.47
Totale della categoria III . . . . .	1,236,970,331.74
Totale della categoria II. — <i>Entrata straordinaria</i> . . . . .	1,912,046,977.22
Totale dell'entrata reale ( <i>ordinaria e straordinaria</i> ) . . . . .	18,881,595,952.51
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	62,669,204.65
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>	
Categoria I. — Entrate effettive:	
<i>Parte ordinaria</i> . . . . .	16,969,548,975.29
<i>Parte straordinaria</i> . . . . .	425,076,645.48
<i>Da riportarsi</i> . . . . .	17,394,625,620.77

	<i>Riporto</i> . . . . .	17,394,625,620.77
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate ( <i>Parte straordinaria</i> ) . . . . .		250,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali ( <i>Parte straordinaria</i> ) . . . . .		1,236,970,331.74
	Totale dell'entrata reale . . . . .	18,881,595,952.51
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .		62,669,204.65
	Totale generale . . . . .	18,944,265,157.16

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio dell'entrata.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme in vigore.

Per la somma dei buoni ordinari in circolazione non è fissato limite alcuno, ferme le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, in conformità delle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 3.

È data facoltà al Governo di provvedere mediante accensione di debiti, nei modi e colle norme che ravviserà opportuni, alla provvista dei fondi occorrenti per far luogo al rimborso dei buoni del Tesoro triennali e quinquennali in circolazione che giungono a scadenza.

(Approvato).

Art. 4.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, cioè:

RIEPILOGO

*Entrata e spesa effettiva.*

Entrata . . . . .	L.	17,394,625,620.77
Spesa . . . . .	»	17,216,755,325.10
Avanzo effettivo . . . . .	+ L.	<u>177,870,295.67</u>

*Costruzione di strade ferrate.*

Entrata . . . . .	L.	250,000,000. »
Spesa . . . . .	»	250,000,000. »
	L.	<u>»</u>

*Movimento di capitali.*

Entrata . . . . .	L.	1,236,970,331.74
Spesa . . . . .	»	1,290,349,516.03
Eccedenza passiva . . . . .	— L.	<u>53,379,184.29</u>

*Partite di giro.*

Entrata . . . . .	L.	62,669,204.65
Spesa . . . . .	»	62,669,204.65
	L.	<u>»</u>

*Riassunto generale.*

Entrata . . . . .	L.	18,944,265,157.16
Spesa . . . . .	»	18,819,774,045.78
Avanzo finale . . . . .	+ L.	<u>124,491,111.38</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati oggi e del bilancio dell'economia nazionale.

Prego il senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Nomina di Commissione.**

**PRESIDENTE.** In conformità al mandato conferitomi ieri dal Senato, comunico i nomi dei senatori da me chiamati a far parte della Commissione per l'esame dei progetti di legge per la delega dei pieni poteri al Governo per la riforma dei codici: D'Amelio, Diena, Di Blasio, Garofalo, Lucchini, Milano-Franco D'Aragona, Pagliano, Stoppato e Vigliani.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1960, circa il trattamento speciale di pensione per i sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi selezionati » (N. 151).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1960, circa il trattamento speciale di pensione per i sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi selezionati ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'articolo unico.

**PELLERANO, segretario, legge:**

**Articolo unico.**

È convertito in legge il Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1960, circa trattamento speciale di pensione per i sottufficiali selezionati del Corpo Reale Equipaggi.

**ALLEGATO.**

**VITTORIO EMANUELE III**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

**RE D'ITALIA**

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525;

Visto il Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, che detta nuove disposizioni sulle pen-

sioni normali del personale delle Amministrazioni dello Stato e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Articolo unico.**

Ai sottufficiali della Regia marina che nel 1°, 2°, e 3° trimestre dell'anno 1924 abbiano cessato dal servizio di autorità ed in seguito a giudizio d'inidoneità per qualsiasi motivo espresso dalla Commissione d'avanzamento, il periodo di servizio effettivo sarà aumentato di cinque anni agli effetti della liquidazione della pensione che verrà calcolata sulla media delle paghe dell'ultimo triennio antecedente alla cessazione del servizio attivo.

Dei predetti sottufficiali quelli, che con l'aumento di cui sopra, non raggiungano le condizioni per conseguire il diritto a pensione ma che abbiano almeno 12 anni di servizio effettivo, liquideranno la pensione come se avessero venti anni di servizio, sulla base della media delle paghe da ciascuno di essi effettivamente percepite nell'ultimo quadriennio antecedente alla data di cessazione dal servizio attivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1924.

**VITTORIO EMANUELE.**

**MUSSOLINI**

**THAON DI REVEL**

**DE STEFANI.**

V. — *Il Guardasigilli:* OVIGLIO.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924 n. 1586 riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari » (N. 169).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1586, riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'articolo unico.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1586, riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è convertito in legge.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1586.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e l'articolo 3 del Regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visti i Regi decreti-legge 18 gennaio 1923, nn. 53, 54 e 93 ed il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico approvato col Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, e del Regio decreto-legge 19 aprile

1923, n. 1000, sono estese, a decorrere dal 1° luglio 1924, ai sanitari dipendenti dai comuni, dalle amministrazioni provinciali e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè agli enti stessi delle provincie del Carnaro, dell'Istria, di Trento, di Trieste, di Zara e dei territori delle provincie di Belluno e del Friuli, già soggetti all'Impero austro-ungarico.

Art. 2.

La iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i sanitari regolarmente nominati dagli enti di cui all'articolo 1 che non abbiano servizi anteriori al 1° luglio 1924; è facoltativa per i sanitari degli enti stessi che abbiano servizi anteriori alla data predetta.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme relative alla valutazione ed al riscatto dei servizi eventualmente prestati dai sanitari anteriormente al 1° luglio 1924, ed ogni altra disposizioni che si rendesse necessaria per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
DE STEFANI  
FEDERZONI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1707, concernente la determinazione dell'indennità spettante al Regio Commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova ». (N. 148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1707, concernente la determinazione dell'indennità spettante al Regio Commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura dell'articolo unico.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1707, col quale fu assegnata una indennità di carica al Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova, è convertito in legge.

#### ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1707.*

(*Omissis*).

#### Art. 1.

Al cavaliere di Gran Croce senatore Umberto Cagni, Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova, è assegnata una indennità di carica di lire 175 al giorno a decorrere dal 13 giugno 1924. La detta indennità, nonchè l'imposta di ricchezza mobile e tutte le altre tasse e ritenute relative alla indennità stessa, graveranno sul bilancio del Consorzio.

#### Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Ita-

lia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

SARROCCI

THAON DI REVEL

DE STEFANI

CIANO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale riguardanti i cittadini italiani in Turchia » (N. 114-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale riguardante i cittadini italiani in Turchia ».

Domando all'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Consentì che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dare lettura dell'articolo unico nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Le controversie e gli affari riguardanti i cittadini italiani non mussulmani che siano stabiliti o che si trovino in Turchia, ed aventi per oggetto le materie indicate nell'art. 16 della Convenzione relativa allo stabilimento e alla com-

petenza giudiziaria tra l'Italia ed altri Stati, da una parte, e la Turchia, dall'altra, firmata a Losanna il 24 luglio 1923, approvata con Regio decreto-legge 21 gennaio 1924, n. 343, sono di competenza dell'autorità giudiziaria di Ancona, secondo il valore e la materia della controversia, o la natura dell'affare, a norma del codice di procedura civile, quando la stessa competenza non spetti ad altra autorità giudiziaria del Regno, in base al domicilio, alla residenza o ad altro titolo, preveduto dal detto codice.

Le controversie e gli affari nelle materie sopra indicate, che fossero pendenti presso i Consoli o i tribunali consolari in Turchia, sono, ad istanza della parte diligente, portati, nello stato in cui si trovano, a conoscenza dell'autorità giudiziaria del Regno, competente a norma della prima parte del presente articolo, conservando piena efficacia le sentenze, i provvedimenti e gli atti compiuti nello stadio anteriore del procedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415: Norme per la liquidazione dei supplementi di congrua al clero in dipendenza dell'esonero della tassa di manomorta » (N. 126).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge: Norme per la liquidazione dei supplementi di congrua al clero in dipendenza dell'esonero della tassa di manomorta ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

**PELLERANO, segretario, legge:**

Articolo unico.

Il Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1415, contenente norme per la liquidazione dei sup-

plementi di congrua al clero in dipendenza dell'esonero della tassa di manomorta, è convertito in legge.

*Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 6 del testo unico approvato col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, che esonera dal pagamento della tassa di manomorta gli investiti di benefici ecclesiastici aventi diritto a supplemento di congrua;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle liquidazioni ancora da effettuarsi dall'Amministrazione del Fondo per il culto per la concessione dei supplementi di congrua al clero, in applicazione delle leggi e dei decreti emanati in tale materia, non dovrà più ammettersi fra le passività del beneficio la tassa di manomorta dal pagamento della quale sono stati esonerati gli investiti con l'articolo 6 del testo unico approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271.

Le liquidazioni già eseguite e approvate con decreto registrato alla Corte dei conti non saranno variate nei riguardi della tassa suddetta, se non in occasione di passaggio del beneficio ad un nuovo titolare, e la variazione avrà effetto solo dalla data, dalla quale decorrerà la voltura dell'assegno supplementare di congrua.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uf-

ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
OVIGLIO  
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 18 settembre 1924, n. 1496: « Autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il Fondo per il culto, per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al Clero, personale straordinario, in deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084 e 8 maggio 1924, n. 843 » (N. 127-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 18 settembre 1924, n. 1496: « Autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il Fondo per il culto, per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al Clero, personale straordinario, in deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084 e 8 maggio 1924, n. 843 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del testo che è stato concordato tra Governo ed Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496, che autorizza la Amministrazione del fondo per il culto ad assumere personale-straordinario in servizio temporaneo, con parziale deroga ai Reali decreti 30 dicembre 1923, n. 3084 e 8 maggio 1924,

n. 843, colla sostituzione, all'ultimo comma dell'art. 1, delle parole « 31 dicembre 1926 » alle altre: « 31 dicembre 1925 ».

*Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1086, riguardante il riordinamento dei servizi del Fondo per il culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1086, è sostituito il seguente:

« All'uopo con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze, sarà assunto in servizio temporaneo adeguato ed idoneo personale straordinario. Il numero del medesimo non potrà essere superiore a quello di trenta; nè la misura della retribuzione da assegnarsi a ciascuno potrà superare quella stabilita dall'articolo 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 ».

Il personale assunto, in conformità con la disposizione di cui al comma precedente, non potrà essere trattenuto in servizio oltre il 31 dicembre 1926.

Art. 2.

Per la concessione di premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, che partecipa all'esecuzione dei lavori indicati nell'articolo 8 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1086, con prestazione d'opera oltre il normale orario di ufficio, non si applica il disposto del 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

La spesa complessiva di cui al comma precedente non potrà superare le lire 35.000.

## Art. 3.

Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto, mediante storno di fondi, allo stanziamento nel bilancio del Fondo per il culto della spesa occorrente, ripartibile nei due esercizi finanziari 1924-25 e 1925-26.

## Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
OVIGLIO  
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 68, relativo alla proroga dei termini per il riscatto dei servizi resi anteriormente al 1916 dai salariati degli enti locali, e per la presentazione al Parlamento del disegno di legge riguardante la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli enti stessi » (N. 172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in

legge del R. decreto 8 gennaio 1925, n. 68, relativo alla proroga dei termini per il riscatto dei servizi resi anteriormente al 1916 dai salariati degli Enti locali, e per la presentazione al Parlamento del disegno di legge riguardante la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli Enti stessi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 68, relativo alla proroga dei termini per il riscatto dei servizi resi anteriormente al 1916 dai salariati degli Enti locali, e per la presentazione al Parlamento del disegno di legge riguardante la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli Enti stessi.

ALLEGATO.

*Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 68:*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093, e 11 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il termine concesso dal 1° comma dell'art. 3 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923 numero 2093 ai salariati degli Enti locali per chiedere il riscatto dei servizi anteriori al 1916 è ripristinato ed esteso al 30 giugno 1925 alle condizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo stesso.

## Art. 2.

Il termine di cui al 2° comma dell'art. 11 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
DE STEFANI  
FEDERZONI

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 13 dicembre 1923, n. 3150, col quale si dà esecuzione a tre convenzioni fra l'Italia ed altri Stati firmate a Roma il 6 aprile 1922 e relative alle assicurazioni private » (N. 106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 13 dicembre 1923, n. 3150, col quale si dà esecuzione a tre convenzioni fra l'Italia ed altri Stati firmate a Roma il 6 aprile 1922 e relative alle assicurazioni private ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150, col quale si dà esecuzione alle seguenti convenzioni concluse a Roma, il 6 aprile 1922:

1°. Convenzioni preliminari fra l'Italia e la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni ed il Regno di Ungheria e concernenti:

a) la prima, le questioni amministrative che riguardano le assicurazioni private;

b) la seconda, le questioni finanziarie che riguardano le assicurazioni private;

2°. Convenzione fra l'Italia e la Repubblica Austriaca relativa alle Compagnie di assicurazioni private.

*Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e ministro per l'interno, di concerto coi ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti convenzioni:

1° Convenzioni preliminari concluse a Roma il 6 aprile 1922 con la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romania, il Regno dei serbi, croati e sloveni ed il Regno d'Ungheria, e concernenti:

a) la prima, le questioni amministrative che riguardano le assicurazioni private;

b) la seconda, le questioni finanziarie che riguardano le assicurazioni private;

2° Convenzione conclusa a Roma il 6 aprile 1922 tra l'Italia e la Repubblica austriaca, relativa alle Compagnie di assicurazioni private.

#### Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nelle Convenzioni di cui all'articolo 1, le modificazioni che, eventualmente, fossero richieste da altri firmatari e prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero ritenute idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento dello scopo a cui tendono le convenzioni stesse.

#### Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
OVIGLIO  
DE STEFANI  
CORBINO.

### CONVENZIONE PRELIMINARE

L'AUSTRIA, LA CECOSLOVACCHIA, L'ITALIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO - SLOVENO, LA ROMANIA E L'UNGHERIA, DESIDEROSI DI REGOLARE LE QUESTIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONVENGONO DI ADOTTARE I SEGUENTI PRINCIPII NEI RIGUARDI DELLE CONVENZIONI GENERALI O PARTICOLARI CHE SARANNO TRA ESSE CONCLUSE PER TUTTO QUANTO CONCERNE LE SOCIETÀ DI ASSICURA-

ZIONE PRIVATE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA ANTICA MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA.

volendo concludere una convenzione preliminare a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA:

il Signor Rémy Kwiatkowski, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA:

il Signor Vlastimil Kybal, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore;

IL CAPO DELLO STATO POLACCO:

il Signor Maciej Loret, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI:

il Signor Ottakar Rybár, ex-deputato;

SUA MAESTÀ IL RE DI ROMANIA:

il Signor Ef. Antonesco, Consigliere alla Corte di Cassazione di Bucarest;

SUA ALTEZZA IL REGGENTE D'UNGHERIA:

il Conte Nemes de Hidvég, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

I QUALI, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1.

Per le assicurazioni delle persone (e, cioè, sulla vita, contro gli infortuni, ecc.) in esse comprese le rendite vitalizie e le riassicurazioni, dovrà procedersi a stabilire un portafoglio di contratti per ciascuno degli Stati successori (cioè degli Stati ai quali è stato trasferito un territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di tale Monarchia) e per tutte le compagnie di assicura-

zione operanti sul territorio dell'antica Monarchia.

L'attribuzione dei contratti di assicurazione ai portafogli delle Alte Parti Contraenti sarà fatta sulla base dei principi seguenti:

I. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione stilati in corone austro-ungariche:

a) i contratti stipulati con persone morali e fisiche che, alla data del 31 dicembre 1919, avevano rispettivamente la sede principale dei loro affari o la loro dimora abituale su di un territorio della antica Monarchia austro-ungarica facente parte di una delle Alte Parti Contraenti, saranno attribuiti al portafoglio di quella delle Alte Parti Contraenti, cui il territorio in questione è stato annesso;

b) i contratti di assicurazione stipulati sul territorio della antica Monarchia austro-ungarica con assicurati che, alla data del 31 dicembre 1919, avevano rispettivamente la sede principale dei loro affari o la loro dimora abituale fuori del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, saranno attribuiti al portafoglio del territorio ove, trovandosi l'agenzia alla quale, prima del 31 dicembre 1919, sono stati pagati l'ultimo premio di assicurazione o l'ultima quota parte di rendita;

c) se l'agenzia prevista al comma b) è situata fuori del territorio dell'antica Monarchia, i contratti stipulati con persone di nazionalità diversa da quella degli Stati Successori dell'Austria-Ungheria, saranno attribuiti al portafoglio relativo alla Repubblica austriaca o all'Ungheria, secondo che le compagnie avevano la loro sede sull'antico territorio dell'Austria o dell'Ungheria.

II. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione stilati in moneta straniera (diversa cioè dalle corone austro-ungariche) che erano compresi alla data del 31 dicembre 1919 nel portafoglio relativo al territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, essi saranno attribuiti:

a) se si tratta di contratti stipulati con assicurati che al 31 dicembre 1919 avevano rispettivamente la sede principale dei loro affari o la loro dimora abituale sul territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica facente parte di una delle Alte Parti Contraenti, al portafoglio di quella delle Alte Parti Contraenti, cui è stato annesso il territorio in questione;

b) in ogni altro caso, al portafoglio dello Stato sul territorio del quale è situata l'agenzia cui, prima del 31 dicembre 1919, sono stati pagati l'ultimo premio di assicurazione o l'ultima quota parte di rendita.

III. Sarà fatto un prospetto documentato della ripartizione delle riserve tecniche concernenti il territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica in rapporto ai vari Stati Successori, nonchè un prospetto dei valori destinati a coprire dette riserve.

#### Articolo 2.

Il Governo austriaco e il Governo ungherese si impegnano rispettivamente:

a) a domandare alle succursali delle compagnie straniere che, in virtù di una autorizzazione, operavano nell'antica monarchia austro-ungarica, di procedere sulla base dei capisaldi sopradetti alla costituzione dei portafogli dei contratti per ciascuno degli Stati Successori e di presentare un progetto documentato della ripartizione delle riserve tecniche concernenti il territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica in rapporto ai vari Stati Successori, nonchè un prospetto dei valori destinati a coprire dette riserve;

b) a trasmettere agli altri Governi degli Stati Successori i dati suddetti. L'Austria trasmetterà questi dati dopo verificaione, aggiungendovi degli estratti ufficiali delle cauzioni.

#### Articolo 3.

Resta convenuto che il Governo non potrà esercitare i diritti conferiti dagli atti di cauzione delle compagnie estere all'antico Governo dell'Austria, se non con l'assenso di tutti gli Stati Successori interessati.

#### Articolo 4.

I prospetti indicati negli articoli precedenti comprenderanno, in primo luogo, per i portafogli che riguardano ciascuno degli Stati, l'indicazione dei valori interessanti lo Stato rispettivo.

#### Articolo 5.

La presente convenzione preliminare sarà ratificata al più presto possibile.

Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo Italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

La presente convenzione preliminare entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione preliminare.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare, che rimarrà depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'AUSTRIA: *Rémy Kwiatkowski.*

La CECOSLOVACCHIA: *Vlastimil Kybal.*

L'ITALIA: *Imperiali.*

IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO:  
*Dr. Rybár.*

La ROMENIA: *Ef. Antonesco.*

L'UNGHERIA: *Nemes.*

#### DICHIARAZIONE

##### DELLA DELEGAZIONE AUSTRIACA.

Resta inteso che l'Austria s'impegna a mettere in esecuzione la presente convenzione preliminare nei riguardi degli Stati, coi quali essa avrà concluso un accordo bilaterale sul trattamento delle Società di assicurazione.

D'altra parte, le Alte Parti Contraenti non rinunciano ai diritti conferiti agli Stati Successori dall'art. 215 e si riservano il diritto di applicare la presente convenzione preliminare senza riguardo a qualsiasi impegno, come quello richiesto dall'Austria.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue.

Per l'AUSTRIA: *Rémy Kwiatkowski.*

#### DICHIARAZIONE

##### DELLA DELEGAZIONE CECOSLOVACCA.

La Delegazione cecoslovacca firma solo nel senso che essa accetta questa convenzione preliminare solamente *ad referendum* per sottometterla ai propri periti a Praga per conoscere il loro punto di vista, e che, soltanto dopo il loro consenso, questa firma sarà definitiva.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue. Annullato.

Per la CECOSLOVACCHIA: *Vlastimil Kybal.*

#### RISERVE

##### DELLA DELEGAZIONE ROMENA.

Considerato che la presente convenzione preliminare ha appunto lo scopo di preparare l'accordo di cui parla la Delegazione austriaca,

la Delegazione romena riserva al suo Governo, oltre che il diritto derivante dall'articolo 215 del Trattato di pace di San Germano, anche la facoltà di ratificare la presente convenzione preliminare solo dopo che il Governo austriaco avrà formalmente ritirato nei riguardi del Governo di Romania la riserva contenuta nella dichiarazione della Delegazione austriaca relativa alla presente convenzione preliminare.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue.

Per la ROMANIA: *Ef. Antonesco.*

#### CONVENZIONE

L'AUSTRIA, LA CECOSLOVACCHIA, L'ITALIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, LA ROMANIA, E L'UNGHERIA DESIDEROSE DI REGOLARE LE QUESTIONI FINANZIARIE CHE RIGUARDANO LE ASSICURAZIONI PRIVATE,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA:

il Signor Rémy Kwiatkowski, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA:

il Signor Vlastimil Kybál, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore;

IL CAPO DELLO STATO POLACCO:

il Signor Maciej Loret, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI:

il Signor Ottokar Rybár, ex-deputato;

SUA MAESTÀ IL RE DI ROMANIA:

il Signor Ef. Antonesco, Consigliere alla Corte di Cassazione di Bucarest;

SUA ALTEZZA IL REGGENTE D'UNGHERIA:

il Conte Nemes de Hidvég, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

I QUALI, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono la necessità di regolare le questioni che sono sorte in seguito alla riorganizzazione dei debiti pubblici e del sistema monetario negli Stati Successori (cioè gli Stati ai quali è stato trasferito un territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di detta Monarchia) per le compagnie di assicurazioni private, nazionali ed estere, operanti nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica (articolo 215 del Trattato di S. Germano e articolo 198 del Trattato del Trianon).

#### Articolo 2.

Le Alte Parti Contraenti prenderanno sulla base dei portafogli di assicurazione stabiliti per ciascuno degli stati successori, gli accordi generali o bilaterali necessari per procedere alla copertura delle riserve tecniche dei medesimi portafogli.

#### Articolo 3.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono il principio che, alla copertura delle riserve tecniche

delle assicurazioni delle persone (comprese le riassicurazioni) al 31 dicembre 1919 negli stati successori, dovranno essere attribuiti, sulla base delle regole generali appresso indicate, tutti gli attivi delle compagnie, eccettuati gli attivi destinati a coprire le riserve tecniche degli altri rami (nel caso di compagnie miste) eccettuati, in ogni caso, gli attivi necessari a coprire gli impegni delle compagnie negli stati esteri al di fuori dell'antica Monarchia austro-ungarica, e facendo, infine, astrazione dagli attivi nuovamente acquistati dalle compagnie a partire dalla data sopra indicata.

L'attribuzione dei detti attivi ai portafogli di ciascuno degli Stati successori, debitamente tenendo in conto la totalità degli attivi sopra indicati in relazione alla totalità delle riserve tecniche da coprire in tutti gli Stati successori, sarà fatta secondo le seguenti disposizioni, salvo sempre le deroghe che a tali disposizioni potranno essere apportate in virtù di convenzioni bilaterali:

1° In primo luogo e nella misura del possibile, sarà attribuito al portafoglio di ciascuno degli Stati Successori e fino a concorrenza dell'importo delle riserve tecniche da coprire:

a) titoli emessi dallo Stato rispettivo eccetto i titoli indicati alla lettera *f* e al n. 2 del presente articolo;

b) prestiti sopra polizze di assicurazioni attribuite al portafoglio dello Stato;

c) beni immobili che si trovano nel territorio dello Stato;

d) crediti ipotecari garantiti su beni immobili che si trovano nel territorio dello Stato;

e) obbligazioni fondiarie, provinciali o comunali emesse da istituzioni o corporazioni pubbliche o private che hanno la loro sede nel territorio dello Stato;

f) titoli del debito pubblico pre-bellico dell'Austria, dell'Ungheria o dell'antica Monarchia garantito su ferrovie o altri beni trasferiti allo Stato o che dovranno passare a carico di quest'ultimo secondo le disposizioni dell'articolo 203 n. 1 del Trattato di S. Germano e 186 n. 1 del Trattato del Trianon.

2° In caso di insufficienza degli attivi precedenti, alla copertura del *deficit* per il portafoglio di ciascuno degli Stati Successori dovrà essere attribuito:

titoli del debito pubblico pre-bellico non garantito dell'Austria, dell'Ungheria o della antica Monarchia in quanto questi titoli non saranno ancora definitivamente muniti del timbro di un altro Stato Successore e potranno quindi essere validamente compresi nell'importo dei titoli detenuti sul territorio del rispettivo Stato, a' termini delle disposizioni dell'articolo 203, n. 2 annesso, alinea 2 del Trattato di S. Germano e dell'articolo 186, n. 2 annesso, alinea 2 del Trattato del Trianon.

Se i territori trasferiti ad uno Stato Successore hanno fatto parte solo dell'antica Austria, e non già dell'Ungheria le disposizioni del comma precedente non potranno applicarsi, per quanto riguarda il detto Stato, che ai titoli di debito pubblico austriaci (e non ungheresi).

3° Le regole concernenti la valutazione degli attivi da attribuirsi a copertura delle riserve tecniche saranno fissate con gli accordi generali o bilaterali stabiliti nel precedente articolo 2, mantenendo sempre il principio che dovrà essere considerato il vero valore effettivo di tutti gli attivi alla data del 31 dicembre 1919.

4° Se, dopo la valutazione degli attivi sopra indicati, sussistesse ancora un *deficit*, gli accordi generali o bilaterali stabiliti nel precedente articolo 2 determineranno le modalità con le quali le altre attività delle compagnie dovranno essere attribuite alla copertura di tale *deficit*.

Nei detti accordi generali o bilaterali saranno particolarmente determinate le modalità della eventuale attribuzione dei titoli di prestito di guerra dell'Austria e dell'Ungheria alla copertura di un eventuale *deficit*, in quanto la messa in valore dei prestiti di guerra sia ammessa dalle leggi nazionali dei rispettivi Stati in favore dei propri nazionali, e salvo sempre il soddisfacimento, da parte delle compagnie, di tutte le condizioni alle quali potrebbe essere subordinata tale messa in valore in virtù delle dette leggi nazionali.

L'ammontare dei titoli di prestito di guerra non potrà — pure nei limiti del *deficit* che deve essere coperto — sorpassare in alcun caso la quota parte proporzionale dei titoli di prestito di guerra che si trovano in mano delle compagnie: questa quota parte proporzionale sarà determinata sulla base della riparazione delle riserve tecniche della compagnia calcolate in

corone carta austro-ungariche, sui portafogli di tutti gli Stati Successori.

La regola del precedente articolo 2, alinea 3 si applica in conformità.

5° In quanto gli attivi attribuiti ai portafogli degli Stati Successori, a' termini dei precedenti numeri 1 a 4 saranno sufficienti a coprire le relative riserve tecniche, i contratti di assicurazione sottoscritti in corone austro-ungariche e attribuiti ai detti portafogli saranno regolati, a partire dal momento della separazione monetaria in ciascuno degli Stati, nella moneta dello Stato rispettivo al tasso di cambio delle corone austro-ungariche:

a) che è stato già stabilito dalle leggi generali del detto Stato;

b) che sarà stabilito in avvenire da tali leggi generali;

c) che sarà stabilito dagli accordi speciali, bilaterali, indicati nel precedente articolo 2 nei riguardi dell'esecuzione dei contratti di assicurazione, tenendo conto, in ogni caso, delle disposizioni dei trattati di pace.

Spetterà unicamente ai rispettivi Stati di prendere le misure necessarie, sia a mezzo di prescrizioni generali, sia a mezzo di accordi bilaterali, per l'adozione e l'applicazione di una delle soluzioni sopra indicate.

Le medesime regole si applicheranno ai versamenti dei premi, a partire dalla riorganizzazione del sistema monetario in ciascuno degli Stati.

Se, per contro, risultasse un *deficit* e, cioè, se gli attivi attribuiti al portafoglio di uno Stato Successore non fossero sufficienti, in conseguenza della valutazione riconosciuta con gli accordi sopra indicati, alla copertura totale delle riserve tecniche del detto portafoglio, lo Stato rispettivo potrà prendere, nell'interesse dei suoi sudditi, le misure che gli sembreranno utili per ristabilire l'equilibrio.

#### Articolo 4.

Gli Stati Contraenti si riservano i diritti previsti all'articolo 215 del Trattato di S. Germano e all'articolo 198 del Trattato del Trianon in quanto la presente convenzione non contiene disposizioni definitive, e fino a che non si arriverà a tali disposizioni definitive a mezzo degli accordi bilaterali previsti nella presente convenzione.

## Articolo 5.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

Ciascun Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

La presente convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'AUSTRIA: *Rémy Kwiatkowski.*

La CECOSLOVACCHIA: *Vlastimil Kybal.*

L'ITALIA: *Imperiali.*

La POLONIA: *Maciej Lorek.*

IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO:  
*Dr. Rybár.*

La ROMENIA: *Ef. Antonesco.*

L'UNGHERIA: *Nemes.*

DICHIARAZIONE  
DELLA DELEGAZIONE AUSTRIACA

Resta inteso che l'Austria s'impegna a mettere in esecuzione la presente convenzione preliminare nei riguardi degli Stati, coi quali essa avrà concluso un accordo bilaterale sul trattamento delle Società di assicurazioni.

D'altra parte, le Alte Parti Contraenti non rinunciano ai diritti conferiti agli Stati Successori dall'articolo 215 del Trattato di San Germano, e si riservano il diritto di applicare la presente convenzione preliminare senza riguardo a qualsiasi impegno, come quello richiesto dall'Austria.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue.

Per L'AUSTRIA: *Rémy Kwiatkowski.*

## DICHIARAZIONE

## DELLA DELEGAZIONE CECOSLOVACCA

La Delegazione cecoslovacca non firma che nel senso che essa accetta questa convenzione soltanto *ad referendum* per sottoporla ai propri periti a Praga per conoscere il loro punto di vista, e che soltanto col loro consenso questa firma sarà definitiva.

FATTO a Roma il sei aprile millenovecentoventidue. — Annullato.

Per la CECOSLOVACCHIA: *Vlastimil Kybal.*

## RISERVE

## DELLA DELEGAZIONE ROMENA

Considerato che la presente convenzione preliminare ha appunto lo scopo di preparare l'accordo di cui parla la Delegazione austriaca.

La Delegazione romena riserva al suo Governo oltre che il diritto derivante dall'articolo 215 del Trattato di pace di San Germano, anche la facoltà di ratificare la presente convenzione preliminare solo dopo che il Governo austriaco avrà formalmente ritirato nei riguardi del Governo di Romania la riserva contenuta nella dichiarazione della Delegazione austriaca relativa alla presente convenzione.

FATTO a Roma, il 6 aprile millenovecentoventidue.

Per la ROMANIA: *Ef. Antonesco.*

DICHIARAZIONE  
DELLA DELEGAZIONE UNGHERESE

Il Governo ungherese tiene a dichiarare che esso firma questa convenzione nella speranza che le Alte Parti Contraenti *conchiuderanno al più presto possibile* un accordo bilaterale sul trattamento della società d'assicurazione e sulle questioni finanziarie che sono ancora da regolarsi, giacchè le società ungheresi non possono concedere dei vantaggi a una parte degli assicurati a spese degli altri assicurati.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue.

Per L'UNGHERIA: *Nemes.*

## DICHIARAZIONE

Gli accordi bilaterali, indicati all' articolo 3 alinea 5 della Convenzione sulle questioni finanziarie delle assicurazioni private, regoleranno specialmente la situazione dei contratti di assicurazione delle persone, conclusi in corone austro-ungariche nei territori annessi al Regno d'Italia fra le Compagnie che hanno la loro sede o la loro succursale negli stessi territori, e i cittadini del Regno serbo-croato-sloveno che, a partire dalla data del 20 aprile 1919, hanno pagato i loro premi in lire italiane.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano ed in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'ITALIA: *Imperiali.*

IL REGNO SERBO - CROATO - SLOVENO:  
*Dr. Rybár.*

## CONVENZIONE

L'AUSTRIA e L'ITALIA, DESIDEROSE DI REGOLARE LE QUESTIONI CHE RIGUARDANO LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PRIVATE,

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA:

il Signor Rémy Kwiatkowski, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore;

I QUALI, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1.

Le Alte Parti contraenti riconoscono la necessità di evitare lo smembramento delle compagnie di assicurazioni private stabilite nel territorio della vecchia monarchia Austro-Unga-

rica, allo scopo di salvaguardare la loro potenzialità economica e finanziaria nell'interesse di tutti gli assicurati.

Ugualmente, le Alte Parti contraenti riconoscono la necessità di regolare le questioni che sono state sollevate in seguito alla riorganizzazione dei debiti pubblici e del sistema monetario negli Stati successori nei confronti delle compagnie nazionali e straniere operanti nel territorio della vecchia Monarchia (art. 215 del Trattato di S. Germano).

## Articolo 2.

Le compagnie di assicurazioni private stabilite nel territorio della vecchia Monarchia Austro-Ungarica avranno la nazionalità dello Stato al quale appartiene il territorio nel quale si trovava la loro sede principale alla data dell'armistizio.

## Articolo 3.

Sono confermate le disposizioni dell'art. 272 del Trattato di S. Germano e dell'art. 255 del Trattato di Trianon.

Resta inteso, tuttavia, che la rinuncia al regime speciale, previsto dall'art. 272 del Trattato di S. Germano, da parte di uno Stato non pregiudicherà la continuazione degli affari delle compagnie, sempre che le leggi nazionali dello Stato lo permettano.

Le compagnie di assicurazione che hanno la loro sede principale sul territorio dell'antica Monarchia assegnato all'uno degli Stati contraenti, e che al momento dello smembramento dell'antica Monarchia Austro-Ungarica avevano delle succursali (agenzie generali incaricate della gestione amministrativa degli affari) nel territorio assegnato all'altro dei detti Stati, sono soggette, per quanto concerne le dette succursali, quali compagnie di assicurazioni straniere autorizzate, alle leggi relative alle compagnie straniere dello Stato dove si trova la succursale, e ciò anche per quanto concerne il controllo del Governo sulle operazioni e sulle garanzie stabilite in favore degli assicurati.

## Articolo 4.

Per le assicurazioni delle persone (e, cioè, sulla vita, contro gli infortuni, ecc.) in esse

comprese le rendite vitalizie e le riassicurazioni, dovrà procedersi a stabilire un portafoglio di contratti per ciascuno degli Stati successori (cioè degli Stati ai quali è stato trasferito un territorio della antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di tale Monarchia) e per tutte le compagnie di assicurazione operanti nel territorio della antica Monarchia.

L'attribuzione dei contratti di assicurazione ai portafogli delle Alte Parti contraenti sarà fatta sulla base dei principi seguenti:

I. — Per quanto riguarda i contratti di assicurazione stipulati in corone austro-ungariche:

a) i contratti stipulati con persone morali e fisiche che, alla data del 31 dicembre 1919, avevano rispettivamente la sede dei loro affari o la loro dimora abituale su di un territorio della antica Monarchia austro-ungarica facente parte di una delle Alte Parti Contraenti, saranno attribuiti al portafoglio di quella delle Alte Parti Contraenti cui il territorio in questione è stato annesso;

b) i contratti di assicurazione stipulati sul territorio della antica Monarchia austro-ungarica con assicurati che, alla data del 31 dicembre 1919, avevano rispettivamente la sede principale dei loro affari o la loro dimora abituale fuori del territorio della antica Monarchia austro-ungarica saranno attribuiti al portafoglio del territorio ove trovasi l'agenzia alla quale prima del 31 dicembre 1919 è stato l'ultimo premio di assicurazione o l'ultima quota parte di rendita;

c) se l'agenzia prevista al comma b) è situata fuori del territorio della antica Monarchia, i contratti stipulati con persone di nazionalità diversa da quella degli Stati successori dell'Austria-Ungheria, saranno attribuiti al portafoglio relativo alla Repubblica austriaca o all'Ungheria secondo che le compagnie avevano la loro sede sull'antico territorio dell'Austria o dell'Ungheria.

II. — Per quanto riguarda i contratti di assicurazione stipulati in moneta straniera (diversa, cioè, dalle corone austro-ungariche) che erano compresi alla data del 31 dicembre 1919 nel portafoglio relativo al territorio della antica Monarchia austro-ungarica, essi saranno attribuiti:

a) se si tratta di contratti stipulati con assicurati che al 31 dicembre 1919 avevano rispettivamente la sede principale dei loro affari o la loro dimora abituale sul territorio della antica Monarchia austro-ungarica facente parte di una delle Alte Parti Contraenti, al portafoglio di quella delle Alte Parti Contraenti cui è stato annesso il territorio in questione;

b) in ogni altro caso, al portafoglio dello Stato sul territorio del quale è situata l'agenzia cui, prima del 31 dicembre 1919, è stato pagato l'ultimo premio di assicurazione o l'ultima quota di rendite.

III. — I contratti di assicurazione stipulati corone austro-ungariche previsti al n. 1, comma a, b, c, che saranno attribuiti a ciascun portafoglio saranno regolati, a partire dalla riorganizzazione del sistema monetario in ciascuno degli Stati contraenti, nella moneta dello Stato rispettivo al tasso del cambio delle corone austro-ungariche stabilito dalle leggi generali del detto Stato, e precisamente per le assicurazioni attribuite al portafoglio del Regno d'Italia in lire al cambio di 60 centesimi di lira per ogni corona austro-ungarica e per le assicurazioni attribuite al portafoglio della Repubblica Austriaca al tasso di cambio di una corona austriaca per ogni corona austro-ungarica in quanto gli attivi attribuiti ai rispettivi portafogli, a norma delle disposizioni in cui all'articolo 6 della presente Convenzione, basteranno a coprire le riserve tecniche ai medesimi portafogli afferenti. Queste stesse disposizioni si applicheranno ugualmente ai versamenti dei premi a partire dalla riorganizzazione del sistema monetario in ciascuno degli Stati.

#### Articolo 5.

Gli Stati contraenti potranno esigere che le società di assicurazioni indicate all'articolo III, n. 3, costituiscano, entro il 31 dicembre 1924, al più tardi, le riserve tecniche sufficienti a far fronte ai loro impegni in relazione ai contratti di assicurazione compresi nei portafogli ai detti Stati.

Gli Stati nei quali le dette compagnie di assicurazione hanno la loro sede principale, si impegnano ad obbligare le compagnie con tutti i mezzi amministrativi che essi potranno esercitare in virtù delle leggi sul controllo delle as-

sicurazioni, a costituire, al più presto possibile, le riserve tecniche in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti.

Ciascuno Stato ha il diritto di domandare che l'ammontare delle riserve sia depositato e vincolato a favore degli assicurati ai sensi delle leggi nazionali relative alle compagnie straniere.

Le dette riserve dovranno essere indicate nella valuta degli Stati contraenti secondo le norme precedenti, e saranno stabilite quali sarebbero state al 31 dicembre 1919 in base alle ipotesi demografiche e finanziarie già impiegate dalle compagnie, e seguendo le speciali regole vigenti a tale data nei riguardi delle compagnie nazionali negli Stati rispettivi.

#### Articolo 6.

Occorre distinguere le riserve tecniche (riserve e riporti dei premi, riserve dei capitali scaduti e sinistrati) al 31 dicembre 1919, dalle riserve tecniche che da tale data dovranno essere dalle compagnie costituite e totalmente coperte in relazione alle leggi vigenti nello Stato rispettivo. Sarà, ad ogni modo, fatta astrazione dalle attività acquistate dalle compagnie a partire dalla data suddetta.

Le riserve tecniche al 31 dicembre 1919 del portafoglio attribuito a ciascuno Stato saranno coperte, individualmente per ciascuna compagnia, tenendo conto degli interessi arretrati, con gli attivi sottoindicati:

1° titoli emessi dallo Stato al valore di borsa eccetto i titoli indicati ai numeri 6, 7 e 8;

2° prestiti sulle polizze di assicurazione sulla vita attribuite al portafoglio dello Stato;

3° beni immobili che si trovano nel territorio attribuito allo Stato al valore fissato nel bilancio al 31 dicembre 1919. In seguito a domanda di ciascuno degli Stati contraenti, si potrà procedere ad una valutazione ufficiale, il risultato della quale sarà decisivo;

4° crediti ipotecari garantiti su beni immobili che si trovano nel territorio attribuito allo Stato;

5° obbligazioni fondiarie provinciali e comunali, obbligazioni ferroviarie ed altre dello stesso genere, emesse da società o corporazioni pubbliche o private del paese, e che hanno la qualità di titoli, dei quali la legge, prima dello

smembramento della vecchia Monarchia permetteva l'impiego nelle riserve delle compagnie di assicurazioni. Il valore da attribuirsi a questi titoli sarà quello della borsa o del mercato;

6° titoli dell'Austria o della vecchia Monarchia garantiti su beni trasferiti allo Stato rispettivo e che dovranno passare a suo carico secondo l'art. 203, n. 1, del Trattato di S. Germano.

Questi titoli saranno valutati al corso di borsa o del mercato; fino alla loro quotazione, il loro valore sarà fissato secondo le disposizioni dell'art. 203, n. 1, del Trattato di S. Germano.

Se vi fossero delle eccedenze, le compagnie di assicurazione saranno libere di scegliere tra le categorie dal n. 1 al n. 6 compreso;

7° titoli dell'antico debito pubblico pre-bellico dell'Austria e della vecchia Monarchia, oltre ai titoli di cui al n. 6, in quanto questi titoli non siano stati definitivamente muniti del timbro di un altro Stato successore, e potranno conseguentemente essere validamente compresi nello ammontare dei titoli detenuti sul territorio dello Stato rispettivo ai sensi delle disposizioni dell'art. 203, n. 2, allegato alinea 2 del Trattato di S. Germano.

Questi titoli saranno valutati secondo il corso della borsa o del mercato.

Tutti i valori suindicati saranno valutati alla data nella quale sarà effettuata la copertura delle riserve:

Nel caso in cui dette attività non risultassero sufficienti per coprire le riserve tecniche, si attribuirà per la copertura dell'insufficienza;

8° la quota parte proporzionale dei titoli dei prestiti di guerra che si trovano nelle mani delle compagnie, semprechè questa valutazione sia ammessa dallo Stato rispettivo in favore dei propri nazionali.

La detta quota parte proporzionale sarà determinata prendendo come base la ripartizione delle riserve tecniche della compagnia, calcolate in corone-carta austro-ungarica sul portafoglio di tutti gli Stati successori.

Le compagnie dovranno dimostrare di essere in possesso dei titoli di prestito di guerra alla data del 3 novembre 1918.

I titoli acquistati dopo tale data dovranno essere attribuiti alla copertura del *deficit* dello Stato nel quale essi sono stati acquistati.

Questi titoli saranno valutati secondo le leggi generali vigenti in ciascuno Stato.

Le compagnie di assicurazione godranno di tutti i diritti riconosciuti ai nazionali per la messa in valore dei prestiti di guerra, facendo tuttavia eccezione alle disposizioni concernenti la scadenza del termine entro cui la stampigliatura sarebbe stata già effettuata nello Stato, e senza tener conto del luogo dove i titoli sono attualmente depositati.

La eventuale messa in valore dei prestiti di guerra sarà fatta in base alle condizioni speciali stabilite per i nazionali i di cui capitali sarebbero stati investiti nei prestiti di guerra per il fatto di una terza persona o per obbligo, o, in difetto di una disposizione simile, sulla base delle condizioni più favorevoli per i portatori dei titoli, stipulate secondo le leggi nazionali o quanto meno con le stesse condizioni che si applicano alle compagnie nazionali.

Se, dopo la decisione definitiva secondo la legislazione delle Alte Parti Contraenti circa la valutazione dei prestiti di guerra o al più tardi al 31 dicembre 1924, si avesse ancora un *deficit*, e cioè, se tutte le attività sopra indicate non risultassero sufficienti alla copertura totale delle riserve tecniche per il portafoglio dello Stato in questione, questo *deficit* dovrà essere coperto con altre attività comunque disponibili oltre la copertura necessaria delle riserve tecniche in tutti i rami di assicurazioni nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, eccettuate, in ogni caso, le attività destinate alla copertura degli impegni assunti dalle compagnie negli Stati stranieri all'infuori dell'antica Monarchia austro-ungarica ed eccezione fatta, infine, delle attività novellamente acquistate dalle compagnie a partire dal 31 dicembre 1919. In mancanza di tali attività disponibili, lo Stato rispettivo potrà prendere, nell'interesse dei propri sudditi, le misure che riterrà più utili per ristabilire l'equilibrio. Se poi tali misure danneggiassero gli altri Stati, questi medesimi Stati potranno far valere i diritti previsti dall'art. 215 del Trattato di S. Germano.

#### Articolo 7.

Per ciò che concerne le assicurazioni sulla vita in connessione con i prestiti di guerra au-

stro-ungarici, ciascuno Stato potrà regolare i rapporti contrattuali ad essi relativi nell'interesse dei propri sudditi, e tenendo conto dei fondi disponibili. I titoli acquistati dalle società di assicurazione per anticipazioni col solo scopo di far fronte agli impegni futuri da soddisfare con gli stessi titoli saranno attribuiti ai portafogli degli Stati contraenti in relazione all'ammontare del capitale assicurato a mezzo della operazione di assicurazione di cui si tratta.

La messa in valore di questi titoli dai detti Stati sarà subordinata alle stesse condizioni che sono state stipulate all'art. 6, n. III.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'AUSTRIA: *Rémy Kwiatkowski.*

L'ITALIA: *Imperiali.*

#### DICHIARAZIONE

Per tener conto del carattere speciale delle « Landesversicherungsanstalten » dell'Austria, i Delegati sono d'accordo che, se l'Italia, in seguito alla eventuale conclusione di un Trattato sulle Compagnie di Assicurazione private, credesse di non dover autorizzare dette società alla continuazione della loro attività nei territori trasferiti all'Italia, questo fatto non porterebbe pregiudizio al regime speciale stabilito nell'articolo 22 del Trattato di S. Germano.

In tal caso, le dette società dovranno, secondo le disposizioni del Trattato suddetto, cedere i portafogli che esse possiedono in quei territori a Compagnie o a Istituti italiani o, eventualmente, a compagnie estere autorizzate al proseguimento degli affari nei detti territori. Le condizioni di queste cessioni saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi a norma delle leggi nazionali in vigore nei due Stati.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Pèr

L'AUSTRIA: *Rémy Kwiatkowski.*

L'ITALIA: *Imperiali.*

### CONVENTION PREALABLE

L'AUTRICHE, LA HONGRIE, L'ITALIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVENE ET LA TCHECOSLAVAQUIE, DÉSIREUX DE RÉGLER LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES QUI ONT TRAIT AUX ASSURANCES PRIVÉES, CONVIENNENT D'ADOPTER LES PRINCIPES SUIVANTS AU SUJET DES CONVENTIONS GÉNÉRALES OU PARTICULIÈRES QUI SERONT CONCLUES ENTRE ELLES POUR CE QUI CONCERNE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES PRIVÉES, OPÉRANT SUR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE MONARCHIE AUSTRO-HONGROISE,

voulant conclure une convention préalable à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE:

M. Rémy Kwiatkowski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

SON ALTESSE LE RÉGENT DE HONGRIE:

M. le Comte Nemes de Hidvég, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

S. E. le Marquis Guglielmo Imperiali, Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

LE CHEF DE L'ÉTAT POLONAIS:

M. Maciej Loret, Chargé d'Affaires de l'Etat polonais à Rome;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. Ef. Antonesco, Conseiller à la Cour de Cassation de Bucarest;

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES:

M. Ottokar Rybár, ancien député;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

M. Vlastimir Kybal, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

LESQUELS, ayant échangé leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu de ce qui suit:

#### Article 1<sup>er</sup>.

Il faudra procéder à établir pour les assurances des personnes (c'est-à-dire sur la vie, accidents, etc.) y compris les rentes viagères et les réassurances, un portefeuille des contrats pour chacun des Etats successeurs (c'est-à-dire les Etats auxquels un territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette Monarchie) et pour toutes les Compagnies d'Assurances, opérant sur le territoire de l'ancienne Monarchie.

L'attribution des contrats d'assurance aux portefeuilles des Hautes Parties Contractantes sera faite d'après les principes suivants:

I. En ce qui concerne les contrats d'assurance libellés en couronnes austro-hongroises:

a) les contrats passés avec les personnes morales et physiques qui avaient le 31 décembre 1919 respectivement le siège principal de leurs affaires ou leur demeure habituelle sur un territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise faisant partie d'une des Hautes Parties Contractantes, seront attribués au portefeuille de celle des Hautes Parties Contractantes à laquelle le territoire en question a été annexé;

b) les contrats d'assurances passés sur le territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise avec des assurés qui avaient le 31 décembre 1919, respectivement, le siège principal ou leur demeure habituelle hors du territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, seront attribués au portefeuille du territoire où se trouve l'agence à laquelle a été payée la dernière

prime d'assurance ou la dernière quote-part de rente avant le 31 décembre 1919;

c) si l'agence prévue au numéro b) est située en dehors du territoire de l'ancienne Monarchie, les contrats passés avec des personnes de nationalité autre que celle des Etats successeurs de l'Autriche-Hongrie, seront attribués au portefeuille relatif à la République d'Autriche ou à la Hongrie selon que les Compagnies avaient leur siège sur l'ancien territoire de l'Autriche ou de la Hongrie.

II. En ce qui concerne les contrats d'assurance passés en monnaie étrangère (autre qu'en couronnes austro-hongroises) qui étaient compris le 31 décembre 1919 dans le portefeuille relatif au territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, il seront attribués:

a) s'il s'agit des contrats passés avec des assurés qui avaient au 31 décembre 1919, respectivement, le siège principal de leurs affaires ou leur demeure habituelle sur le territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise faisant partie d'une des Hautes Parties Contractantes, au portefeuille de celle des Hautes Parties Contractantes à laquelle a été annexé le territoire en question;

b) en tout cas, au portefeuille de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'agence à laquelle a été payée la dernière prime d'assurance ou la dernière quote-part de rente avant le 31 décembre 1919.

III. Il sera fait un exposé documenté de la répartition des réserves techniques concernant le territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise par rapport aux différents Etats successeurs, ainsi qu'un exposé des valeurs destinées à couvrir ces réserves.

#### Article 2.

Le Gouvernement autrichien et le Gouvernement hongrois s'engagent respectivement:

a) à demander aux succursales des compagnies étrangères qui, en vertu d'une autorisation, opéraient dans l'ancienne Monarchie austro-hongroise, de procéder à l'établissement des portefeuilles des contrats pour chacun des Etats successeurs d'après les points de vue ci-dessus énoncés et de présenter un exposé documenté de la répartition des réserves techniques concernant le territoire de l'ancienne Monarchie

austro-hongroise par rapport aux différents Etats successeurs, ainsi qu'un exposé des valeurs destinées à couvrir ces réserves;

b) à transmettre aux autres Gouvernements des Etats successeurs ces données. L'Autriche transmettra ces données après vérification, en y ajoutant des extraits officiels des cautionnements.

#### Article 3.

Il est convenu que le Gouvernement autrichien ne pourra exercer les droits conférés à l'ancien Gouvernement d'Autriche par les contrats de cautionnement des compagnies étrangères qu'avec l'assentiment de toutes les Etats successeurs intéressés.

#### Article 4.

Les exposés mentionnés dans les articles précédents comprendront, pour les portefeuilles revenant à chacun des Etats, en première ligne, l'indication des valeurs intéressant l'Etat respectif.

#### Article 5.

La présente convention préliminaire sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement Italien, par le soin duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement italien.

La présente convention préliminaire entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire, à dater du dépôt de sa ratification, et dès ce moment elle prendra effet entre les Etats qui auront procédé au dépôt de leur ratifications.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention préliminaire.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux en français et en italien, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'AUTRICHE: *Rémy Kwiatkowski.*

La HONGRIE: *Nemes.*

L'ITALIE: *Imperiali.*

La POLOGNE: *Maciej Loret.*

La ROUMANIE: *Ef. Antonesco.*

Le ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVENE:  
*Dr. Rybár.*

La TCHECOSLOVAQUIE: *Vlastimil Kybal.*

#### DECLARATION DE LA DELEGATION AUTRICHIENNE

Il reste entendu que l'Autriche s'engage à mettre en exécution la présente convention préliminaire vis-à-vis des Etats avec lesquels elle sera arrivée à un accord bilatéral sur le traitement des Sociétés d'Assurances.

D'autre part, les autres Hautes Parties Contractantes ne renoncent pas aux droits que l'article 215 confère aux Etats successeurs et se réservent le droit de poursuivre l'application de la présente convention, sans rapport à un engagement quelconque, tel qu'il est demandé par l'Autriche.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux.

Pour L'AUTRICHE: *Rémy Kwiatkowski.*

#### DECLARATION DE LA DELEGATION TCHECOSLOVAQUE

La Délégation Tchecoslavaque ne signe que dans le sens qu'elle prend cette convention préliminaire seulement *ad referendum* pour la soumettre à ses experts à Prague pour écouter leur point d'avis et que seulement avec leur consentement cette signature sera définitive.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux. Annulé.

Pour La TCHECOSLOVAQUIE: *Vlastimil Kybal.*

#### RESERVES DE LA DELEGATION ROUMAINE

La présente convention préliminaire ayant justement le but de préparer l'accord, dont parle la déclaration de la Délégation autri-

chienne, la Délégation roumaine réserve à son Gouvernement, outre le droit conféré par l'article 215 du Traité de Paix de St. Germain, aussi la faculté de ne ratifier la présente convention, qu'après que le Gouvernement autrichien aura retiré formellement envers le Gouvernement de la Roumanie la réserve contenue dans la déclaration de la Délégation autrichienne à la présente convention préliminaire.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux.

Pour La ROUMANIE: *Ef. Antonesco.*

#### CONVENTION.

L'AUTRICHE, LA HONGRIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVENE ET LA TCHECOSLOVAQUIE, DÉSIREUX DE RÉGLER LES QUESTIONS FINANCIÈRES QUI ONT TRAIT AUX ASSURANCES PRIVÉES,

voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE:

M. Rémy Kwiatkowski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

SON ALTESSE LE RÉGENT DE HONGRIE:

M. le Comte Nemes de Hidvég, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

S. E. le Marquis Guglielmo Imperiali, Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

LE CHEF DE L'ÉTAT POLONAIS:

M. Maciej Loret, Chargé d'Affaires de l'Etat polonais à Rome;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. Ef. Antonesco, Conseiller à la Cour de Cassation de Bucarest;

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES:

M. Ottokar Rybár, ancien député;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE:

M. Vlastimil Kybal, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

LESQUELS, ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:

#### Article 1<sup>er</sup>.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent la nécessité de régler les questions qui ont été soulevées à la suite de la réorganisation des dettes publiques et du système monétaire dans les Etats successeurs (c'est-à-dire les Etats auxquels un territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette Monarchie) pour les Compagnies d'Assurances privées indigènes et étrangères opérant sur le territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise (article 215 du Traité de St. Germain et article 198 du Traité de Trianon).

#### Article 2.

Les Hautes Parties Contractantes prendront, sur la base des portefeuilles d'assurance établis pour chacun des Etats successeurs, les accords généraux ou bilatéraux nécessaires pour procéder à la couverture des réserves techniques des portefeuilles en questions.

#### Article 3.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'il y aura lieu d'affecter à la couverture des réserves techniques des assurances de personnes (y compris les réassurances) au 31 décembre 1919 dans les Etats successeurs, aux termes des règles générales indiquées ci-après, tous les actifs des compagnies, exceptés les actifs destinés à la couverture des réserves techniques dans les autres branches (en cas de compagnies mixtes), exceptés, en tous cas, les actifs nécessaires à couvrir les engagements des compagnies dans les Etats étrangers en dehors de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, et en faisant abstraction enfin des actifs nouvellement acquis par les compagnies à partir de la date susindiquée.

L'attribution de ces actifs aux portefeuilles de chacun des Etats successeurs se fera, en tenant dûment compte de la totalité des actifs susindiqués en relation à la totalité des réserves techniques à couvrir dans tous les Etats

successeurs, en vertu des dispositions suivantes, sauf toujours les dérogations qui pourront y être apportées par des conventions bilatérales.

1. On attribuera, en première ligne et dans la mesure du possible, aux portefeuilles dans chacun des Etats successeurs et jusqu'à concurrence du montant des réserves techniques à couvrir:

a) titres émis par l'Etat respectif, excepté les titres indiqués à alinéa f) et au n. 2 du présent article;

b) prêts sur polices d'assurances attribuées aux portefeuilles de l'Etat;

c) biens immobiliers qui se trouvent sur le territoire de l'Etat;

e) obligations foncières, provinciales ou communales, émises par des institutions ou corporations publiques ou privées qui ont leur siège sur le territoire de l'Etat;

f) titres de la dette publique d'avant guerre de l'Autriche, de la Hongrie ou de l'ancienne Monarchie, gagée sur des chemins de fer ou autres biens transférés à l'Etat et qui devront passer à sa charge selon les dispositions des articles 203, n. 1 du Traité de St. Germain et 186 n. 1 du Traité de Trianon.

2. En cas d'insuffisance des actifs précédents, il y aura lieu d'attribuer à la couverture du *deficit* pour le portefeuille de chacun des états successeurs:

titres de la dette publique d'avant guerre non gagée de l'Autriche, de la Hongrie ou de l'ancienne Monarchie, en tant que ces titres ne seront pas encore revêtus définitivement du timbre d'un autre Etat successeur et pourront en conséquence être valablement compris dans le montant des titres détenus sur le territoire de l'Etat respectif aux termes des dispositions de l'article 203, n. 2 annexe, alinéa 2 du Traité de St. Germain et de l'article 186, n. 2 annexe, alinéa 2 du Traité de Trianon.

Si les territoires transférés à un Etat successeur n'ont fait partie que de l'ancienne Autriche et non de l'ancienne Hongrie, les dispositions de l'alinéa précédent ne pourront s'appliquer, en ce qui concerne le dit Etat, qu'aux titres de dette publique autrichiens (et non hongrois)

3. Les règles concernant l'évaluation des actifs à attribuer à la couverture des réserves techniques seront fixées par les accords géné-

raux ou bilatéraux visés à l'article 2 précédent, en maintenant toujours le principe qu'il y aura lieu d'établir la vraie valeur effective de tous les actifs à la date du 31 décembre 1919.

4. Si, après l'évaluation des actifs susindiqués, il resultait encore un *deficit*, les accords généraux ou bilatéraux visés à l'article 2 précédent détermineront les modalités par lesquelles les autres activités des compagnies devront être attribuées à la compensation de ce *deficit*.

Dans les dits accords généraux ou bilatéraux il y aura lieu de déterminer notamment les modalités de l'attribution éventuelle des titres d'emprunt de guerre de l'Autriche et de la Hongrie à la couverture d'un *deficit* éventuel, en tant que la mise en valeur de ces emprunts de guerre sera admise par les lois nationales des Etats respectifs en faveur de leurs propres nationaux et sauf toujours l'accomplissement, de la part des compagnies, de toutes les conditions auxquelles pourrait être subordonnée cette mise en valeur en vertu des dites lois nationales.

Le montant des titres d'emprunt de guerre ne pourra — même dans les limites du *deficit* à couvrir — dépasser en aucun cas la quote-part proportionnelle des titres d'emprunt de guerre qui se trouvent entre les mains des compagnies; cette quote-part proportionnelle sera déterminée, en prenant comme base la répartition des réserves techniques de la Compagnie, calculées en couronnes-papier austro-hongroises sur les portefeuilles de tous les Etats successeurs.

La règle du n. 2, alinéa 3 précédent s'applique en conformité.

5. En tant que les actifs affectés aux portefeuilles des Etats successeurs aux termes des n. 1 à 4 précédents suffiront pour couvrir les réserves techniques y afférentes, les contrats d'assurances souscrits en couronnes austro-hongroises et attribués aux dits portefeuilles seront réglés, à partir du moment de la séparation monétaire dans chacun des Etats, dans la monnaie de l'Etat respectif au taux de change des couronnes austro-hongroises:

a) qui a déjà été établi par les lois générales du dit Etat ou

b) qui sera établi à l'avenir par de telles lois générales ou

c) qui sera établi par les accords spé-

ciaux bilatéraux visés à l'article 2 précédent au sujet de l'exécution des contrats d'assurances, en tenant compte en tous cas des dispositions des traités de paix.

Il n'appartiendra qu'aux Etats respectifs de prendre les mesures nécessaires, soit par des prescriptions générales, soit par des accords bilatéraux, afin d'adopter et de faire appliquer une des solutions susindiquées.

Les mêmes règles s'appliqueront aux versements des primes à partir de la réorganisation du système monétaire dans chacun des Etats.

Si, par contre, il résultait un *deficit*, c. à. d., si les actifs affectés aux portefeuilles de l'Etat successeur ne suffisaient pas, d'après l'évaluation reconnue par les accords sus-mentionnés, à la couverture totale des réserves techniques du dit portefeuille, l'Etat respectif pourra prendre, dans l'intérêt de ses ressortissants, les mesures qui lui paraîtront utiles, pour rétablir l'équilibre.

#### Article 4.

Les Etats Contractants se réservent les droits prévus à l'article 215 du Traité de St. Germain et à l'article 198 du Traité de Trianon, en tant que la présente convention ne contient pas de dispositions définitives et qu'on n'arrivera pas à de telles dispositions définitives par les accords bilatéraux prévus dans cette convention.

#### Article 5.

La présente convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement Italien, par le soin duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement italien.

La présente convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire, à dater du dépôt de sa ratification, et dès ce moment elle sera efficace entre les Etats qui auront procédé au dépôt de leurs ratifications.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux en français et en italien, les deux

textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'AUTRICHE: *Rémy Kwiatkowski.*

La HONGRIE: *Nemes.*

L'ITALIE: *Imperiali.*

La POLOGNE: *Maciej Loret.*

La ROUMANIE: *Ef. Antonesco.*

Le ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVENE:  
*Dr. Rybár.*

La TCHECOSLOVAQUIE: *Vlastimil Kybal.*

#### DECLARATION

##### DE LA DELEGATION AUTRICHIENNE

Il reste entendu que l'Autriche s'engage à mettre en exécution la présente convention préliminaire vis-à-vis des Etats avec lesquels elle sera arrivée à un accord bilatéral sur le traitement des Sociétés d'Assurances.

D'autre part, les autres Hautes Parties Contractantes ne renoncent pas aux droits que l'article 215 du Traité de Saint Germain confère aux Etats successeurs et se réservent le droit de poursuivre l'application de la présente convention, sans rapport à un engagement quelconque, tel qu'il est demandé par l'Autriche.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux.

Pour L'AUTRICHE: *Rémy Kwiatkowski.*

#### DECLARATION

##### DE LA DELEGATION HONGROISE

Le Gouvernement Hongrois tient à déclarer qu'il signe cette convention dans l'espoir que les autres Hautes Parties Contractantes arriveront *aussitôt que possible* à un accord bilatéral sur le traitement des sociétés d'assurances et sur les questions financières qui sont encore à régler puisque les sociétés hongroises ne peuvent pas donner des avantages à une partie des assurés au dépens des autres assurés.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux.

Pour La HONGRIE: *Nemes.*

#### DECLARATION

##### DE LA DELEGATION ROUMAINE

La présente convention, ayant justement le but de préparer l'accord, dont parle la déclaration de la Délégation autrichienne, la Délégation roumaine réserve à son Gouvernement, outre le droit conféré par l'article 215 du Traité de Paix de Saint Germain, aussi la faculté de ne ratifier la présente convention, qu'après que le Gouvernement autrichien aura retiré formellement envers le Gouvernement de la Roumanie la réserve contenue dans la déclaration de la Délégation autrichienne à la présente convention.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux.

Pour La ROUMANIE: *Ef. Antonesco.*

#### DECLARATION

##### DE LA DELEGATION TCHECOSLOVAQUE

La Délégation Tchecoslovaque ne signe que dans le sens qu'elle prend cette convention seulement *ad referendum* pour la soumettre à ses experts à Prague pour écouter leur point d'avis, et que seulement avec leur consentement cette signature sera définitive.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux. — Annulé.

Pour La TCHECOSLOVAQUIE: *Vlastimil Kybal.*

#### DECLARATION

Les accords bilatéraux, visés à l'article 3 alinéa 5 de la Convention sur les questions financières des assurances privées, régleront spécialement la situation des contrats d'assurances des personnes conclus en couronnes austro-hongroises dans les territoires annexés au Royaume d'Italie entre des Compagnies qui ont leur siège ou leur succursale dans les mêmes territoires et des ressortissants du Royaume serbe-croate-slovène qui à partir de la date du 20 avril 1919 ont payé leur prime en liras italiennes.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux, en français et en italien, les deux textes faisant également foi, en deux exem-

plaires, dont un sera remis à chacun des Etats signataires.

Pour

L'ITALIE: *Imperiali*.

Le ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVENE:

*Dr. Rybár*.

### CONVENTION.

L'AUTRICHE ET L'ITALIE, DÉSIREUSES DE RÉGLER LES QUESTIONS QUI ONT TRAIT AUX COMPAGNIES D'ASSURANCES PRIVÉES,

voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE:

M. Rémi Kwiatkowski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

S. E. le Marquis Guglielmo Imperiali, Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

LESQUELS, ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:

#### Article 1<sup>er</sup>.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent la nécessité d'éviter le démembrement des Compagnies d'Assurances privées établies sur le territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise afin de sauvegarder leurs forces économiques et financières dans l'intérêt de tous les assurés.

De même, les Hautes Parties Contractantes reconnaissent la nécessité de régler les questions qui ont été soulevées à la suite de la réorganisation des dettes publiques et du système monétaire dans les Etats successeurs pour les Compagnies indigènes et étrangères opérant sur les territoires de l'ancienne Monarchie (Article 215 du Traité de St. Germain).

#### Article 2.

Les Compagnies d'Assurances privées établies sur le territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise auront la nationalité de l'Etat auquel appartient le territoire où se trouvait leur siège central à la date de l'armistice.

#### Article 3.

Sont confirmées les dispositions de l'art. 272 du Traité de St. Germain, et de l'art. 255 du Traité de Trianon.

Il reste entendu toutefois que la renonciation au régime spécial prévu à l'art. 272 du Traité de St. Germain de la part d'un Etat ne portera pas atteinte à la continuation des affaires des Compagnies, en tant que les lois nationales du dit Etat le permettent.

Les compagnies d'assurances qui ont leur siège principal sur le territoire de l'ancienne Monarchie attribué à l'un des Etats contractants et qui avaient, lors du démembrement de l'ancienne Monarchie Austro-Hongroise, des succursales (agences générales chargées de la gestion administrative des affaires) dans le territoire attribué à l'autre des dits Etats, sont soumises pour tout ce qui concerne les autorisées, aux lois générales relatives aux compagnies étrangères de l'Etat où se trouve la succursale et de même pour ce qui a trait au contrôle du Gouvernement sur les opérations et sur les garanties établies en faveur des assurés.

#### Article 4.

Il faudra procéder à établir pour les assurances des personnes (c'est-à-dire sur la vie, accidents, etc.), y compris les rentes viagères et les réassurances, un portefeuille des contrats pour chacun des Etats successeurs (c'est-à-dire les Etats auxquels un territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette Monarchie) et pour toutes les Compagnies d'Assurances, opérant sur le territoire de l'ancienne Monarchie.

L'attribution des contrats d'assurance aux portefeuilles des Hautes Parties Contractantes sera faite d'après les principes suivants:

I. — En ce qui concerne les contrats d'assurances libellés en couronnes austro-hongroises:

a) les contrats passés avec les personnes morales et physiques qui avaient le 31 décembre 1919, respectivement, le siège principal de leurs affaires ou leur demeure habituelle sur un territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise faisant partie d'une des Hautes Parties Contractantes, seront attribués au portefeuille de celle des Hautes Parties Contractantes à laquelle appartient le territoire en question ;

b) les contrats d'assurance passés sur le territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise avec des assurés qui avaient le 31 décembre 1919, respectivement, le siège principal ou leur demeure habituelle hors du territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise seront attribués au portefeuille du territoire où se trouve l'agence à laquelle a été payée la dernière prime d'assurance ou la dernière quote-part de rente avant le 31 décembre 1919 ;

c) si l'agence prévue au numéro b) est située en dehors du territoire de l'ancienne Monarchie, les contrats passés avec des personnes de nationalité autre que celle des États successeurs de l'Autriche-Hongrie, seront attribués au portefeuille relatif à la République d'Autriche ou à la Hongrie selon que les Compagnies avaient leur siège sur l'ancien territoire de l'Autriche ou de la Hongrie.

II. — En ce qui concerne les contrats d'assurance passés en monnaie étrangère (autre qu'en couronnes austro-hongroises) qui étaient compris, le 31 décembre 1919, dans le portefeuille relatif au territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, ils seront attribués :

a) s'il s'agit de contrats passés avec des assurés qui avaient au 31 décembre 1919, respectivement, le siège principal de leurs affaires ou leur demeure habituelle sur le territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise faisant partie d'une des Hautes Parties Contractantes, au portefeuille de celle des Hautes Parties Contractantes à laquelle appartient le territoire en question ;

b) en tout autre cas au portefeuille de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'agence à laquelle a été payée la dernière prime d'assurance ou la dernière quote-part de rente avant le 31 décembre 1919.

III. — Les contrats d'assurances passés en couronnes austro-hongroises prévus au n. 1, a), b), c), qui seront attribués à chaque portefeuille,

seront réglés, à partir de la réorganisation du système monétaire dans chacun des Etats Contractants, dans la monnaie de l'Etat respectif, au taux de change des couronnes austro-hongroises établi par les lois générales du dit Etat et précisément pour les assurances attribuées au portefeuille du Royaume d'Italie en liras au taux de change de 60 centimes de lire pour chaque couronne austro-hongroise, et pour les assurances attribuées au portefeuille de la République d'Autriche au taux de change d'une couronne autrichienne pour une couronne austro-hongroise en tant que les actifs affectés aux portefeuilles respectifs suivant les dispositions de l'art. 6 de la présente convention suffiront pour couvrir les réserves techniques y afférentes. Ces mêmes règles s'appliqueront également aux versements des primes à partir de la réorganisation du système monétaire dans chacun des Etats.

#### Article 5.

Les Etats Contractants pourront exiger que les sociétés d'assurances indiquées à l'art. III, n. 3, procèdent à constituer, jusqu'au 31 décembre 1924 au plus tard, les réserves techniques suffisantes, pour faire face à leurs engagements en relation aux contrats d'assurances inclus dans les portefeuilles attribués aux dits Etats.

Les Etats dans lesquels les dites compagnies d'assurances ont leur siège principal s'engagent à obliger les compagnies par tous les moyens administratifs, qu'ils pourront exercer en vertu des lois sur le contrôle des assurances, à effectuer, le plus tôt possible, la constitution des susdites réserves techniques, conformément aux dispositions des articles suivants.

Il est réservé à chaque Etat le droit de demander que le montant des réserves soit déposé et gagé en faveur des assurés en vertu des lois nationales relatives aux compagnies étrangères.

Ces réserves devront être indiquées dans la monnaie des Etats Contractants d'après les règles précédentes et seront établies telles qu'elles auraient été à la date du 31 décembre 1919 sur la base des hypothèses démographiques et financières déjà employées par les sociétés et suivant les règles spéciales qui ont été en vigueur à cette date pour les compagnies nationales dans les Etats respectifs.

## Article 6.

Il faut distinguer les réserves techniques (réserves et reports des primes, réserves des capitaux échus et sinistrés) au 31 décembre 1919, des réserves techniques à constituer par les compagnies à partir de cette date qui doivent être couvertes complètement d'après les lois en vigueur dans l'Etat respectif. Il sera, en tout cas, fait abstraction des activités acquises par les compagnies à partir de la date susdite.

Les réserves techniques au 31 décembre 1919 du portefeuille attribué à chaque Etat seront couvertes individuellement pour chaque Compagnie en tenant compte des intérêts arriérés par les actifs suivants :

1. titres émis par l'Etat à la valeur de bourse, exceptés les titres indiqués aux numéros 6, 7, 8 ;

2. prêts sur polices d'assurances sur la vie attribuées au portefeuille de l'Etat ;

3. biens immobiliers qui se trouvent sur le territoire attribué à l'Etat à la valeur fixée dans le bilan à la date du 31 décembre 1919. Sur la demande de chacun des Etats Contractants ou pourra procéder à une évaluation officielle dont le résultat décidera ;

4. créances hypothécaires garanties sur des biens immobiliers qui se trouvent sur le territoire attribué à l'Etat ;

5. obligations foncières, provinciales et communales, obligations de chemins de fer et autres du même genre, émises par des sociétés ou corporations publiques ou privées du pays, et qui ont la qualité de titres dont la loi, lors du démembrement de l'ancienne Monarchie, permettait l'emploi dans les réserves des sociétés d'assurances. La valeur à attribuer à ces titres sera le cours de la bourse ou du marché ;

6. titres de l'Autriche, ou de l'ancienne Monarchie, garantis sur les biens transférés à l'Etat respectif et qui devront passer à sa charge selon l'article 203 n. 1 du Traité de St. Germain.

Ces titres seront évalués au cours de bourse ou du marché. Jusqu'à leur quotation, leur valeur sera fixée d'après les dispositions de l'article 203, n. 1 du Traité de St. Germain.

S'il y a un excédent, les compagnies d'assu-

rances seront libres de choisir entre les catégories n. 1 jusqu'à 6 y compris ;

7. titres de l'ancienne dette publique d'avant-guerre de l'Autriche ou de l'ancienne Monarchie, autres que les titres dont il est question au n. 6, en tant que ces titres ne seront pas encore revêtus définitivement du timbre d'un autre Etat successeur et pourront, en conséquence, être valablement compris dans le montant des titres détenus, sur le territoire de l'Etat respectif aux termes des dispositions de l'art. 203, n. 2 annexe alinéa 2 du Traité de St. Germain.

Ces titres seront évalués d'après le cours de la bourse ou du marché.

Toutes les valeurs susmentionnées seront évaluées à la date où sera effectuée la couverture des réserves.

Dans le cas où ces actifs ne seraient pas suffisants pour couvrir les réserves techniques, on attribuera pour la couverture de l'insuffisance :

8. la quote-part proportionnelle des titres d'emprunts de guerre qui se trouvent dans les mains de la compagnie en tant que cette mise en valeur est admise par l'Etat respectifs en faveur de ses propres nationaux. La dite quote-part proportionnelle sera déterminée en prenant comme base la répartition des réserves techniques de la compagnie, calculées en couronnes-papier austro-hongroises sur les portefeuilles de tous les Etats successeurs.

Les compagnies devront démontrer qu'elles étaient en possession des titres d'emprunts de guerre à la date du 3 novembre 1918.

Les titres acquis après cette date devront être affectés à la couverture du *deficit* de l'Etat dans lequel ils ont été acquis.

Ces titres seront évalués suivant les lois générales dans chaque Etat.

Les sociétés d'assurances jouiront de tous les droits reconnus aux nationaux pour la mise en valeur des emprunts de guerre, en faisant toutefois abstraction des dispositions concernant l'échéance des délais ou l'estampillage qui aurait déjà eu lieu dans l'Etat et sans tenir compte du lieu où les titres sont actuellement déposés.

taux auraient été placés dans des emprunts de guerre par le fait d'une tierce personne ou par contrainte, ou, à défaut d'une disposition pareille, d'après les conditions les plus favorables

pour les porteurs de titres, stipulées par les lois nationales, et tout au moins dans les mêmes conditions qui s'appliquent aux compagnies indigènes.

Si, lors de la décision définitive de la législation des Hautes Parties Contractantes sur l'évaluation des emprunts de guerre ou au plus tard au 31 décembre 1924, il y avait encore un *deficit*, c.-à.-d., si tous les actifs susindiqués ne suffisaient pas à la couverture totale des réserves techniques pour le portefeuille de l'Etat en question, ce *deficit* devra être couvert par d'autres activités quelconques disponibles au delà de la couverture nécessaire des réserves techniques dans toutes les branches d'assurances sur le territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, exceptés en tout cas les actifs destinés à couvrir les engagements des compagnies dans les Etats étrangers en dehors de l'ancienne Monarchie austro-hongroise et en faisant abstraction enfin des actifs nouvellement acquis par les compagnies à partir du 31 décembre 1919.

A défaut de telles activités disponibles, l'Etat respectif pourra prendre, dans l'intérêt de ses ressortissants, les mesures qui lui paraîtront utiles, pour établir l'équilibre. Si des mesures pareilles portaient atteinte aux intérêts des ressortissants des autres Etats, les dits Etats pourraient faire valoir les droits prévus à l'art. 215 du Traité de St. Germain.

#### Article 7.

Pour ce qui concerne les assurances sur la vie en connexion avec les emprunts de guerre austro-hongrois, chaque Etat pourra procéder à une réglementation des rapports contractuels y relatifs dans l'intérêt des ses ressortissants et en tenant compte des fonds disponibles à cet effet.

Les titres achetés par les sociétés d'assurances par anticipation dans le seul but de faire face aux engagements futurs à satisfaire avec les mêmes titres, seront attribués aux portefeuilles des Etats Contractants en relation du montant du capital assuré au moyen de l'opération d'assurance dont il s'agit. La mise en valeur de ces titres par les dits Etats sera

subordonnée aux mêmes conditions qui ont été stipulées à l'art. 6 n. III.

La présente convention sera ratifiée le plus tôt possible.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux, en français et en italien, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont un sera remis à chacun des Etats signataires.

Pour

L'AUTRICHE: *Rémy Kwiatkowski.*

L'ITALIE: *Imperiali.*

#### DECLARATION

Pour tenir compte du caractère spécial des « Landesversicherungsanstalten » de l'Autriche, les Délégués sont d'accord que, si l'Italie, après la conclusion éventuelle d'un Traité sur les Compagnies d'Assurances privées, croyait ne pas devoir autoriser ces sociétés à continuer leur activité sur les territoires transférés à l'Italie, ce fait ne saurait porter préjudice au régime spécial prévu par l'article 272 du Traité de St. Germain.

Dans ce cas, ces sociétés devront, selon les dispositions du dit Traité, céder les portefeuilles qu'elles possèdent sur ces territoires à des Compagnies ou à des instituts italiens ou, éventuellement, à des Compagnies étrangères autorisées à la continuation des affaires sur les dits territoires. Les conditions de ces transferts seront soumises à l'approbation des deux Gouvernements d'après les lois nationales en vigueur dans les deux Etats.

FAIT à Rome, les six avril mille neuf cent vingt-deux, en français et en italien, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont un sera remis à chacun des Etats signataires.

Pour

L'AUTRICHE: *Rémy Kwiatkowski.*

L'ITALIE: *Imperiali.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli Pietro, Badaloni, Barzilai, Battaglieri, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borromeo, Borsarelli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Cao-Pinna, Capotorto, Carissimo, Casati, Castiglioni, Catellani, Cattaneo, Caviglia, Cefaly, Cesareo, Chersich, Chiappelli, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Conci, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Novellis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Facta, Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fratellini.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Grossich, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Lucchini, Luiggi, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Morello, Murrigo, Morrone, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orlando, Orsi Delfino,

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pipitone, Pironti, Pitacco, Podestà, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni.

Salata, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Scialoja, Sechi, Segrè, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torraca, Torrigiani, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1925, al 30 giugno 1926 (N. 156):

Senatori votanti . . . . . 142

Favorevoli . . . . . 191

Contrari . . . . . 51

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'Entrata per l'eser-

cizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 157):

Senatori votanti . . . . .	242
Favorevoli . . . . .	192
Contrari . . . . .	50

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (Numero 142):

Senatori votanti . . . . .	242
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	51

Il Senato approva.

#### Presentazione di disegni di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del ministro della marina e degli affari esteri, i seguenti disegni di legge:

Ordinamento dell'Alto comando della Regia marina;

Conversione in legge dei Regi decreti-legge che approvano e mettono in esecuzione i trattati di pace di Versailles, Trianon, e Neully;

Approvazione dell'accordo tra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno per Fiume.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

#### Riunione degli uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che martedì, 9 corrente, alle ore 15, si riuniranno gli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta pubblica di martedì, 9 corrente, alle ore 16:

I. Interrogazione.

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Assegno annuo da corrispondersi a Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (N. 199).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1960, circa il trattamento speciale di pensione per i sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi selezionati (N. 151);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1586, riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1707, concernente la determinazione dell'indennità spettante al Regio Commissario del Consorzio autonomo per in porto di Genova » (N. 148);

Devoluzione alle Autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari il materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415, « Norme per la liquidazione dei supplementi di congrua al Clero in dipendenza dell'esonero della tassa di manomorta (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496, « Autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il Fondo per il culto, per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al Clero, personale straordinario, in deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084 e 8 maggio 1924, n. 843 » (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 68, relativo alla proroga dei termini per il riscatto dei servizi resi anteriormente al 1916 dai salariati degli Enti locali, e per la presentazione al Parlamento del disegno di legge riguardante la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati salariati degli Enti stessi (N. 172);

Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 3150, col quale si dà esecuzione a tre Convenzioni fra l'Italia ed altri

Stati firmate a Roma il 6 aprile 1922 e relative alle assicurazioni private (N. 106).

IV. Proposta di modificazione all'art. 129 del Regolamento interno del Senato (*Doc.* N. LVII).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 939, concernente l'autorizzazione agli Istituti di credito di consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni « danneggiati terremoti » (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1703, relativo all'autorizzazione della spesa di lire 18 milioni per la costruzione di opere nel porto di Cagliari (N. 119);

Modificazione all'art. 8. della legge 2 luglio 1912, n. 711, riguardante il contributo a carico dei comuni per l'impianto degli uffici telegrafici (N. 115);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Capo d'Orlando del comune di Naso (N. 117);

Per una tombola nazionale, in pro ospedale civile « Vito Fazzi » in Lecce (N. 94);

Disposizioni intese a disciplinare la monta taurina (N. 145);

Disposizioni per la leva all'estero (N. 104).

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1992, recante aggiunte e varianti al Testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 (N. 150);

Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi Istituti nautici, con alcune varianti (N. 109);

Assegnazione di fondi straordinari per lavori edilizi degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori (N. 143);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 146);

Riabilitazione degli invalidi di guerra (N. 173);

Lotteria nazionale a favore dell'Unione italiana dei ciechi (N. 186);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1853, che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Padova (N. 162);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Sant'Antonio Abate del comune di Lettere in provincia di Napoli (N. 134);

Tombola nazionale a favore dell'erigendo Ospedale civile di Gallipoli (N. 187);

Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra (N. 7);

Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1543, che proroga di sei mesi i poteri del Regio Commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova e che dichiara di pubblica utilità i lavori per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto stesso (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333, col quale è data esecuzione all'accordo fra l'Italia e l'Egitto, avvenuto mediante scambio di note in data 31 marzo e 26 aprile 1921, in virtù del quale l'Italia rinuncia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'articolo 6 del trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinuncia i vini italiani (compresi il marsala e il vermouth) il cui grado alcolico non ecceda il 23 per cento del loro volume (N. 182);

Distacco della frazione di Cascinette di Ivrea del comune di Chiaverano e sua costituzione in comune autonomo (N. 135).

La seduta è tolta (ore 18).

**ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI****Martedì 9 giugno 1925**

ALLE ORE 15.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge che rispettivamente approvano e mettono in esecuzione i trattati di pace di Versaglia, Trianon e di Neuilly sur Seine (N. 208);

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed il Regno Serbo Croato Sloveno per Fiume, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924 e dei relativi annessi, e conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (N. 209);

Ordinamento dell'alto Comando della Regia marina (N. 210);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151, « Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie » (N. 205);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16, « Modificazione della ripartizione dei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 » (N. 206).

Licenziato per la stampa il 20 giugno 1925 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi delle sedute pubbliche